



**PROCURA GENERALE
DELLO SPORT**

RELAZIONE

attività

2023

AI SENSI DELL'ARTICOLO 10, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

INDICE

1. PREMESSA	4
2. COMPOSIZIONE DELLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT	4
3. FASCICOLI E CORRISPONDENZA	5
3.1 - Fascicoli	5
3.2 - Corrispondenza ricevuta dalla Procura Generale dello Sport (segnalazioni, esposti, denunce)	16
3.3 - Discipline sportive interessate	17
3.4 - Procedimenti per abusi e/o molestie sessuali e pedofilia.....	19
3.5 - Procedimenti per illeciti e/o 'matchfixing'	22
3.6 - Specifiche comunicazioni della Procura Generale dello Sport alle Procure Federali.....	25
3.7 - Altre attività relative ai fascicoli	33
3.7.1 - <i>Deleghe conferite ai Procuratori Nazionali dello Sport.....</i>	<i>33</i>
3.7.2 - <i>Attività dell'Ufficio di Segreteria sui procedimenti in corso</i>	<i>38</i>
3.7.2.1 - <i>Segnalazione dei procedimenti non definiti</i>	<i>38</i>
3.7.2.2 - <i>Sospensione feriale dei termini</i>	<i>38</i>
3.8 - Attività di impulso all'attività inquirente degli Uffici del Procuratore Federale, ex articolo 12 quater, comma 3, Statuto	39
3.9 - Rapporti con l'Autorità Giudiziaria Ordinaria, gli Uffici Giudiziari e con altri soggetti.....	40
3.9.1 - <i>Richieste atti ostensibili</i>	<i>40</i>

3.9.2 - “Protocollo d’Intesa” tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano e la Procura Generale dello Sport	47
4. ALTRE ATTIVITÀ	48
4.1- “Piattaforma Informatica ‘Sistema di Giustizia Sportiva’”	48
4.2 - “Casellario delle condanne e sanzioni sportive”	49
4.3 - Rinnovo Uffici del Procuratore Federale delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate	49
4.4 - Redazione di appunti per il Presidente CONI e il Segretario Generale CONI	49
4.5 - Attività ex art. 51, comma 5, del Codice della Giustizia Sportiva e altre comunicazioni	49
4.6 - “Safeguarding Policies”	50
4.7- Incontri con i Procuratori Nazionali dello Sport e gli Uffici del Procuratore Federale	51
4.8- Massimazione delle decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport	51
4.9 - Altre attività	52
5. LAVORO ‘AGILE’	52
6. TIROCINI PRESSO LA PROCURA GENERALE DELLO SPORT	53
7. RINGRAZIAMENTI	53

1. PREMESSA

L'anno 2023 ha fatto registrare un pressochè totale incremento delle attività svolte dalla maggiorparte delle Procure Federali delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate e, conseguentemente, dalla Procura Generale dello Sport.

Tali attività, con i relativi dati numerici e i grafici che le rappresentano, saranno descritti analiticamente e approfonditamente nella presente Relazione.

Per quanto riguarda la rappresentazione di tali dati e dei grafici, si segnala che a seguito dell'approvazione, in data 20 dicembre 2022, da parte del Consiglio Nazionale del CONI, del riconoscimento ai fini sportivi della Federazione Italiana Sport Biliardo e Bowling (FISBB) e della conseguente cessazione del riconoscimento della Federazione Italiana Biliardo Sportivo (FIBiS) e della Federazione Italiana Sport Bowling (FISB) quali Discipline Sportive Associate, entrambe con decorrenza 1 gennaio 2023, i dati relativi alle predette Discipline Sportive Associate relativi all'anno 2022, in caso di confronto con quelli dell'anno 2023, sono stati unificati e riportati con riferimento alla nuova denominazione.

Sempre ai fini della rappresentazione dei dati e dei grafici contenuti nella presente Relazione, si segnala che la Federazione Italiana Tennis (FIT), come stabilito dalla 60^a Assemblea Generale, dal 1° gennaio 2023, ha assunto la denominazione di Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP).

2. COMPOSIZIONE DELLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT

Il 30 aprile 2023 il Presidente del CONI, con propria deliberazione assunta su proposta del sottoscritto, ha conferito il terzo mandato, quali Procuratori Nazionali dello Sport, all'Avv. Massimo Ciardullo, all'Avv. Alessandra Flamminii Minuto, all'Avv. Marco Giontella, all'Avv. Marco Ieradi, al Dott. Paolo Lupi, all'Avv. Thomas Martone, all'Avv. Livia Rossi e all'Avv. Gianpaolo Sonaglia, con

decorrenza 1 maggio 2023 e all'Avv. Antonio Marino, con decorrenza 1 luglio 2023.

3. FASCICOLI E CORRISPONDENZA

3.1 - Fascicoli

Nell'anno 2023 sono stati trattati dalla Procura Generale dello Sport, complessivamente, n. 2.312 (duemilatrecentododici) fascicoli di procedimenti, ripartiti, tra le Procure Federali delle Federazioni Sportive Nazionali e le Procure Federali delle Discipline Sportive Associate, nel modo seguente:

- n. 2.266 (duemiladuecentosessantasei) iscritti dalle Procure Federali delle Federazioni Sportive Nazionali (**tabella 1 e grafico 1**);

FASCICOLI 2023			
Federazioni Sportive Nazionali		n.	%
Automobile Club d'Italia	ACI Sport	57	2,52%
Aero Club d'Italia	AeCI	0	0,00%
Federazione Arrampicata Sportiva Italiana	FASI	0	0,00%
Federazione Ciclistica Italiana	FCI	17	0,75%
Federazione Ginnastica d'Italia	FGI	24	1,06%
Federazione Italiana Bocce	FIB	8	0,35%
Federazione Italiana Badminton	FIBa	0	0,00%
Federazione Italiana Baseball Softball	FIBS	13	0,57%
Federazione Italiana Canottaggio	FIC	4	0,18%
Federazione Italiana Canoa Kayak	FICK	6	0,26%
Federazione Italiana Cronometristi	FICr	5	0,22%
Federazione Italiana Di Atletica Leggera	FIDAL	80	3,53%
Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia	FIDASC	2	0,09%
Federazione Italiana Danza Sportiva	FIDS	14	0,62%
Federazione Italiana Golf	FIG	23	1,02%
Federazione Italiana Giuoco Calcio	FIGC	1.367	60,33%
Federazione Italiana Giuoco Handball	FIGH	9	0,40%
Federazione Italiana Gioco Squash	FIGS	1	0,04%
Federazione Italiana Hockey	FIH	5	0,22%
Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali	FIJLKAM	18	0,79%
Federazione Italiana Motonautica	FIM	12	0,53%
Federazione Italiana Nuoto	FIN	26	1,15%
Federazione Italiana Pallacanestro	FIP	75	3,31%
Federazione Italiana Pallavolo	FIPav	101	4,46%
Federazione Italiana Pesistica	FIPe	1	0,04%
Federazione Italiana Pentathlon Moderno	FIPM	2	0,09%
Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee	FIPSAS	18	0,79%
Federazione Italiana Rugby	FIR	36	1,59%
Federazione Italiana Scherma	FIS	10	0,44%
Federazione Italiana Sport Biliardo e Bowling	FISBB	0	0,00%
Federazione Italiana Sport Equestri	FISE	69	3,05%
Federazione Italiana Sport del Ghiaccio	FISG	1	0,04%
Federazione Italiana Sport Invernali	FISI	2	0,09%
Federazione Italiana Sport Rotellistici	FISR	16	0,71%
Federazione Italiana Surf Sci Nautico Wakeboard	FISSW	8	0,35%
Federazione Italiana Tennis e Padel	FITP	118	5,21%
Federazione Italiana Taekwondo	FITa	1	0,04%
Federazione Italiana Tiro con l'Arco	FITArco	4	0,18%
Federazione Italiana Tiro A Volo	FITAV	1	0,04%
Federazione Italiana Tennis Tavolo	FITeT	3	0,13%
Federazione Italiana Triathlon	FITri	5	0,22%
Federazione Italiana Vela	FIV	8	0,35%
Federazione Motociclistica Italiana	FMI	6	0,26%
Federazione Medico Sportiva Italiana	FMSI	6	0,26%
Federazione Pugilistica Italiana	FPI	69	3,05%
Unione Italiana Tiro a Segno	UIITS	15	0,66%
TOTALE		2.266	

tabella 1 - Federazioni Sportive Nazionali, fascicoli 2023




grafico 1 - Federazioni Sportive Nazionali, fascicoli 2023

n. 46 (quarantasei) iscritti dalle Procure Federali delle Discipline Sportive Associate (**tabella 2 e grafico 2**).

FASCICOLI 2023			
Discipline Sportive Associate		n.	%
Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso	FICSF	3	6,52%
Federazione Cricket Italiana	FCrI	8	17,39%
Federazione Italiana Dama	FID	4	8,70%
Federazione Italiana Di American Football	FIDAF	10	21,74%
Federazione Italiana Gioco Bridge	FIGB	4	8,70%
Federazione Italiana Giochi E Sport Tradizionali	FIGEST	0	0,00%
Federazione Italiana Kick Boxing Muay thai savate e Shoot boxe	FEDERKOMBAT	1	2,17%
Federazione Italiana Palla Pugno	FIPaP	0	0,00%
Federazione Italiana Palla Tamburello	FIPT	5	10,87%
Federazione Italiana Rafting	FIRaft	0	0,00%
Federazione Italiana Sport Orientamento	FISO	0	0,00%
Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo	FITDS	0	0,00%
Federazione Italiana Turismo Equestre TREC-ANTE	FITETREC-ANTE	8	17,39%
Federazione Italiana Twirling	FITw	1	2,17%
Federazione Italiana Wushu - Kung fu	FIWuK	0	0,00%
Federazione Scacchistica Italiana	FSI	2	4,35%
TOTALE		46	

tabella 2 - Discipline Sportive Associate, fascicoli 2023




grafico 2 - Discipline Sportive Associate, fascicoli 2023

Tali dati numerici indicano, rispetto all'anno 2022:

- un incremento del 26 per cento, equivalente a n. 471 (quattrocentosettantuno) unità, per quanto riguarda il numero di fascicoli di procedimenti iscritti dalle Procure Federali delle Federazioni Sportive Nazionali;
- una diminuzione del 23 per cento, equivalente a n. 14 (quattordici) unità, per quanto riguarda il numero di fascicoli di procedimenti iscritti dalle Procure Federali delle Discipline Sportive Associate.

La **tabella 3** e la corrispondente rappresentazione grafica (**grafico 3**) illustrano, invece, i procedimenti iscritti nell'anno 2023 dalle Procure Federali delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, senza distinzione tra Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate e ordinati dal valore maggiore a quello minore, con anche l'indicazione della percentuale rispetto al totale generale.

FASCICOLI 2023			
Federazioni Sportive Nazionali - Discipline Sportive Associate		n.	%
Federazione Italiana Giuoco Calcio	FIGC	1.367	59,13%
Federazione Italiana Tennis e Padel	FITP	118	5,10%
Federazione Italiana Pallavolo	FIPav	101	4,37%
Federazione Italiana Di Atletica Leggera	FIDAL	80	3,46%
Federazione Italiana Pallacanestro	FIP	75	3,24%
Federazione Italiana Sport Equestri	FISE	69	2,98%
Federazione Pugilistica Italiana	FPI	69	2,98%
Automobile Club d'Italia	ACI Sport	57	2,47%
Federazione Italiana Rugby	FIR	36	1,56%
Federazione Italiana Nuoto	FIN	26	1,12%
Federazione Ginnastica d'Italia	FGI	24	1,04%
Federazione Italiana Golf	FIG	23	0,99%
Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali	FIJKAM	18	0,78%
Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee	FIPSAS	18	0,78%
Federazione Ciclistica Italiana	FCI	17	0,74%
Federazione Italiana Sport Rotellistici	FISR	16	0,69%
Unione Italiana Tiro a Segno	UIITS	15	0,65%
Federazione Italiana Danza Sportiva	FIDS	14	0,61%
Federazione Italiana Baseball Softball	FIBS	13	0,56%
Federazione Italiana Motonautica	FIM	12	0,52%
Federazione Italiana Scherma	FIS	10	0,43%
Federazione Italiana Di American Football	FIDAF	10	0,43%
Federazione Italiana Giuoco Handball	FIGH	9	0,39%
Federazione Italiana Bocce	FIB	8	0,35%
Federazione Italiana Surf Sci Nautico Wakeboard	FISSW	8	0,35%
Federazione Italiana Vela	FIV	8	0,35%
Federazione Cricket Italiana	FCrI	8	0,35%
Federazione Italiana Turismo Equestre TREC-ANTE	FITETREC-ANTE	8	0,35%
Federazione Italiana Canoa Kayak	FICK	6	0,26%
Federazione Motociclistica Italiana	FMI	6	0,26%
Federazione Medico Sportiva Italiana	FMSI	6	0,26%
Federazione Italiana Cronometristi	FICr	5	0,22%
Federazione Italiana Hockey	FIH	5	0,22%
Federazione Italiana Triathlon	FITri	5	0,22%
Federazione Italiana Palla Tamburello	FIPT	5	0,22%
Federazione Italiana Canottaggio	FIC	4	0,17%
Federazione Italiana Tiro con l'Arco	FITArco	4	0,17%
Federazione Italiana Dama	FID	4	0,17%
Federazione Italiana Gioco Bridge	FIGB	4	0,17%
Federazione Italiana Tennis Tavolo	FIteT	3	0,13%
Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso	FICSF	3	0,13%
Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia	FIDASC	2	0,09%
Federazione Italiana Pentathlon Moderno	FIPM	2	0,09%
Federazione Italiana Sport Invernali	FISI	2	0,09%
Federazione Scacchistica Italiana	FSI	2	0,09%
Federazione Italiana Gioco Squash	FIGS	1	0,04%
Federazione Italiana Pesistica	FIPe	1	0,04%
Federazione Italiana Sport del Ghiaccio	FISG	1	0,04%
Federazione Italiana Taekwondo	FITa	1	0,04%
Federazione Italiana Tiro A Volo	FITAV	1	0,04%
Federazione Italiana Kick Boxing Muay thai savate e Shoot boxe	FEDERKOMBAT	1	0,04%
Federazione Italiana Twirling	FITw	1	0,04%
Aero Club d'Italia	AeCI	0	0,00%
Federazione Arrampicata Sportiva Italiana	FASI	0	0,00%
Federazione Italiana Badminton	FIBa	0	0,00%
Federazione Italiana Sport Biliardo e Bowling	FISBB	0	0,00%
Federazione Italiana Giochi E Sport Tradizionali	FIGEST	0	0,00%
Federazione Italiana Palla Pugno	FIPaP	0	0,00%
Federazione Italiana Rafting	FIRaft	0	0,00%
Federazione Italiana Sport Orientamento	FISO	0	0,00%
Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo	FITDS	0	0,00%
Federazione Italiana Wushu - Kung fu	FIWuK	0	0,00%
TOTALE		2.312	

tabella 3 - Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate, fascicoli 2023 con ordinamento dal valore maggiore al minore




grafico 3 - Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate, fascicoli 2023 con ordinamento dal valore maggiore al minore

La **tabella 4** illustra il totale dei procedimenti iscritti dalle Procure Federali delle Federazioni Sportive Nazionali nel periodo 2014-2023, nonché dei procedimenti iscritti negli anni 2023 e 2022 e il confronto tra questi due anni, con anche l'indicazione delle percentuali. La rappresentazione grafica (**grafico 4**) mette a confronto i dati degli anni 2023 e 2022.

Federazioni Sportive Nazionali		TOTALE FASCICOLI 2014 - 2023		2023			2022	
		n.	%	n.	% sul totale	% rispetto anno 2022	n.	% sul totale
Automobile Club d'Italia	ACI Sport	365	1,77%	57	2,52%	-0,08	62	3,45%
Aero Club d'Italia	AeCI	0	0,00%	0	0,00%		0	0,00%
Federazione Arrampicata Sportiva Italiana	FASI	11	0,05%	0	0,00%		0	0,00%
Federazione Ciclistica Italiana	FCI	248	1,20%	17	0,75%	-0,19	21	1,17%
Federazione Ginnastica d'Italia	FIGI	192	0,93%	24	1,06%	=	24	1,34%
Federazione Italiana Bocce	FIB	93	0,45%	8	0,35%	-0,43	14	0,78%
Federazione Italiana Badminton	FIBa	12	0,06%	0	0,00%	-1,00	1	0,06%
Federazione Italiana Baseball Softball	FIBS	107	0,52%	13	0,57%	0,44	9	0,50%
Federazione Italiana Canottaggio	FIC	36	0,17%	4	0,18%	-0,56	9	0,50%
Federazione Italiana Canoa Kayak	FICK	73	0,35%	6	0,26%	0,50	4	0,22%
Federazione Italiana Cronometristi	FICr	52	0,25%	5	0,22%	-0,44	9	0,50%
Federazione Italiana Di Atletica Leggera	FIDAL	430	2,09%	80	3,53%	0,95	41	2,28%
Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia	FIDASC	6	0,03%	2	0,09%	1,00	1	0,06%
Federazione Italiana Danza Sportiva	FIDS	385	1,87%	14	0,62%	-0,36	22	1,23%
Federazione Italiana Golf	FIG	195	0,95%	23	1,02%	0,15	20	1,11%
Federazione Italiana Giuoco Calcio	FIGC	11.733	56,96%	1.367	60,33%	0,42	966	53,82%
Federazione Italiana Giuoco Handball	FIGH	88	0,43%	9	0,40%	0,29	7	0,39%
Federazione Italiana Giuoco Squash	FIGS	19	0,09%	1	0,04%	-0,80	5	0,28%
Federazione Italiana Hockey	FIH	107	0,52%	5	0,22%	0,67	3	0,17%
Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali	FIJKAM	217	1,05%	18	0,79%	0,50	12	0,67%
Federazione Italiana Motonautica	FIM	39	0,19%	12	0,53%	11,00	1	0,06%
Federazione Italiana Nuoto	FIN	257	1,25%	26	1,15%	0,37	19	1,06%
Federazione Italiana Pallacanestro	FIP	894	4,34%	75	3,31%	0,25	60	3,34%
Federazione Italiana Pallavolo	FIPav	813	3,95%	101	4,46%	-0,11	113	6,30%
Federazione Italiana Pesistica	FIPe	34	0,17%	1	0,04%	-0,75	4	0,22%
Federazione Italiana Pentathlon Moderno	FIPM	53	0,26%	2	0,09%	=	2	0,11%
Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee	FIPSAS	181	0,88%	18	0,79%	-0,28	25	1,39%
Federazione Italiana Rugby	FIR	287	1,39%	36	1,59%	-0,05	38	2,12%
Federazione Italiana Scherma	FIS	77	0,37%	10	0,44%	-0,17	12	0,67%
Federazione Italiana Sport Biliardo e Bowling	FISBB	146	0,71%	0	0,00%		7	11,67%
Federazione Italiana Sport Equestri	FISE	826	4,01%	69	3,05%	0,50	46	2,56%
Federazione Italiana Sport del Ghiaccio	FISG	57	0,28%	1	0,04%	-0,86	7	0,39%
Federazione Italiana Sport Invernali	FISI	38	0,18%	2	0,09%	-0,71	7	0,39%
Federazione Italiana Sport Rotellistici	FISR	161	0,78%	16	0,71%	#DIV/0!	0	0,00%
Federazione Italiana Surf Sci Nautico Wakeboard	FISSW	14	0,07%	8	0,35%	1,67	3	0,17%
Federazione Italiana Tennis e Padel	FITP	1.105	5,36%	118	5,21%	0,44	82	4,57%
Federazione Italiana Taekwondo	FITa	15	0,07%	1	0,04%	-0,67	3	0,17%
Federazione Italiana Tiro con l'Arco	FITArco	83	0,40%	4	0,18%	-0,60	10	0,56%
Federazione Italiana Tiro A Volo	FITAV	25	0,12%	1	0,04%	-0,75	4	0,22%
Federazione Italiana Tennis Tavolo	FITeT	79	0,38%	3	0,13%	-0,75	12	0,67%
Federazione Italiana Triathlon	FITri	69	0,34%	5	0,22%	0,25	4	0,22%
Federazione Italiana Vela	FIV	121	0,59%	8	0,35%	0,60	5	0,28%
Federazione Motociclistica Italiana	FMI	121	0,59%	6	0,26%	-0,71	21	1,17%
Federazione Medico Sportiva Italiana	FMSI	77	0,37%	6	0,26%	0,20	5	0,28%
Federazione Pugilistica Italiana	FPI	597	2,90%	69	3,05%	-0,01	70	3,90%
Unione Italiana Tiro a Segno	UITS	59	0,29%	15	0,66%	0,25	12	0,67%
TOTALI		20.597		2.266			1.795	

tabella 4 - Federazioni Sportive Nazionali, fascicoli 2014-2023 e confronto fascicoli 2023-2022




grafico 4 - Federazioni Sportive Nazionali, fascicoli 2014-2023 e confronto fascicoli 2023-2022

La **tabella 5** e la corrispondente rappresentazione grafica (**grafico 5**) illustrano, invece, i medesimi dati, ma relativi alle Procure Federali delle Discipline Sportive Associate.

Discipline Sportive Associate		TOTALE FASCICOLI 2014 - 2023		2023			2022	
		n.	%	n.	% sul totale	% rispetto anno 2022	n.	% sul totale
Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso	FICSF	11	1,73%	3	6,52%	50,00%	2	3,33%
Federazione Cricket Italiana	FCrI	8	0,00%	8	17,39%	#DIV/0!	0	0,00%
Federazione Italiana Dama	FID	17	2,81%	4	8,70%	300,00%	1	1,67%
Federazione Italiana Di American Football	FIDAF	68	12,53%	10	21,74%	25,00%	8	13,33%
Federazione Italiana Gioco Bridge	FIGB	148	31,10%	4	8,70%	-71,43%	14	23,33%
Federazione Italiana Giochi E Sport Tradizionali	FIGEST	0	0,00%	0	0,00%	#DIV/0!	0	0,00%
Federazione Italiana Kick Boxing Muay thai savate e Shoot boxe	FEDERKOMBAT	22	4,54%	1	2,17%	=	1	1,67%
Federazione Italiana Palla Pugno	FIPaP	5	1,08%	0	0,00%	#DIV/0!	0	0,00%
Federazione Italiana Palla Tamburello	FIPT	6	0,22%	5	10,87%	400,00%	1	1,67%
Federazione Italiana Rafting	FIRaft	7	1,51%	0	0,00%	-100,00%	1	1,67%
Federazione Italiana Sport Orientamento	FISO	4	0,86%	0	0,00%	-100,00%	1	1,67%
Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo	FITDS	75	16,20%	0	0,00%	-100,00%	7	11,67%
Federazione Italiana Turismo Equestre TREC-ANTE	FITETREC-ANTE	68	12,96%	8	17,39%	-27,27%	11	18,33%
Federazione Italiana Twirling	FITw	6	1,08%	1	2,17%	#DIV/0!	0	0,00%
Federazione Italiana Wushu - Kung fu	FIWuK	2	0,43%	0	0,00%	#DIV/0!	0	0,00%
Federazione Scacchistica Italiana	FSI	62	12,96%	2	4,35%	-66,67%	6	10,00%
		509		46			53	

tabella 5 - Discipline Sportive Associate, fascicoli 2014-2023 e confronto fascicoli 2023-2022




grafico 5 - Discipline Sportive Associate, fascicoli 2014-2023 e confronto fascicoli 2023-2022

3.2 - Corrispondenza ricevuta dalla Procura Generale dello Sport (segnalazioni, esposti, denunce)

Nell'anno 2023 il numero delle segnalazioni, degli esposti e delle denunce pervenute alla Procura Generale dello Sport, ha registrato un incremento del 49,64 per cento - pari a n. 69 (sessantanove) unità - rispetto all'anno 2022.

L'Ufficio di Segreteria della Procura Generale dello Sport ha ricevuto, infatti - tramite raccomandata, e-mail o PEC - n. 208 (duecentotto) tra segnalazioni, esposti e denunce, rispetto alle n. 139 (centotrentanove) dell'anno 2022.

La **tabella 6**, nella quale è indicato anche il totale complessivo registrato nel periodo 2014 - 2023, illustra quanto sopra. La rappresentazione grafica (**grafico 6**) mette a confronto i dati degli anni 2023 e 2022.

CORRISPONDENZA	TOTALE 2014-2023	2023		2022
Soggetti affiliati e tesserati	n.	n.	≠ anno preced.	n.
	831	208	69	139

tabella 6 - Corrispondenza (segnalazioni, esposti, denunce)




grafico 6 - Corrispondenza (segnalazioni, esposti, denunce)

3.3 - Discipline sportive interessate

Nella **tabella 7** (per le Federazioni Sportive Nazionali) e nella **tabella 8** (per le Discipline Sportive Associate) sono rappresentate con i colori **verde** e **rosso** la presenza e l'assenza di procedimenti iscritti dalle Procure Federali nell'anno 2023 con riferimento alla disciplina sportiva promossa, regolata e sviluppata dalle Associazioni di riferimento, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

Per ciò che riguarda le Federazioni Sportive Nazionali, risultano aver iscritto almeno un procedimento riferito alla singola disciplina sportiva indicata, il 93 per cento delle Procure Federali. Il restante 7 per cento è costituito da quelle di: Aero Club d'Italia (AeCI), Federazione Italiana Badminton (FIBa) e Federazione Italiana Sport Biliardo e Bowling (FISBB).

Per ciò che riguarda le Discipline Sportive Associate, risultano aver iscritto almeno un procedimento riferito alla singola disciplina sportiva indicata, il 62,5 per cento delle Procure Federali. Il restante 37,5 per cento è costituito da quelle di: Federazione Italiana Giochi E Sport Tradizionali (FIGEST), Federazione Italiana Palla Pugno (FIPaP), Federazione Italiana Rafting (FIRaft), Federazione Italiana Sport Orientamento (FISO), Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo (FITDS) e Federazione Italiana Wushu - Kung fu (FIWuK).

ISCRIZIONE PROCEDIMENTI 2023		
Federazioni Sportive Nazionali		2023
Automobile Club d'Italia	ACI Sport	
Aero Club d'Italia	AeCI	
Federazione Arrampicata Sportiva Italiana	FASI	
Federazione Ciclistica Italiana	FCI	
Federazione Ginnastica d'Italia	FGI	
Federazione Italiana Bocce	FIB	
Federazione Italiana Badminton	FIBa	
Federazione Italiana Baseball Softball	FIBS	
Federazione Italiana Canottaggio	FIC	
Federazione Italiana Canoa Kayak	FICK	
Federazione Italiana Cronometristi	FICr	
Federazione Italiana Di Atletica Leggera	FIDAL	
Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia	FIDASC	
Federazione Italiana Danza Sportiva	FIDS	
Federazione Italiana Golf	FIG	
Federazione Italiana Giuoco Calcio	FIGC	
Federazione Italiana Giuoco Handball	FIGH	
Federazione Italiana Gioco Squash	FIGS	
Federazione Italiana Hockey	FIH	
Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali	FIJLKAM	
Federazione Italiana Motonautica	FIM	
Federazione Italiana Nuoto	FIN	
Federazione Italiana Pallacanestro	FIP	
Federazione Italiana Pallavolo	FIPav	
Federazione Italiana Pesistica	FIPe	
Federazione Italiana Pentathlon Moderno	FIPM	
Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee	FIPSAS	
Federazione Italiana Rugby	FIR	
Federazione Italiana Scherma	FIS	
Federazione Italiana Sport Biliardo e Bowling	FISBB	
Federazione Italiana Sport Equestri	FISE	
Federazione Italiana Sport del Ghiaccio	FISG	
Federazione Italiana Sport Invernali	FISI	
Federazione Italiana Sport Rotellistici	FISR	
Federazione Italiana Surf Sci Nautico Wakeboard	FISSW	
Federazione Italiana Tennis e Padel	FITP	
Federazione Italiana Taekwondo	FITa	
Federazione Italiana Tiro con l'Arco	FITArco	
Federazione Italiana Tiro A Volo	FITAV	
Federazione Italiana Tennis Tavolo	FITeT	
Federazione Italiana Triathlon	FITri	
Federazione Italiana Vela	FIV	
Federazione Motociclistica Italiana	FMI	
Federazione Medico Sportiva Italiana	FMSI	
Federazione Pugilistica Italiana	FPI	
Unione Italiana Tiro a Segno	UIITS	
	TOTALI	43 su 46 3 su 46

tabella 7 - Federazioni Sportive Nazionali, discipline sportive interessate

ISCRIZIONE PROCEDIMENTI 2023		
Discipline Sportive Associate		2023
Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso	FICSF	■
Federazione Cricket Italiana	FCrI	■
Federazione Italiana Dama	FID	■
Federazione Italiana Di American Football	FIDAF	■
Federazione Italiana Gioco Bridge	FIGB	■
Federazione Italiana Giochi E Sport Tradizionali	FIGEST	■
Federazione Italiana Kick Boxing Muay thai savate e Shoot boxe	FEDERKOMBAT	■
Federazione Italiana Palla Pugno	FIPaP	■
Federazione Italiana Palla Tamburello	FIPT	■
Federazione Italiana Rafting	FIRaft	■
Federazione Italiana Sport Orientamento	FISO	■
Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo	FITDS	■
Federazione Italiana Turismo Equestre TREC-ANTE	FITETREC-ANTE	■
Federazione Italiana Twirling	FITw	■
Federazione Italiana Wushu - Kung fu	FIWuK	■
Federazione Scacchistica Italiana	FSI	■
TOTALI		10 su 16 6 su 16

tabella 8 - Discipline Sportive Associate, discipline sportive interessate

3.4 - Procedimenti per abusi e/o molestie sessuali e pedofilia

Proseguendo nell'andamento dell'anno 2022, anche nell'anno 2023, il numero complessivo dei procedimenti iscritti dalle Procure Federali delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, con riferimento ai reati di abusi e/o molestie sessuali e pedofilia, risulta essere aumentato rispetto all'anno precedente e notevolmente.

L'incremento, infatti, risulta essere dell'80 per cento per quanto riguarda i procedimenti iscritti per tali reati dalle Procure Federali delle Federazioni Sportive Nazionali e del 100 per cento per quanto riguarda quelli iscritti dalle Procure Federali delle Discipline Sportive Associate.

La **tabella 9** illustra il totale di tali procedimenti, iscritti dalle Procure Federali delle Federazioni Sportive Nazionali nel periodo 2014-2023, nonché di quelli iscritti negli anni 2023 e 2022 e il confronto tra questi due anni. La rappresentazione grafica (**grafico 9**) mette a confronto i dati degli anni 2023 e 2022.

ABUSI E MOLESTIE SESSUALI - PEDOFILIA		TOTALI 2014 - 2023	2023	2022
Federazioni Sportive Nazionali		n.	n.	n.
Federazione Ciclistica Italiana	FCI	2	1	0
Federazione Ginnastica d'Italia	FGI	3	0	0
Federazione Italiana Baseball Softball	FIBS	4	0	0
Federazione Italiana Canottaggio	FIC	2	1	0
Federazione Italiana Di Atletica Leggera	FIDAL	1	0	0
Federazione Italiana Danza Sportiva	FIDS	2	0	0
Federazione Italiana Golf	FIG	1	1	0
Federazione Italiana Giuoco Calcio	FIGC	38	6	7
Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali	FIJLKAM	4	0	0
Federazione Italiana Nuoto	FIN	4	0	1
Federazione Italiana Pallacanestro	FIP	7	2	0
Federazione Italiana Pallavolo	FIPav	26	9	3
Federazione Italiana Pesistica	FIPE	2	0	1
Federazione Italiana Rugby	FIR	2	1	0
Federazione Italiana Scherma	FIS	8	3	1
Federazione Italiana Sport Equestri	FISE	29	6	3
Federazione Italiana Sport Invernali	FISI	3	0	2
Federazione Italiana Sport Rotellistici	FISR	3	3	0
Federazione Italiana Tennis e Padel	FITP	5	2	0
Federazione Italiana Tiro con l'Arco	FITArco	3	0	1
Federazione Italiana Tennis Tavolo	FITeT	1	0	0
Federazione Italiana Vela	FIV	2	1	0
Federazione Medico Sportiva Italiana	FMSI	2	0	1
Federazione Pugilistica Italiana	FPI	1	0	0
TOTALI		155	36	20

*tabella 9 - Federazioni Sportive Nazionali,
procedimenti per abusi e/o molestie sessuali e pedofilia*




grafico 9 - Federazioni Sportive Nazionali, procedimenti per abusi e/o molestie sessuali e pedofilia

La **tabella 10** illustra, invece, i dati relativi a tali procedimenti, iscritti dalle Procure Federali delle Discipline Sportive Associate. La rappresentazione grafica (**grafico 10**) mette a confronto i dati degli anni 2023 e 2022.

ABUSI E MOLESTIE SESSUALI - PEDOFILIA		TOTALI 2014 - 2023	2023	2022
Discipline Sportive Associate		n.	n.	n.
Federazione Italiana Kick Boxing Muay thai savate e Shoot boxe	FEDERKOMBAT	1	0	0
Federazione Italiana Palla Pugno	FIPaP	1	0	0
Federazione Italiana Palla Tamburello	FIPT	2	1	1
Federazione Italiana Turismo Equestre TREC-ANTE	FITETREC-ANTE	3	1	0
Federazione Scacchistica Italiana	FSI	3	0	0
TOTALI		10	2	1

tabella 10 - Discipline Sportive Associate, procedimenti per abusi e/o molestie sessuali e pedofilia




grafico 10 - Discipline Sportive Associate, procedimenti per abusi e/o molestie sessuali e pedofilia

3.5 - Procedimenti per illeciti e/o 'matchfixing'

Il numero complessivo dei procedimenti iscritti con riferimento ai fenomeni di illeciti e/o 'matchfixing' (dove per 'matchfixing' si intende l'alterazione o la manipolazione di una competizione sportiva per finalità che possono essere legate alle scommesse) risulta essere diminuito rispetto a quello dell'anno 2022.

Come illustrato nella **tabella 11**, si è registrata una riduzione di n. 3 (tre) unità dei procedimenti iscritti dalle Procure Federali delle Federazioni Sportive Nazionali, corrispondente al 21 per cento. La rappresentazione grafica (**grafico 11**) mette a confronto i dati degli anni 2023 e 2022.

MATCH FIXING		TOTALI 2014 - 2023	2023	2022
Federazioni Sportive Nazionali		n.	n.	n.
Federazione Italiana Giuoco Calcio	FIGC	183	10	14
Federazione Italiana Pallacanestro	FIP	7	0	0
Federazione Italiana Pallavolo	FIPav	4	0	0
Federazione Italiana Sport Rotellistici	FISR	1	0	0
Federazione Italiana Tennis e Padel	FITP	2	1	0
Federazione Italiana Tennis Tavolo	FITeT	4	0	0
TOTALI		201	11	14

tabella 11 - Federazioni Sportive Nazionali, procedimenti per illeciti e/o 'matchfixing'




grafico 11 - Federazioni Sportive Nazionali, procedimenti per illeciti e/o 'matchfixing'

Anche per quanto riguarda i procedimenti iscritti dalle Procure Federali delle Discipline Sportive Associate, come rappresentato nella **tabella 12**, si è registrata una riduzione (da n. 1 procedimento iscritto nell'anno 2022 a nessun procedimento iscritto nell'anno 2023). La rappresentazione grafica (**grafico 12**) mette a confronto i dati degli anni 2023 e 2022.

MATCH FIXING		TOTALI 2014 - 2023	2023	2022
Discipline Sportive Associate		n.	n.	n.
Federazione Italiana Kick Boxing Muay thai savate e Shoot boxe	FEDERKOMBAT	1	0	0
Federazione Italiana Turismo Equestre TREC-ANTE	FITETREC-ANTE	1	0	1
Federazione Scacchistica Italiana	FSI	1	0	0
TOTALI		3	0	1

tabella 12 - Discipline Sportive Associate, procedimenti per illeciti e/o 'matchfixing'




grafico 12 - Discipline Sportive Associate, procedimenti per illeciti e/o 'matchfixing'

3.6 - Specifiche comunicazioni della Procura Generale dello Sport alle Procure Federali

Nell'anno 2023, il numero delle specifiche comunicazioni, relativamente ai procedimenti iscritti, inviate dalla Procura Generale dello Sport alle Procure Federali delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, risulta essere più che raddoppiato rispetto all'anno 2022: infatti, nell'anno 2022 tali comunicazioni erano state n. 114 (centoquattordici) e nell'anno di riferimento della presente Relazione n. 232 (duecentotrentadue) nell'anno 2023.

La **tabella 13** illustra il totale di tali comunicazioni, per quanto riguarda le Procure Federali delle Federazioni Sportive Nazionali, nel periodo 2014-2023, nonché il dettaglio degli anni 2023 e 2022. La rappresentazione grafica (**grafico 13**) mette a confronto i dati degli anni 2023 e 2022.

SPECIFICHE COMUNICAZIONI		TOTALI 2014 - 2023	2023	2022
Federazioni Sportive Nazionali		n.	n.	n.
Automobile Club d'Italia	ACI Sport	18	4	3
Aero Club d'Italia	AeCI	2	0	0
Federazione Arrampicata Sportiva Italiana	FASI	2	0	0
Federazione Ciclistica Italiana	FCI	25	5	0
Federazione Ginnastica d'Italia	FGI	15	4	4
Federazione Italiana Bocce	FIB	6	0	0
Federazione Italiana Badminton	FIBa	7	0	0
Federazione Italiana Baseball Softball	FIBS	27	8	0
Federazione Italiana Canottaggio	FIC	5	1	1
Federazione Italiana Canoa Kayak	FICK	21	1	2
Federazione Italiana Cronometristi	FICr	5	1	1
Federazione Italiana Di Atletica Leggera	FIDAL	36	5	8
Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia	FIDASC	4	1	0
Federazione Italiana Danza Sportiva	FIDS	22	0	0
Federazione Italiana Golf	FIG	40	2	1
Federazione Italiana Giuoco Calcio	FIGC	326	51	34
Federazione Italiana Giuoco Handball	FIGH	15	0	0
Federazione Italiana Gioco Squash	FIGS	10	0	4
Federazione Italiana Hockey	FIH	5	1	0
Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali	FIJLKAM	25	0	0
Federazione Italiana Motonautica	FIM	5	1	0
Federazione Italiana Nuoto	FIN	26	6	1
Federazione Italiana Pallacanestro	FIP	24	4	2
Federazione Italiana Pallavolo	FIPav	41	8	4
Federazione Italiana Pesistica	FIPe	4	1	0
Federazione Italiana Pentathlon Moderno	FIPM	10	1	0
Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee	FIPSAS	17	5	1
Federazione Italiana Rugby	FIR	52	4	5
Federazione Italiana Scherma	FIS	12	1	5
Federazione Italiana Sport Biliardo e Bowling	FISBB	13	0	1
Federazione Italiana Sport Equestri	FISE	101	8	9
Federazione Italiana Sport del Ghiaccio	FISG	17	5	2
Federazione Italiana Sport Invernali	FISI	7	0	1
Federazione Italiana Sport Rotellistici	FISR	22	5	0
Federazione Italiana Surf Sci Nautico e Wakeboard	FISSW	3	2	1
Federazione Italiana Tennis e Padel	FITP	88	28	7
Federazione Italiana Taekwondo	FITa	6	2	1
Federazione Italiana Tiro con l'Arco	FITArco	10	0	0
Federazione Italiana Tiro A Volo	FITAV	6	0	1
Federazione Italiana Tennis Tavolo	FITeT	16	1	1
Federazione Italiana Triathlon	FITri	8	0	0
Federazione Italiana Vela	FIV	17	3	1
Federazione Motociclistica Italiana	FMI	4	0	1
Federazione Medico Sportiva Italiana	FMSI	17	1	0
Federazione Pugilistica Italiana	FPI	36	6	5
Unione Italiana Tiro a Segno	UIITS	22	10	4
TOTALI		1.200	186	111

tabella 13 - Federazioni Sportive Nazionali, specifiche comunicazioni




grafico 13 - Federazioni Sportive Nazionali, specifiche comunicazioni

L'incremento percentuale, relativamente alle comunicazioni inviate alle Procure Federali delle Federazioni Sportive Nazionali, risulta essere del 68 per cento.

La **tabella 14** e la rappresentazione grafica (**grafico 14**), invece, illustrano le comunicazioni inviate alle Procure Federali delle Discipline Sportive Associate.

SPECIFICHE COMUNICAZIONI		TOTALI 2014 - 2023	2023	2022
Discipline Sportive Associate		n.	n.	n.
Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso	FICSF	1	0	0
Federazione Cricket Italiana	FCri	3	2	1
Federazione Italiana Dama	FID	1	0	0
Federazione Italiana Di American Football	FIDAF	8	2	0
Federazione Italiana Gioco Bridge	FIGB	16	2	0
Federazione Italiana Giochi E Sport Tradizionali	FIGEST	1	0	0
Federazione Italiana Kick Boxing Muay thai savate e Shoot boxe	FEDERKOMBAT	7	0	0
Federazione Italiana Palla Pugno	FIPaP	2	0	0
Federazione Italiana Palla Tamburello	FIPT	14	14	0
Federazione Italiana Rafting	FIRaft	1	0	0
Federazione Italiana Sport Orientamento	FISO	4	4	0
Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo	FITDS	6	0	0
Federazione Italiana Turismo Equestre TREC-ANTE	FITETREC-ANTE	20	10	0
Federazione Italiana Twirling	FITw	10	2	1
Federazione Italiana Wushu - Kung fu	FIWuK	1	0	0
Federazione Scacchistica Italiana	FSI	20	10	1
TOTALI		115	46	3

tabella 14 - Discipline Sportive Associate, specifiche comunicazioni




grafico 14 - Discipline Sportive Associate, specifiche comunicazioni

L'incremento percentuale, invece, relativamente alle comunicazioni inviate alle Procure Federali delle Discipline Sportive Associate, risulta essere del 1.433 per cento.

Le specifiche comunicazioni, che hanno evidenziato anche aspetti di criticità - sia nell'utilizzo della "Piattaforma Informatica 'Sistema di Giustizia Sportiva'", sia nella gestione dei procedimenti -, hanno riguardato i seguenti argomenti:

- utilizzo della "Piattaforma Informatica 'Sistema di Giustizia Sportiva'" -

- richiamo al rispetto scrupoloso degli stati;
- richiamo alla tempestività nel caricamento degli atti;
- richiamo al caricamento completo degli atti;
- richiamo relativamente al fatto che il procedimento deve essere iscritto sulla "Piattaforma Informatica 'Sistema di Giustizia Sportiva'" in un periodo temporalmente antecedente all'inizio dell'effettuazione delle indagini da parte dell'Ufficio del Procuratore Federale;

- termini delle indagini del procedimento -

- in presenza di atti richiesti alla competente Autorità Giudiziaria - direttamente o tramite la Procura Generale dello Sport - e in mancanza di un riscontro ovvero in presenza di un riscontro negativo o interlocutorio, invito a definire il procedimento qualora i termini per le indagini siano spirati, nel rispetto dei termini previsti dal Codice della Giustizia Sportiva, come recepiti dai Regolamenti di Giustizia federali;
- successivamente alla richiesta di 1^a e/o 2^a proroga del termine delle indagini, invito a trasmettere gli atti di indagine compiuti in quanto non presenti sulla "Piattaforma Informatica 'Sistema di Giustizia Sportiva'", rammentando il carattere di eccezionalità previsto per la concessione della 2^a proroga, a norma del Codice della Giustizia Sportiva;
- richiamo al rispetto scrupoloso dei termini contenuti nel Codice della Giustizia Sportiva e recepiti nei Regolamenti di Giustizia federali;

- richiamo al rispetto scrupoloso dei termini relativi alla proposizione dell'intendimento di archiviazione, della comunicazione di conclusione delle indagini con intendimento di deferimento ovvero del deferimento, al fine di non compromettere le attività svolte dalle Procure Federali - tra cui l'utile esercizio dell'azione disciplinare - e dalla Procura Generale dello Sport;
- invito alla definizione del procedimento stante la scadenza dei termini previsti dal Codice della Giustizia Sportiva e recepiti nei Regolamenti di Giustizia federali ovvero della remissione in termini concessa;
- rigetto della richiesta di proroga del termine delle indagini, perchè già concluse e formalizzate con la comunicazione di conclusione delle indagini con intendimento di deferimento;
- in presenza di un procedimento penale iscritto dall'Autorità Giudiziaria, invito a effettuare in ogni caso le indagini di propria competenza, definendo conseguentemente il procedimento senza necessità di attendere l'acquisizione degli atti ostensibili, se i soggetti sono stati individuati o sono individuabili dall'Ufficio del Procuratore Federale;
- richiamo a una programmazione nello svolgimento delle indagini, necessaria al fine di utilizzare i giorni a disposizione nella loro totalità, evitando una concentrazione nell'imminenza della scadenza che comporti una (in realtà) evitabile richiesta di proroga;
- richiamo a non iscrivere i procedimenti a ridosso delle Festività di Natale o di fine anno, per non consumare infruttuosamente i giorni di indagine a disposizione, trattandosi di un periodo in cui, generalmente, gli Uffici di Segreteria delle Procure Federali non possono garantire la piena operatività;

- *intendimento di archiviazione* -

- non condivisione per mancanza assoluta o incompleta attività di indagine, con invito a effettuarla o completarla;
- non condivisione per discordanza delle conclusioni degli Uffici del Procuratore Federale ovvero ritenendo che le valutazioni sulle condotte dei soggetti tesserati o affiliati sottoposti alle indagini da parte di tale Ufficio dovessero essere rimesse agli Organi di Giustizia, con invito a notificare la comunicazione di conclusione delle indagini con

intendimento di deferimento e, successivamente, a esercitare l'azione disciplinare mediante atto di deferimento;

- non condivisione dell'intendimento di archiviazione e invito a notificare la comunicazione di conclusione delle indagini con intendimento di deferimento e, successivamente, a esercitare l'azione disciplinare mediante atto di deferimento, in presenza di condotte di rilevanza penale commesse da soggetti tesserati non solo se in un contesto sportivo, ma anche extra sportivo;
- richiamo all'orientamento della Procura Generale dello Sport (rappresentato più volte anche in occasione degli incontri avuti con gli Uffici del Procuratore Federale), secondo il quale nei casi di molestie e/o abusi sessuali ovvero laddove il comportamento dell'indagato presenti connotati di prevaricazione con atti di prepotenza o bullismo, non si possa condividere l'intendimento di archiviazione, salvo - ovviamente - che non venga acquisita prova certa ed incontrovertibile circa l'esclusione di qualsivoglia responsabilità in capo all'incolpando stesso;
- invito a motivare l'intendimento di archiviazione in termini specifici, dando conto dell'attività di indagine svolta, e non generali;

- applicazione consensuale di sanzioni su richiesta e adozione di impegni senza incolpazione (cd. 'patteggiamento senza incolpazione') -

- rilievi a quanto convenuto dal soggetto incolpando e dall'Ufficio del Procuratore Federale, in quanto non ritenuto congruo rispetto ai fatti contestati ovvero in quanto il procedimento, visto l'oggetto, non sia ritenuto definibile attraverso il cd. 'patteggiamento senza incolpazione';
- proposta di affiancare o commutare la sanzione concordata tra il soggetto incolpando e l'Ufficio del Procuratore Federale con una consistente nel prestare attività di collaborazione sportiva / ausilio presso una società sportiva al fine di approfondire - come soggetto attivo o passivo - i temi oggetto della contestazione;
- invito - a valere come rilievo - a concordare con il soggetto incolpando una nuova proposta che tenga conto della pluralità di condotte contestate;
- invito a riformulare la proposta in conformità della Linea Guida del 5 luglio 2023 (prot. n. 4136) - tra cui l'indicazione della sanzione

astrattamente ritenuta congrua al caso di specie e della riduzione operata nella concreta determinazione della stessa in ragione del rito premiale scelto -, i cui contenuti sono stati ribaditi nel corso degli incontri con gli Uffici del Procuratore Federale svoltisi in data 18 ottobre 2023 e 27 novembre 2023;

- richiamo all'orientamento della Procura Generale dello Sport (rappresentato più volte anche in occasione degli incontri avuti con gli Uffici del Procuratore Federale), secondo il quale nei casi di molestie e/o abusi sessuali ovvero laddove il comportamento dell'indagato presenti connotati di prevaricazione con atti di prepotenza o bullismo, non si possa prestare il consenso a una proposta di patteggiamento senza incolpazione (qualora l'Ufficio del Procuratore Federale decidesse, comunque, di concordarla con il soggetto incolpando e di sottoporla, conseguentemente all'attenzione della Procura Generale dello Sport), salvo - ovviamente - che non venga acquisita prova certa ed incontrovertibile circa l'esclusione di qualsivoglia responsabilità in capo all'incolpando stesso;

- varie -

- invito all'iscrizione di procedimenti 'a stralcio', anche per mancata collaborazione dei soggetti tesserati o affiliati, all'esito delle attività di indagine svolte e delle conclusioni dell'Ufficio del Procuratore Federale relativamente al fascicolo 'principale';
- invito alla trasmissione degli atti alla Procura Nazionale Antidoping in quanto potenzialmente di propria competenza;
- invito alla trasmissione degli atti alla competente Autorità Giudiziaria in quanto potenzialmente rilevanti per l'esercizio delle proprie funzioni;
- invito all'Ufficio del Procuratore Federale a segnalare alla Federazione Sportiva Nazionale di appartenenza dell'Ufficio la necessità di stigmatizzare le condotte delle società sportive affiliate, ricordando loro che hanno il dovere di rivolgersi tempestivamente agli Organi del sistema di giustizia sportiva e di collaborare con i predetti per la prevenzione e/o repressione di qualunque fatto di rilevanza disciplinare.

3.7 - Altre attività relative ai fascicoli

3.7.1 - Deleghe conferite ai Procuratori Nazionali dello Sport

Nella **tabella 15** sono rappresentate le deleghe conferite ai Procuratori Nazionali dello Sport nel periodo 2014-2023, nonché quelle conferite negli anni 2023 e 2022, con l'indicazione della differenza percentuale tra i due anni.

Il totale generale delle deleghe conferite ai Procuratori Nazionali dello Sport nel periodo 2014-2023 risulta essere pari a n. 10.394 (diecimilatrecentonovantaquattro), con un incremento percentuale dall'anno 2022 all'anno 2023 del 30,29 per cento, corrispondente a n. 348 (trecentoquarantotto) deleghe.

In tale tabella sono, altresì, rappresentate, analiticamente, le deleghe conferite ai Procuratori Nazionali dello Sport, negli anni 2023 e 2022, suddivise per:

- le valutazioni degli intendimenti di archiviazione proposti dagli Uffici del Procuratore Federale delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate ex articolo 47, comma 4, del Codice della Giustizia Sportiva¹;
- la formulazioni di eventuali rilievi in merito agli accordi convenuti tra i soggetti incolpandi e gli Uffici del Procuratore Federale delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate (cc.dd. 'patteggiamenti senza incolpazione') ex articolo 48 del Codice della Giustizia Sportiva²;

¹ **Art. 47 - Svolgimento delle indagini**

4. Il Procuratore federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento ai sensi dell'art. 44, comunica entro dieci giorni il proprio intendimento di procedere all'archiviazione alla Procura Generale dello Sport. Ferme le attribuzioni di questa, dispone quindi l'archiviazione con determinazione succintamente motivata.

² **Art. 48 - Applicazione consensuale di sanzioni su richiesta e adozione di impegni senza incolpazione**

1. I soggetti sottoposti a indagini possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura oppure, ove previsto dall'ordinamento federale, l'adozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti degli illeciti ipotizzati. Il Procuratore federale, prima di addivenire all'accordo, informa il Procuratore generale dello Sport, il quale entro dieci giorni può formulare rilievi.
2. L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore federale, al Presidente della Federazione, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione o degli impegni indicati, anche sulla base degli eventuali rilievi del Procuratore generale dello Sport. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni da parte del Presidente della Federazione, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.
3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva, né per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona, né per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una

- le avocazioni ex articolo 12 *quater*, comma 4, dello Statuto³, come richiamato all'articolo 51, comma 6, del Codice della Giustizia Sportiva⁴;
- le applicazioni ex articoli 46⁵ e 52, comma 2⁶, del Codice della Giustizia Sportiva;
- le partecipazioni alle udienze dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport;
- la presentazione dei ricorsi dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, autonomamente o unitamente all'Ufficio del Procuratore Federale interessato.

Come evidenziato in tale tabella, la percentuale del numero delle deleghe conferite ai Procuratori Nazionali dello Sport nell'anno 2023 risulta essere aumentata del 30,29 per cento rispetto all'anno 2022, essendo state conferite n. 1.497 (millequattrocentonovantasette) deleghe, rispetto alle n. 1.149 (millecentoquarantanove) dell'anno 2022.

competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

³ **Art. 12 *quater* - Procura Generale dello Sport**

4. *Nei casi di avvenuto superamento dei termini per la conclusione delle indagini, oppure di richiesta di proroga degli stessi, la Procura Generale dello Sport può avocare, con provvedimento motivato, l'attività inquirente non ancora conclusa. Il potere di avocazione può essere altresì esercitato nei casi in cui emerga un'omissione di attività di indagine tale da pregiudicare l'azione disciplinare e nei casi in cui l'intenzione di procedere all'archiviazione sia ritenuta irragionevole.*

⁴ **Art. 51 - Attribuzioni della Procura Generale dello Sport**

6. *La Procura generale dello sport può disporre, per atto motivato sottoscritto dal Procuratore generale, l'avocazione nei casi previsti dall'art. 12 ter dello Statuto del Coni. La motivazione deve dare conto delle ragioni specifiche per le quali la proroga del termine per le indagini del procuratore federale non appare misura adeguata ovvero della concreta omissione che espone a pregiudizio la conclusione dell'azione disciplinare o, infine, delle circostanze la cui gravità e concordanza fanno escludere la ragionevolezza dell'intendimento di procedere all'archiviazione.*

⁵ **Art. 46 - Astensione**

1. *Il Procuratore federale ha facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.*
2. *L'autorizzazione all'astensione è data dal Procuratore Generale dello Sport.*

⁶ **Art. 52 - Applicazioni di Procuratori Nazionali dello Sport in casi particolari**

2. *L'applicazione può essere altresì disposta, su richiesta del Procuratore federale interessato, quando sussistono protratte vacanze di organico ovvero specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali che, anche per la particolare complessità di determinati affari o per l'esigenza di assicurare che il loro trattamento sia eseguito a cura di persona dotata di specifiche esperienze e competenze professionali, possano compromettere l'utile esercizio dell'azione disciplinare. In tali casi, l'applicazione comporta una co-assegnazione del procedimento tra il Procuratore federale e il Procuratore Nazionale dello Sport in applicazione.*

ATTIVITÀ FASCICOLI	TOTALI 2014 - 2023	2023		2022
	n.	n.	% rispetto anno 2022	n.
DELEGHE CONFERITE AI PROCURATORI NAZIONALI DELLO SPORT	10.394	1.497	30,29%	1.149
di cui:				
- per intendimenti di archiviazione		786	25,56%	626
- per patteggiamenti senza incolpazione		657	33,54%	492
- per avocazioni (*)		11	#DIV/0!	0
- per applicazioni su richiesta del Procuratore Federale (**)		14	133,33%	6
- per la partecipazione alle udienze dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport		27	8,00%	25
- per la presentazione di ricorsi dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport		2	#DIV/0!	0
(*) ex artt. 51.6 e 52.1 Codice della Giustizia Sportiva				
(**) ex art. 52.2 Codice della Giustizia Sportiva				

tabella 15 - Deleghe conferite ai Procuratori Nazionali dello Sport

Il **grafico 15** illustra la ripartizione, per ciascun mese, delle n. 1.497 (millequattrocentonovantasette) deleghe conferite nell'anno 2023:




grafico 15 - Ripartizione per mese conferimento deleghe ai Procuratori Nazionali dello Sport

Il numero di deleghe conferite ai Procuratori Nazionali dello Sport nell'anno 2023, risulta essere, in termini assoluti, il più alto dall'inizio dell'attività della Procura Generale dello Sport, come rappresentato nella **tabella 16** e nella corrispondente rappresentazione grafica (**grafico 16**).

	TOTALI 2014 - 2023	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
n.	10.394	1.497	1.149	1.170	965	947	1.291	1.104	942	1.076	253

tabella 16 - Deleghe conferite ai Procuratori Nazionali dello Sport 2014-2023




grafico 16 - Deleghe conferite ai Procuratori Nazionali dello Sport 2014-2023

Per quanto riguarda i provvedimenti di avocazione e di applicazione su richiesta degli Uffici del Procuratore Federale, si riporta, di seguito, il dettaglio delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate interessate:

Avocazioni:

- Federazione Italiana Giuoco Calcio, n. 6
- Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, n. 2
- Federazione Italiana Palla Tamburello, n. 1
- Federazione Italiana Giuoco Squash, n. 1
- Federazione Italiana Taekwondo, n. 1

Applicazioni su richiesta:

- Federazione Italiana Di Atletica Leggera, n. 4
- Federazione Italiana Vela, n. 3
- Federazione Italiana Sport Equestri, n. 2
- Federazione Italiana Surf Sci Nautico e Wakeboard, n. 2
- Federazione Ginnastica d'Italia, n. 1
- Federazione Italiana Pallacanestro, n. 1

Per quanto riguarda i ricorsi dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, la Procura Generale dello Sport, nell'anno 2023, ha presentato n. 4 (quattro) ricorsi, di cui n. 3 (tre) congiuntamente all'Ufficio del Procuratore Federale interessato.

Inoltre, la Procura Generale dello Sport - con il sottoscritto e/o un Procuratore Nazionale dello Sport specificatamente delegato - ha garantito una totale partecipazione dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, ritenendolo doveroso per rispetto verso il Presidente e i Componenti di tale Organismo e in ragione del ruolo di più generale garanzia di legalità rivestito dalla Procura Generale dello Sport - che travalica la riconducibilità al singolo procedimento o il mero riferimento alla giustizia disciplinare sportiva - non solo per le materie strettamente disciplinari o concernenti soggetti destinatari delle norme disciplinari previste dal Codice della Giustizia Sportiva o dai singoli Regolamenti di Giustizia delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate, ma per la loro totalità.

3.7.2 - Attività dell'Ufficio di Segreteria sui procedimenti in corso

3.7.2.1 - Segnalazione dei procedimenti non definiti

In spirito di fattiva collaborazione con gli Uffici del Procuratore Federale, l'Ufficio di Segreteria della Procura Generale dello Sport, dopo aver monitorato la Piattaforma Informatica con cadenza trimestrale, ha segnalato ai competenti Uffici del Procuratore Federale i procedimenti non definiti alla data del 31 dicembre 2022.

Gli Uffici del Procuratore Federale sono stati, conseguentemente, invitati a definire i procedimenti in sospeso, con celerità.

3.7.2.2 - Sospensione feriale dei termini

Sempre in spirito di fattiva collaborazione con gli Uffici del Procuratore Federale, l'Ufficio di Segreteria della Procura Generale dello Sport ha monitorato la situazione relativa alla cd. 'sospensione feriale dei termini': a) richiedendo, durante la prima settimana del mese di giugno, la conferma di una previsione normativa o, in caso contrario, l'indicazione dell'articolo di riferimento ovvero la trasmissione di copia della deliberazione - sostitutiva della previsione normativa - assunta dal Consiglio Federale ovvero dal Presidente Federale in via d'urgenza; b) sollecitando, l'ultima settimana del mese di luglio, gli Uffici che non avessero fornito un riscontro; c) comunicando, la prima settimana del mese di agosto, agli Uffici del Procuratore Federale interessati i procedimenti nella fase delle indagini preliminari ai quali la prima settimana del mese di settembre saranno attribuiti i giorni di sospensione feriale, se presenti ovvero la mancanza di tali procedimenti; d) attribuendo, la prima settimana di settembre, i giorni di sospensione feriale e comunicando la conferma.

A tal proposito si è ritenuto doveroso chiarire, nelle comunicazioni di cui al punto a) inviate, che l'Ufficio del Procuratore Federale non è un organo di giustizia, bensì un organo inserito nel sistema della giustizia sportiva e, quindi, il 'semplice' riferimento dell'applicabilità agli organi di giustizia dei principi e delle norme generali del processo civile - come contenuto nel Codice della Giustizia Sportiva e richiamato nel Regolamento di Giustizia delle Federazioni

Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate - non consente l'automatica applicabilità della sospensione feriale dei termini ai procedimenti iscritti dallo stesso Ufficio del Procuratore Federale. Si è ritenuto, quindi, doveroso ribadire che, in mancanza di una modifica del Regolamento di Giustizia ovvero dell'assunzione di una specifica deliberazione, i termini non possono essere considerati sospesi e i procedimenti iscritti dall'Ufficio del Procuratore Federale saranno conseguentemente ed inevitabilmente esposti ad una vanificazione delle attività del suddetto Ufficio, con l'evidente rischio di una compromissione dell'utile esercizio dell'azione disciplinare.

3.8 - Attività di impulso all'attività inquirente degli Uffici del Procuratore Federale, ex articolo 12 quater, comma 3, Statuto

Sempre nell'ottica delle proprie prerogative - e secondo quanto disposto dall'articolo 12 *quater*, comma 3, 2° capoverso, dello Statuto⁷, come richiamato all'articolo 51, comma 4, del Codice della Giustizia Sportiva⁸ - la Procura Generale dello Sport, attraverso una costante e attenta attività di monitoraggio delle notizie stampa, ha invitato gli Uffici del Procuratore Federale competenti a iscrivere i relativi fascicoli sulla "Piattaforma Informatica 'Sistema di Giustizia Sportiva'".

Questo l'elenco delle Federazioni Sportive Nazionali, per numero di inviti trasmessi (in ordine alfabetico in caso di medesimo numero):

- Federazione Italiana Giuoco Calcio, n. 17
- Federazione Italiana Pallacanestro, n. 4
- Federazione Italiana Tennis e Padel, n. 3
- Federazione Ciclistica Italiana, n. 1

⁷ **Art. 12 quater - Procura Generale dello Sport**

2. (...) La Procura Generale dello Sport, anche su segnalazione di singoli tesserati e affiliati, può invitare il capo della procura federale ad aprire un fascicolo di indagine su uno o più fatti specifici.

⁸ **Art. 51 - Attribuzioni della Procura Generale dello Sport**

3. La Procura Generale dello Sport, in spirito di leale collaborazione, coopera con ciascuno dei Procuratori federali al fine di assicurare la completezza e tempestività delle rispettive indagini; a tal fine, la Procura Generale dello Sport, anche su segnalazione di singoli tesserati e affiliati, può invitare il capo della Procura federale secondo le modalità stabilite nel Regolamento di cui all'art. 12-ter dello Statuto del CONI, ad aprire un fascicolo di indagine su uno o più fatti specifici, provvedendo all'iscrizione nel registro di cui all'art. 53 del presente Codice.(...)

- Federazione Ginnastica d'Italia, n. 1
- Federazione Italiana Canoa Kayak, n. 1
- Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali, n. 1
- Federazione Italiana Nuoto, n. 1
- Federazione Italiana Sport Equestri, n. 1
- Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, n. 1
- Federazione Italiana Sport Rotellistici, n. 1
- Federazione Italiana Surf Sci Nautico e Wakeboard, n. 1
- Federazione Italiana Vela, n. 1
- Federazione Medico Sportiva Italiana, n. 2
- Federazione Pugilistica Italiana, n. 1

3.9 - Rapporti con l'Autorità Giudiziaria Ordinaria, gli Uffici Giudiziari e con altri soggetti

3.9.1 - Richieste atti ostensibili

È proseguito, anche nell'anno di riferimento della presente Relazione, il rapporto di collaborazione con le Autorità Giudiziarie, gli Uffici Giudiziari e con soggetti che svolgono funzioni di polizia giudiziaria o di accertamento amministrativo, competenti per la richiesta, ex articolo 49, comma 3 e comma 4 del Codice della Giustizia Sportiva⁹, degli atti esplicativi degli addebiti e ostensibili ai sensi dell'articolo 116, comma 1, c.p.p.¹⁰.

Le richieste sono state presentate autonomamente dalla Procura Generale dello Sport ovvero su richiesta di interessamento della predetta Procura Generale dello Sport pervenute dall'Ufficio del Procuratore Federale competente. Ciò ai fini di un completamento dell'attività inquirente ovvero per

⁹ **Art. 49 - Rapporti con l'Autorità giudiziaria**

3. Qualora il Procuratore federale ritenga che presso l'Ufficio del Pubblico ministero ovvero altre autorità giudiziarie dello Stato siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l'acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport.
4. La Procura Generale dello Sport può comunque richiedere l'acquisizione di tali atti o documenti per l'esercizio delle specifiche attribuzioni di cui al presente Codice. In caso di accoglimento della richiesta, il Procuratore Generale dello Sport trasmette copia degli atti e dei documenti ricevuti al Procuratore federale.

¹⁰ **Art. 116 – Copie, estratti e certificati**

1. Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti.

l'adozione del relativo provvedimento cautelare di sospensione dall'esercizio dell'attività compiuta dal tesserato, impedendo il rischio della reiterazione delle eventuali condotte delittuose perpetrate, nelle more della conclusione del procedimento disciplinare.

Nel caso in cui l'Autorità e/o l'Ufficio destinatario della richiesta abbia dichiarato ostensibili gli atti ma non li abbia trasmessi alla Procura Generale dello Sport, tali atti sono stati acquisiti direttamente dall'Ufficio del Procuratore Federale interessato, in quanto unico soggetto ad avere contezza integrale del fascicolo e, quindi, dei documenti rilevanti per l'indagine.

Le richieste formulate dalla Procura Generale dello Sport ex art. 49 del Codice della Giustizia Sportiva, hanno riguardato le seguenti Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate, che sono rappresentate, nel **grafico 17** (numero di richieste) e nel **grafico 17 bis** (percentuale di richieste).




grafico 17 - Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate, numero richieste presentate dalla Procura Generale dello Sport ex art. 49 del Codice della Giustizia Sportiva




grafico 17 bis - Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate, percentuale richieste presentate dalla Procura Generale dello Sport ex art. 49 del Codice Giustizia Sportiva

Le sedi dei soggetti destinatari delle richieste formulate direttamente dalla Procura Generale dello Sport (Autorità Giudiziarie, Uffici Giudiziari e soggetti che svolgono funzioni di polizia giudiziaria o di accertamento amministrativo), sono rappresentate nel **grafico 18** (per numero di richieste) e nel **grafico 18 bis** (per percentuale di richieste).




grafico 18 - Sedi soggetti destinatari delle richieste presentate dalla Procura Generale dello Sport ex art. 49 del Codice della Giustizia Sportiva (numero)




grafico 18 bis - Sedi dei soggetti destinatari delle richieste presentate dalla Procura Generale dello Sport ex art. 49 del Codice della Giustizia Sportiva (percentuale)

Per quanto riguarda i riscontri pervenuti, delle n. 54 (cinquantaquattro) richieste presentate nell'anno 2023:

- il 91 per cento (pari a n. 49 richieste) sono state riscontrate con la trasmissione degli atti ostensibili, il nulla osta al rilascio, la documentazione richiesta (ad es. sentenza o stato del procedimento

pendente) ovvero con una risposta interlocutoria (ad es. il diniego motivato dalla sussistenza del segreto investigativo);

- il 9 per cento (pari n. 5 richieste) non sono state, allo stato, riscontrate.

Il **grafico 19** rappresenta quanto appena esposto.




grafico 19 - Percentuali esiti riscontri richieste ex art. 49 del Codice della Giustizia Sportiva

Fondamentale, per ottenere tali percentuali, è stata l'opera dell'Ufficio di Segreteria della Procura Generale dello Sport, che ha costantemente monitorato lo stato delle richieste in sospeso, sollecitando un riscontro.

Inoltre, sebbene l'articolo 12 dello Statuto del CONI disponga, con riferimento al Sistema di Giustizia Sportiva, che la disciplina prevista nel predetto articolo e nei successivi articoli 12 *bis*, 12 *ter* e 12 *quater*, si applichi integralmente anche agli Enti di Promozione Sportiva solo se previsto dai rispettivi Statuti, qualora i riscontri pervenuti dalle Autorità e dagli Uffici Giudiziari abbiano mostrato un coinvolgimento dei predetti Enti di Promozione, gli atti sono stati trasmessi loro dalla Procura Generale dello Sport ai fini degli adempimenti di competenza, in spirito di fattiva collaborazione istituzionale.

3.9.2 - “Protocollo d’Intesa” tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano e la Procura Generale dello Sport

Come anticipato nella Relazione 2022 (punto 3.10.2, pag. 31), in data 11 gennaio 2023 è stato firmato - dal Procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, dal Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal sottoscritto Procuratore Generale dello Sport, alla presenza del Procuratore della Repubblica Aggiunto e Coordinatrice del “Pool fasce deboli” istituito presso la predetta Procura della Repubblica - un “Protocollo d’Intesa” a tutela dei tesserati vittime di violenza, ai fini di un’intesa volta a coordinare le attività dei soggetti firmatari quando si renda necessaria una collaborazione per la trattazione di vicende legate a reati di violenza contro la persona commessi da tesserati.

La volontà di definire un “Protocollo d’Intesa” è derivata dal continuo aumento degli episodi di abusi e molestie sessuali che stanno interessando soggetti tesserati per le Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate, anche a seguito dei contatti tra la Procura Generale dello Sport e il Procuratore della Repubblica p.t. di Roma - che hanno portato nel marzo 2015 ad una direttiva di quest’ultimo, volta a favorire una collaborazione ai fini di una tempestiva azione disciplinare - e delle interlocuzioni e accordi con il Ministero della Giustizia durante il 2021.

Inoltre, nel corso dell’anno 2023, con una lettera a firma del Presidente del CONI e del sottoscritto, è stato trasmesso a tutti i Procuratori della Repubblica presso i Tribunali dei capoluoghi di regione, lo schema del testo del “Protocollo d’Intesa” (**ALLEGATO 1**) - modificato in maniera migliorativa rispetto a quello sottoscritto con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, all’esito dell’esperienza acquisita nei mesi di applicazione -, per informarli in merito alla possibilità di una analoga sottoscrizione e con l’invito a una capillare divulgazione in ambito regionale.

Nell’anno 2023, conseguentemente, sono state gettate le basi per la sottoscrizione, nell’anno 2024, del “Protocollo d’Intesa” con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina, con la

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, con il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Perugia - in rappresentanza delle Procure della Repubblica presso i Tribunali di Perugia, Spoleto e Terni -, con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza e con la Procura Distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Trento.

4. ALTRE ATTIVITÀ

4.1- “Piattaforma Informatica ‘Sistema di Giustizia Sportiva’”

Nel corso dell'anno 2023 sono state avviate le necessarie interlocuzioni con ConiNet S.p.A. - dalla quale si è sempre ricevuta immediata collaborazione - per apportare alcune modifiche e integrazioni migliorative alla “Piattaforma Informatica ‘Sistema di Giustizia Sportiva’”.

Considerato, inoltre, che, nel corso dell'anno sono emerse alcune criticità relative all'utilizzo, da parte di alcuni Uffici del Procuratore Federale, della piattaforma, in data 25 luglio 2023 (prot. n. 4676) è stata inviata a tutti gli Uffici del Procuratore Federale una nota di promemoria relativamente agli ‘stati’ disponibili sulla “Piattaforma Informatica ‘Sistema di Giustizia Sportiva’” e alla descrizione dell'utilizzo corretto che deve esserne fatto e di quali atti devono essere caricati sotto ciascuno di essi.

Inoltre, il Segretario della Procura Generale dello Sport e Capo della Segreteria Tecnica, Dott. Luca Saccone, in spirito di fattiva collaborazione istituzionale, al fine di poter affrontare e risolvere tali criticità, ha organizzato alcuni incontri che si terranno i primi giorni dell'anno 2024, in presenza ovvero sulla piattaforma Microsoft Teams.

4.2 - “Casellario delle condanne e sanzioni sportive”

Sempre nel corso dell’anno 2023 sono proseguite le già avviate interlocuzioni con ConiNet S.p.A. per l’introduzione del “Casellario delle condanne e sanzioni sportive”.

4.3 - Rinnovo Uffici del Procuratore Federale delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate

Nel 2023 sono proseguiti i rinnovi, da parte di alcune Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate, degli Uffici del Procuratore Federale.

Sono stati nominati i Procuratori Federali delle seguenti Federazioni Sportive Nazionali / Discipline Sportive Associate:

- Aero Club d’Italia
- Federazione Italiana Gioco Bridge

Non risulta, invece, essere stato nominato l’Ufficio del Procuratore Federale della Federazione Italiana Sport Biliardo e Bowling.

4.4 - Redazione di appunti per il Presidente CONI e il Segretario Generale CONI

Anche attraverso la redazione di appunti, è stato costante e periodico l’aggiornamento fornito al Presidente del CONI e al Segretario Generale del CONI, nonché l’attività di raccordo con i vertici del CONI, nel consueto spirito di collaborazione istituzionale con i predetti.

4.5 - Attività ex art. 51, comma 5, del Codice della Giustizia Sportiva e altre comunicazioni

Come previsto dall’articolo 51, comma 5, del Codice della Giustizia Sportiva, che accorda alla Procura Generale dello Sport la facoltà di adottare ‘Linee

guida' per prevenire impedimenti o difficoltà nelle attività di indagine degli Uffici del Procuratore Federale, nell'anno 2023 è stata redatta, trasmessa e pubblicata una 'Linea guida' (**ALLEGATO 2**), avente come oggetto i suggerimenti agli Uffici del Procuratore Federale delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate per la trasmissione - alla Procura Generale dello Sport (ex art. 48, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva) e al Presidente Federale (ex art. 48, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva) - del cd. 'patteggiamento senza incolpazione' ex art. 48 del Codice della Giustizia Sportiva.

In data 12 giugno 2023 (prot. n. 3539) è stata, inoltre, inviata a tutti gli Uffici del Procuratore Federale una nota di promemoria (**ALLEGATO 3**) relativa all'entrata in vigore - in data 31 agosto 2022 e in attuazione dell'art. 8 della Legge Delega 86/2019, in materia di ordinamento sportivo e professioni sportive - del Decreto Legislativo n. 39 del 28 febbraio 2021, recante "Semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi".

4.6 - "Safeguarding Policies"

Facendo seguito allo specifico, analogo punto della Relazione 2022 (punto 4.10, pag. n. 40), nell'anno 2023 si sono svolti gli ulteriori seminari tematici sulle 'Safeguarding Policies' ai quali hanno partecipato tutte le altre Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e i relativi Uffici del Procuratore Federale, nel solco delle attività a tutela della legalità dell'ordinamento sportivo e del contrasto dei fenomeni - che, nel tempo, hanno assunto un crescente e preoccupante rilievo - delle discriminazioni di genere, violenze e molestie sessuali, della prevaricazione fisica e/o psicologica e, più in generale, della carenza di rispetto per la sensibilità delle atlete e degli atleti.

All'esito del completamento dei seminari tematici, il previsto modulo formativo (**ALLEGATO 4**) è stato messo a disposizione di tutte le Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate per una capillare divulgazione endofederale, finalizzata sia alla formazione degli atleti, dei dirigenti e tecnici e - se possibile - dei genitori, sia alla sensibilizzazione verso la necessità di un adeguato recepimento degli indirizzi del CIO su tali temi e/o all'eventuale

adozione di appositi protocolli di mutua responsabilità tra Atleti, Società Sportive e loro Dirigenti e Tecnici e, in caso di Atleti minori, genitori.

4.7- Incontri con i Procuratori Nazionali dello Sport e gli Uffici del Procuratore Federale

Nell'anno 2023 si sono continuati a svolgere i periodici incontri con tutti i componenti della Procura Generale dello Sport e dell'Ufficio di Segreteria, utili per un confronto sui procedimenti più delicati, per un commento sulle casistiche affrontate e sull'assunzione di indirizzi di natura condivisa.

Nell'anno 2023, inoltre, sono stati organizzati dall'Ufficio di Segreteria della Procura Generale dello Sport - a Roma il 18 ottobre e a Milano il 27 novembre - due incontri tra la Procura Generale dello Sport e gli Uffici del Procuratore Federale, all'esito dei quali è stato redatto l'appunto in allegato **(ALLEGATO 5)**.

4.8- Massimazione delle decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport

Nel corso dell'anno si sono svolti numerosi incontri, coordinati dal Vice Procuratore Generale dello Sport, con i Procuratori Nazionali dello Sport che si sono proposti per massimare le decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport.

A tutto l'anno 2023, su n. 189 decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport ne sono state massimate n. 149 (centoquarantanove), vale a dire una percentuale del 79 per cento.

Il **grafico 20** rappresenta quanto appena esposto.




grafico 20 - Percentuali massimazione decisioni Collegio di Garanzia dello Sport

4.9 - Altre attività

Nel corso del 2023, oltre a quelle precedentemente e analiticamente descritte, la Procura Generale dello Sport ha interloquito con la società Sportradar AG per l'individuazione dei flussi anomali di scommesse e con l'Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli per il perfezionamento del "Protocollo d'Intesa" sottoscritto in data 8 ottobre 2020.

5. LAVORO 'AGILE'

Anche per l'anno 2023 il lavoro 'agile' ha costituito una modalità lavorativa adottata, sebbene non in maniera prevalente e, anche nell'anno di riferimento della presente Relazione, i dipendenti dell'Ufficio di Segreteria della Procura Generale dello Sport che hanno scelto di usufruire di tale modalità lavorativa, sono stati pienamente in grado di svolgere le proprie mansioni al meglio, anche grazie all'utilizzo della "Piattaforma Informatica 'Sistema di Giustizia Sportiva'" e ai supporti tecnologici messi loro a disposizione.

6. TIROCINI PRESSO LA PROCURA GENERALE DELLO SPORT


Nell'anno 2023, grazie alla Convenzione stipulata in data 30 gennaio 2023 tra il Comitato Olimpico Nazionale Italiano e la Link Campus University, l'Ufficio di Segreteria della Procura Generale dello Sport si è avvalso della collaborazione, attraverso un progetto formativo individuale, di due studenti, che hanno entrambi raggiunto gli obiettivi indicati nel predetto progetto, coadiuvando il Vice Procuratore Generale dello Sport nelle attività di massimazione delle decisioni emesse dal Collegio di Garanzia dello Sport.

7. RINGRAZIAMENTI

In chiusura della presente Relazione, il sottoscritto desidera formulare i propri ringraziamenti ai Procuratori Nazionali dello Sport, per il supporto costantemente dimostrato; ai funzionari dell'Ufficio di Segreteria della Procura Generale dello Sport e al Capo della Segreteria Tecnica, per il loro impegno e il loro ausilio e supporto, costantemente profusi e manifestati; nonché a tutti coloro che si sono trovati o sono stati coinvolti nelle attività della Procura Generale dello Sport: grazie ad una costante e fattiva collaborazione e cooperazione istituzionale, è stato possibile affrontare un altro anno e affrontare le criticità.

IL PROCURATORE GENERALE dello SPORT

Ugo Taucer





PROCURA DELLA REPUBBLICA
Presso il Tribunale di **XXXXXX**



Comitato Olimpico Nazionale Italiano
Procura Generale dello Sport

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

Procura della Repubblica presso il Tribunale di **XXXXXX**

e

Comitato Olimpico Nazionale Italiano - Procura Generale dello Sport

Le parti firmatarie:

- la Procura della Repubblica presso il Tribunale di **XXXXXX**, in persona del Procuratore della Repubblica, **XXXXXX**;
- il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del Presidente, Dott. Giovanni Malagò;
- la Procura Generale dello Sport, in persona del Procuratore Generale dello Sport, Prefetto Ugo Taucer;

Premesso che

il presente Protocollo d'Intesa (di seguito anche "il Protocollo") è volto a coordinare le attività proprie dei soggetti firmatari, quando si renda necessaria la collaborazione per la trattazione di vicende legate a reati di violenza sessuale e/o abusi sessuali contro la persona, commessi - sia in ambito sportivo, che extra sportivo - da soggetti tesserati per una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata riconosciuta dal CONI o, comunque, qualora non più tesserati, per reati commessi in costanza di tesseramento;

la diversa natura dei procedimenti, penale e disciplinare sportivo, pone l'esigenza di definire procedure standardizzate di condivisione delle informazioni;

il Protocollo si articola nella cornice normativa nazionale e internazionale sulla protezione dei soggetti deboli vittime di reato;

l'avvio di un procedimento penale, per reati di violenza sessuale e/o abusi sessuali contro la persona, a carico di un soggetto tesserato o tesserato all'epoca dei fatti, per una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata riconosciuta dal CONI, rende opportuna la tempestiva valutazione circa una concomitante apertura di un procedimento disciplinare da parte della competente Procura Federale;

l'art. 116 comma 1 c.p.p. prevede che *“durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti”*;

l'art. 116 comma 2 c.p.p. prevede che *“sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice che procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento, il presidente del collegio o il giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione o la sentenza”*;

l'art. 335 c.p.p. prevede che *“1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. Nell'iscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto. 1-bis. Il pubblico ministero provvede all'iscrizione del nome della persona alla quale il reato e' attribuito non appena risultino, contestualmente all'iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico. 1-ter. Quando non ha provveduto tempestivamente ai sensi dei commi 1 e 1-bis, all'atto di disporre l'iscrizione il pubblico ministero può altresì indicare la data anteriore a partire dalla quale essa deve intendersi effettuata. 2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni. 3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta. 3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile. 3-ter. Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall'autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo”*;

l'art. 1, comma 4, di Principi di Giustizia del CONI, deliberati dal Consiglio Nazionale del CONI in data 26 ottobre 2018, prevede che *“Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabili.”*;

l'art. 12 *quater* dello Statuto del CONI, come modificato dal Consiglio Nazionale il 9 marzo 2022 con deliberazione n. 1707 e approvato con D.P.C.M. del 19 luglio 2022, prevede che *“1. Allo scopo di tutelare la legalità dell'ordinamento sportivo, è istituita, presso il CONI, in posizione di autonomia e indipendenza, la Procura Generale dello Sport con il compito di coordinare e vigilare le attività inquirenti e requirenti svolte dalle procure federali. A tal fine sono istituiti presso la Procura Generale dello Sport il Registro generale dei procedimenti in corso, il Registro delle altre notizie di illecito ed il Casellario delle condanne e sanzioni sportive”*;

l'art. 47, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, approvato dal Consiglio Nazionale con deliberazione n. 1538 del 9 novembre 2015 e con D.P.C.M. del 16 dicembre 2015, prevede che *“Il Procuratore Federale ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia.”*;

l'art. 47, comma 3, ultimo capoverso, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, approvato dal Consiglio Nazionale con deliberazione n. 1538 del 9 novembre 2015 e con D.P.C.M. del 16 dicembre 2015, prevede che *“Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.”*;

l'art. 49 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, approvato dal Consiglio Nazionale con deliberazione n. 1538 del 9 novembre 2015 e con D.P.C.M. del 16 dicembre 2015, dispone che: *“3. Qualora il Procuratore Federale ritenga che presso l'Ufficio del Pubblico Ministero ovvero altre Autorità Giudiziarie dello Stato siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l'acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport. 4. La Procura Generale dello Sport può comunque richiedere l'acquisizione di tali atti o documenti per l'esercizio delle specifiche attribuzioni di cui al presente Codice. In caso di accoglimento della richiesta, il Procuratore Generale dello Sport trasmette copia degli atti e dei documenti ricevuti al Procuratore federale.”*;

l'art. 53 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, approvato dal Consiglio Nazionale con deliberazione n. 1538 del 9 novembre 2015 e con D.P.C.M. del 16 dicembre 2015, dispone che: *“6. Il CONI predispone la piattaforma informatica unica per la gestione dei fascicoli dei procedimenti disciplinari”*;

l'art. 5 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura Generale dello Sport, approvato dal Consiglio Nazionale il 15 luglio 2014 e modificato dalla Giunta Nazionale con deliberazione n. 44 del 23 febbraio 2021, prevede che: *“1. Ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 53 del Codice della Giustizia Sportiva, presso la Procura Generale dello Sport sono istituiti e custoditi, anche con modalità informatiche, il registro generale dei procedimenti in corso presso ciascun ufficio del procuratore federale, il registro generale delle altre notizie di illecito e il casellario delle condanne e sanzioni sportive. 2. I registri sono tenuti secondo le modalità informatiche stabilite con circolare del Segretario Generale del CONI, sentito il Procuratore Generale dello Sport”*;

l'art. 10 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura Generale dello Sport, approvato dal Consiglio Nazionale il 15 luglio 2014 e modificato dalla Giunta Nazionale con deliberazione n. 44 del 23 febbraio 2021, prevede, al comma 1, che ai sensi dell’art. 12 *quater* comma 2 dello Statuto del CONI, ciascun Procuratore Federale è tenuto a presentare alla Procura Generale dello Sport una relazione periodica sull’attività della Procura Federale e su ogni procedimento pendente in fase d’indagine e dibattimentale e, al comma 3, che entro il 30 gennaio di ogni anno, il Procuratore Generale dello Sport trasmetta al Presidente del CONI una relazione annuale riepilogativa dell’attività di coordinamento e vigilanza svolta dalla Procura Generale dello Sport;

l'art. 13 lett. a) del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura Generale dello Sport, approvato dal Consiglio Nazionale il 15 luglio 2014 e modificato dalla Giunta Nazionale con deliberazione n. 44 del 23 febbraio 2021, in tema di *“attività compiute di cui al comma 8 dell’art. 51 del Codice della Giustizia Sportiva”* e in particolare della documentazione raccolta e conservata, recita che *“tale documentazione è analitica invece che sintetica ogni qual volta la Procura Federale: a) nel corso della propria attività prenda notizia di fatti rilevanti anche per l’Ufficio del Pubblico Ministero; b) compia attività riguardanti componenti del Consiglio Nazionale del CONI; c) rilevi un danno di notevole entità per il CONI”*;

Considerato che

l’Ordinamento Giuridico Sportivo è improntato ai principi di lealtà, correttezza e probità e a essi si devono conformare le condotte di tutti i soggetti che in esso operano;

il Codice di Comportamento Sportivo del CONI, deliberato dal Consiglio Nazionale il 30 ottobre 2012, specifica i doveri fondamentali, obbligatori e inderogabili di disciplina sportiva, di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto

comunque riferibile all'attività sportiva, il divieto di alterazione dei risultati sportivi, il divieto di doping e di altre forme di nocimento alla salute, il principio di non violenza, il principio di non discriminazione, il divieto di dichiarazioni lesive della reputazione altrui, il dovere di riservatezza ed il principio di imparzialità e che la loro violazione costituisce un grave inadempimento;

appare necessario e opportuno che vi sia contestualità tra lo svolgimento del procedimento penale avanti gli Organi di Giustizia Ordinaria e l'eventuale procedimento disciplinare avanti gli Organi di Giustizia Sportiva;

tale contestualità può essere realizzata solo con la collaborazione delle parti firmatarie del Protocollo al fine di evitare ulteriori situazioni di disagio della vittima di reato che il Protocollo mira a favorire;

**tutto ciò premesso e considerato
le parti firmatarie convengono di stipulare il Protocollo**

ART. 1

Le premesse e le considerazioni iniziali fanno parte integrante del Protocollo che ha la finalità di regolamentare al meglio e nel rispetto delle competenze proprie di ciascuna Procura le modalità operative di acquisizione di informazioni e di documentazione.

ART. 2

La tempestiva conoscenza da parte della Procura Generale dello Sport dell'esistenza di procedimenti penali a carico di tesserati ad una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata riconosciuta dal CONI che abbiano ad oggetto reati di violenza sessuale e/o abusi sessuali contro la persona, assicura una maggior tutela della vittima da possibili reiterazioni del fatto reato.

ART. 3

Il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di **XXXXXX**, allorquando gli atti di un procedimento penale avente a oggetto reati di violenza sessuale e/o abusi sessuali contro la persona, siano ostensibili, a seguito

dell'esecuzione di misura cautelare ovvero di inoltro dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p., qualora ritenga che il soggetto indagato possa essere un soggetto tesserato per una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata riconosciuta dal CONI ovvero che, anche se il soggetto non sia più tesserato, che il reato sia stato commesso in costanza di tesseramento di tale soggetto, indipendentemente dal contesto, anche extra sportivo, nel quale possa essersi consumato il reato, ne informa tempestivamente la Procura Generale dello Sport, fornendole tutte le informazioni sul soggetto e sul reato.

A tal fine, il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale **XXXXXX** può chiedere alla Procura Generale dello Sport informazioni sul tale soggetto indagato, in ordine al ruolo, alle attività svolte, a eventuali segnalazioni preesistenti e/o eventuali procedimenti disciplinari pendenti o definiti e a ogni altra informazione utile ai fini del procedimento penale.

ART. 4

La Procura Generale dello Sport, preso atto delle richieste di cui al precedente punto 3 del Protocollo e qualora il Pubblico Ministero della Repubblica presso il Tribunale di **XXXXXX**, non rappresenti, contestualmente all'informazione di cui al precedente art. 3, i motivi ostativi che potrebbero compromettere la propria attività investigativa, informa tempestivamente la Procura Federale della Federazione Sportiva Nazionale o della Disciplina Sportiva Associata competente, ai fini della conseguente iscrizione del procedimento disciplinare sportivo nel Registro di cui all'art. 53 del Codice della Giustizia Sportiva.

La Procura Generale dello Sport, inoltre, in caso di richiesta di informazioni da parte del Pubblico Ministero, si impegna a fornire ogni informazione utile a sua conoscenza e contemporaneamente, conformemente a quanto indicato in premessa, può a sua volta fare richiesta, nei modi e nelle forme consentite dal c.p.p., alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di **XXXXXX**, di essere autorizzata all'estrazione del certificato delle iscrizioni delle notizie di reato di cui agli artt. 91 e 335 c.p.p. relativo al soggetto tesserato o affiliato sottoposto ad indagine.

La Procura Generale dello Sport può altresì formulare istanza di accesso agli atti ex art. 116 c.p.p., che verrà autorizzato qualora il Pubblico Ministero non ritenga che sussistano ragioni di indagini ostative.

ART. 5

Le parti firmatarie del Protocollo si impegnano a garantire, reciprocamente, la celerità del riscontro alle richieste formulate, in modo da consentire una visione

completa della posizione del soggetto indagato, dal punto di vista giuridico e all'interno del contesto sportivo.

ART. 6

Il Procuratore Generale dello Sport, nel caso di acquisizione, diretta o indiretta, della notizia di reato posta in essere da tesserati per una Federazione Sportiva Nazionale o una Disciplina Sportiva Associata riconosciuta dal CONI, in aggiunta o a seguito della trasmissione della notizia alla competente Procura Federale per l'iscrizione del procedimento disciplinare nel relativo registro, informa tempestivamente la Procura della Repubblica competente.

Nell'eventualità in cui la suddetta Procura della Repubblica comunichi alla Procura Generale dello Sport che le attività della Procura Federale potrebbero comprometterne l'attività investigativa, la Procura Generale dello Sport informa tempestivamente la Procura Federale, che dovrà interrompere gli accertamenti di propria competenza.

Nei termini di cui all'art. 3, la Procura della Repubblica ne informerà in merito la Procura Generale dello Sport.

La Procura Generale dello Sport provvederà a notificare la competente Procura Federale, trasmettendole gli atti ostensibili ricevuti dalla Procura della Repubblica, ai fini della ripresa delle attività di competenza ovvero per le attribuzioni di cui all'art. 44, comma 5, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI.

ART. 7

Il Protocollo avrà validità indeterminata dalla data della sottoscrizione dello stesso. È possibile, su accordo delle parti, procedere in ogni momento alla modifica. Ciascuna parte avrà facoltà di recedere dal Protocollo mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi novanta giorni prima.

XXXXXX, XXXXXX

I firmatari

XXXXXX (Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di XXXXXX)

Dott Giovanni Malagò (Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano)

Prefetto Ugo Taucer (Procuratore Generale dello Sport)

BOZZA



**PROCURA GENERALE
DELLO SPORT**

Roma, 5 luglio 2023

EMAIL

Prot. n. 4136

Preg.mi
Procuratori Federali delle
Federazioni Sportive Nazionali e
Discipline Sportive Associate

Spett.li
Procure Federali delle
Federazioni Sportive Nazionali e
Discipline Sportive Associate

**OGGETTO: Codice della Giustizia Sportiva, art. 48 “Applicazione consensuale di sanzioni su richiesta e adozione di impegni senza incolpazione”
LINEA GUIDA EX ART. 51, COMMA 5, DEL CODICE DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA**

1) OGGETTO DELLA LINEA GUIDA

L'oggetto della Linea Guida riguarda i suggerimenti agli Uffici del Procuratore Federale delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate per la trasmissione - alla Procura Generale dello Sport (ex art. 48, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva) e al Presidente Federale (ex art. 48, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva) - del cd. 'patteggiamento senza incolpazione' ex art. 48 del Codice della Giustizia Sportiva.

Questi suggerimenti si reputano necessari al fine di uniformare gli adempimenti tra tutti gli Uffici del Procuratore Federale e di applicare criteri di garanzia procedimentale, contribuendo, anche, a velocizzare il più possibile la procedura.

2) PREMESSA

L'art. 48 del Codice della Giustizia Sportiva, “Applicazione consensuale di sanzioni su richiesta e adozione di impegni senza incolpazione”, dispone testualmente quanto segue:

1. *I soggetti sottoposti a indagini possono convenire con il Procuratore Federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura oppure, ove previsto dall'ordinamento federale, l'adozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti degli illeciti ipotizzati. Il Procuratore Federale, prima di addivenire all'accordo, informa il Procuratore generale dello Sport, il quale entro dieci giorni può formulare rilievi.*
2. *L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore Federale, al Presidente della Federazione, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio Federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione o degli impegni indicati, anche sulla base degli eventuali rilievi del Procuratore Generale dello Sport. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni da parte del Presidente della Federazione, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.*
3. *Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva, né per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona, né per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.*

3) ADEMPIMENTI ART. 48, COMMA 1

La proposta di patteggiamento deve essere formulata dal soggetto incolpando al Procuratore Federale (e non viceversa) nel periodo intercorrente tra la 'comunicazione di conclusione delle indagini con intendimento di deferimento' (ex art. 44, comma 4, 1° capoverso del Codice della Giustizia Sportiva) e l'atto di deferimento (ex art. 44, comma 4, 2° capoverso del Codice della Giustizia Sportiva).

La proposta di patteggiamento non può essere formulata prima che il Procuratore Federale abbia informato l'interessato dell'intendimento di procedere al deferimento.

Tramite inserimento sulla piattaforma informatica "Sistema di Giustizia Sportiva" (ex art. 53, comma 6, del Codice della Giustizia Sportiva) - utilizzando lo stato "patteggiamento senza incolpazione" (o, se non più disponibile, "comunicazioni della Procura Federale", avendo cura di aggiungere la descrizione relativa all'inserimento) - dovranno essere trasmesse alla Procura Generale dello Sport la proposta di patteggiamento formulata dal soggetto incolpando e l'accoglimento formale della proposta da parte del Procuratore Federale.

L'accoglimento formale da parte del Procuratore Federale potrà essere espresso, a mero titolo esemplificativo, con una lettera di trasmissione alla quale è allegata la proposta di patteggiamento ovvero attraverso una annotazione firmata dal Procuratore Federale sulla proposta di patteggiamento.

Per consentire a questa Procura Generale dello Sport di poter adempiere alle attribuzioni conferite dalle normative in vigore, la proposta deve essere accompagnata dalle adeguate motivazioni in ordine al percorso di determinazione della proposta di sanzione ovvero riportare chiaramente i seguenti elementi, in ogni caso comprendendo il relativo riferimento normativo federale:

- la sanzione base;
- l'eventuale diminuzione e la motivazione;
- l'eventuale ulteriore diminuzione e la motivazione;
- l'eventuale aumento e la motivazione;
- la sanzione finale.

La proposta deve essere corredata dal documento di identità del soggetto incolpando proponente e può pervenire anche dal difensore del soggetto, purchè fornito di procura.


4) ADEMPIMENTI ART. 48, COMMA 2

La Procura Federale deve trasmettere al Presidente Federale la proposta di patteggiamento formulata dal soggetto incolpando, l'accoglimento della proposta da parte del Procuratore Federale, unitamente al riscontro ricevuto in merito da parte della Procura Generale dello Sport.

5) DETERMINAZIONE E ADOZIONE LINEA GUIDA

Questa Procura Generale dello Sport, per le motivazioni espresse, adotta la presente Linea Guida.

IL PROCURATORE GENERALE dello SPORT
Ugo Taucer





**PROCURA GENERALE
DELLO SPORT**

Roma, 12 giugno 2023

EMAIL

Prot. n. 3539

Spett.li
Procure Federali delle
Federazioni Sportive Nazionali

Spett.li
Procure Federali delle
Discipline Sportive Associate

OGGETTO: Art. 8 Legge Delega 86/2019: Decreto Legislativo n. 39 del 28 febbraio 2021 e art. 33, comma 6, Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021

In spirito di fattiva collaborazione istituzionale, per le prerogative conferite alla Procura Generale dello Sport dalle normative in vigore, ai fini dei conseguenti adempimenti, si desidera richiamare l'attenzione di Codeste Procure Federali sull'entrata in vigore - in data 31 agosto 2022 e in attuazione dell'art. 8 della Legge Delega 86/2019, in materia di ordinamento sportivo e professioni sportive - del Decreto Legislativo n. 39 del 28 febbraio 2021, recante *"Semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi"*.

Tale Decreto Legislativo, tra le altre cose, prevede quanto segue:

"Titolo III "Contrasto alla violenza di genere"

Art. 16 "Fattori di rischio e contrasto della violenza di genere nello sport".

1. Le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni benemerite, sentito il parere del CONI, devono redigere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e

Procura Generale dello Sport presso il CONI
00135 Roma, Foro Italico
tel.: +39.06.3685.4021 / .7202 / .7801 / .7802
fax: +39.06.3272.3664
e-mail: procura.generale@coni.it
PEC: procuragenerale@cert.coni.it

dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Le linee guida vengono elaborate con validità quadriennale sulla base delle caratteristiche delle diverse Associazioni e delle Società sportive e delle persone tesserate.

2. Le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche devono predisporre e adottare entro dodici mesi dalla comunicazione delle linee guida di cui al comma 1, modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi. In caso di affiliazione a più Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva e Associazioni benemerite, esse possono applicare le linee guida emanate da uno solo degli enti di affiliazione dandone comunicazione all'altro o agli altri.

3. Le Associazioni e Società sportive dilettantistiche e società sportive professionistiche che non adempiano agli obblighi di cui al comma 2 sono sanzionate secondo le procedure disciplinari adottate dalle Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva e associazioni benemerite a cui esse sono affiliate.

4. Le Associazioni e Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche, già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, lo integrano in base a quanto disposto al comma 2.

5. I regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite devono prevedere sanzioni disciplinari a carico dei tesserati che abbiano violato i divieti di cui al capo II del titolo I, libro III del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero siano stati condannati in via definitiva per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies 609-undecies del codice penale.

6. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva, le Associazioni benemerite, le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche possono costituirsi parte civile nei processi penali a carico dei loro tesserati nelle ipotesi di cui al comma 1”.

Inoltre, l'art. 33 (“Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori”), comma 6, del Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 (entrato in vigore nella sua vigente stesura il 17 novembre 2022) stabilisce che: “6. Fermo restando quanto previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, sull'impiego dei minori in attività lavorative di carattere sportivo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto di concerto (con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute

e con l'Autorità delegata per le pari opportunità e la famiglia), previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono introdotte disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle società e associazioni sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi”, mentre al comma 7 prevede che: “Ai minori che praticano attività sportiva si applica quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, recante attuazione della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile”, con conseguente obbligo, quindi, di quanto previsto ai sensi dell'art. 25 bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante “Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro”, che, di seguito si trascrive:

“1. Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

2. Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00”.

In considerazione di quanto sopra esposto, si intende sensibilizzare le Procure Federali sull'importanza delle norme di cui trattasi e monitorarne lo stato di attuazione, verificando se:

- 1) la Federazione Sportiva Nazionale / la Disciplina Sportiva Associata di appartenenza abbia:
 - a. avviato o compiuto le attività di redazione o adeguamento delle linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità età o orientamento sessuale;

- b. avviato o previsto, nel proprio Regolamento di Giustizia, l'introduzione di specifiche sanzioni disciplinari per i casi di accertata violazione da parte di tesserati dei divieti di cui al D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, ovvero di condanne ai sensi di norme penali riferibili a specifici *“delitti contro la libertà individuale”* (artt. 600 bis – 600 quinquies, ss. c.p.), nonché ai *“delitti contro l'uguaglianza”* (artt. 604 bis e 604 ter c.p.), e a una serie di *“delitti contro la libertà personale”* (artt. 609 bis – 609 quinquies, art. 609 octies e art. 609 undecies c.p.), indicando, nel contempo, anche il riferimento normativo;
- 2) le Associazioni e Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche, affiliate alla Federazione Sportiva Nazionale / alla Disciplina Sportiva Associata di appartenenza:
- a. abbiano comunque avviato o predisposto e adottato i modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva, nonché codici di condotta ad esse conformi;
- b. abbiano comunque designato e si siano dotate di un “responsabile per la tutela dei minori”, preposto alla prevenzione e al contrasto di ogni tipo di abuso e di violenza, nonché alla protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi;
- c. richiedano, ai propri collaboratori/lavoratori, il certificato penale del Casellario Giudiziale ai sensi dell'art. 25 bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.


Si sarà grati di un riscontro – anche negativo - che dovrà pervenire, via email, al Segretario della Procura Generale dello Sport, Dott. Luca Saccone, **entro il 30 settembre c.a..**

Per facilitare suddetto riscontro, è stato predisposto il modulo in allegato.

Si ringrazia anticipatamente e, a disposizione per eventuali chiarimenti in merito, si saluta cordialmente.

IL PROCURATORE GENERALE dello SPORT

Ugo Taucer



(indicare la Federazione Sportiva Nazionale / Disciplina Sportiva Associata)

[da compilare e inviare via email alla Procura Generale dello Sport entro il 30.09.2023]

MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE

Decreto Legislativo n. 39 del 28 febbraio 2021 e art. 33, comma 6, Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021

- 1) Questa Federazione Sportiva Nazionale / Disciplina Sportiva Associata ha:
- a. avviato o compiuto le attività di redazione o adeguamento delle linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità età o orientamento sessuale?

Sì **No**

- b. avviato o previsto, nel proprio Regolamento di Giustizia, l'introduzione di specifiche sanzioni disciplinari per i casi di accertata violazione da parte di tesserati dei divieti di cui al D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, ovvero di condanne ai sensi di norme penali riferibili a specifici "delitti contro la libertà individuale" (artt. 600 bis – 600 quinquies, ss. c.p.), nonché ai "delitti contro l'uguaglianza" (artt. 604 bis e 604 ter c.p.), e a una serie di "delitti contro la libertà personale" (artt. 609 bis – 609 quinquies, art. 609 octies e art. 609 undecies c.p.)?

Sì **No**

- c. In caso di risposta affermativa al quesito di cui al punto 1.b, trascrivere, di seguito, il riferimento normativo contenuto nel proprio Regolamento di Giustizia:

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

2) Le Associazioni e Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche, affiliate alla Federazione Sportiva Nazionale / alla Disciplina Sportiva Associata di appartenenza:

a. hanno comunque avviato o predisposto e adottato i modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva, nonché codici di condotta ad esse conformi?

Sì

No

b. hanno comunque designato e si sono dotate di un "responsabile per la tutela dei minori", preposto alla prevenzione e al contrasto di ogni tipo di abuso e di violenza, nonché alla protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi?

Sì

No

c. richiedono, ai propri collaboratori/lavoratori, il certificato penale del Casellario Giudiziale ai sensi dell'art. 25 bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313?

Sì

No

data

firma



**PROCURA GENERALE
DELLO SPORT**

Roma, 23 febbraio 2023

Ai
Presidenti
Federazioni Sportive Nazionali e
Discipline Sportive Associate

Ai
Segretari Generali
Federazioni Sportive Nazionali e
Discipline Sportive Nazionali

Ai
Procuratori Federali
Federazioni Sportive Nazionali e
Discipline Sportive Associate

Alle
Segreterie delle Procure Federali
Federazioni Sportive Nazionali e
Discipline Sportive Associate

OGGETTO: "Safeguarding Policies"

All'esito dei seminari tematici e come preannunciato, si trasmettono, in allegato, le diapositive del modulo formativo, ai fini di una capillare divulgazione endofederale, finalizzata sia alla formazione degli atleti, dei dirigenti e tecnici e - se possibile - dei genitori, sia alla sensibilizzazione verso la necessità di un adeguato recepimento degli indirizzi del CIO su tali temi e/o all'eventuale adozione di appositi protocolli di mutua responsabilità tra Atleti, Società Sportive e loro Dirigenti e Tecnici e, in caso di Atleti minori, genitori.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
Luca Saccone

Procura Generale dello Sport presso il CONI
00135 Roma, Foro Italiceo
tel.: +39.06.3685.4021 / .7202 / .7801 / .7802
fax: +39.06.3272.3664
e-mail: procura.generale@coni.it
PEC: procuragenerale@cert.coni.it

LE «SAFEGUARDING POLICIES»

Azioni di prevenzione e contrasto nei confronti del bullismo e delle molestie e abusi sessuali nello sport



1


1. - L'ADOLESCENZA

2

PREMESSA

IL PASSAGGIO DALL'INFANZIA ALL'ADOLESCENZA

Anticamente il passaggio dall'infanzia alla condizione adulta coincideva con la pubertà ed era scandito da rituali di passaggio.



Oggi l'adolescenza, intesa come la fase centrale che segue quella di separazione dal mondo dell'infanzia e precede quella di ingresso nell'età adulta, è riconosciuta e rappresenta un tempo forzato di opportunità di sviluppo per un giovane, impegnato a rispondere alla domanda che principalmente lo attanaglia:

“Chi sono?”

3

L'ADOLESCENZA

L'adolescente, per rispondere a questa domanda, cerca modelli di riferimento che spesso trova nel mondo dei social media e nel gruppo dei pari, correndo il rischio di doversi omologare per non sentirsi escluso.

Imitazione e identificazione

4

L'ADOLESCENZA

Tale processo di attaccamento al gruppo è amplificato, talvolta, da una crisi profonda del modello genitoriale autorevole, capace di delineare confini e regole, di agire con coerenza e di stringere alleanze con il mondo della scuola e dello sport.

Si riscontrano fenomeni di:

overparenting e «genitori spazzaneve»

5

L'ADOLESCENZA

Le parole-chiave

Accettare il Fallimento	Elaborare la Frustrazione	Sperimentare l'Attesa
Sviluppare la Resilienza	Coltivare l'Empatia	Praticare il Rispetto

6

2. - LA SOCIETÀ MODERNA


7

LA SOCIETÀ MODERNA

01 Individualismo Consumismo Edonismo Narcisismo	02 Confusione di ruoli generazionali: adultizzazione precoce e adultescenza	03 Analfabetismo emotivo	04 Scarsa abitudine alla pausa per stimolare l'ascolto
--	--	-----------------------------	--

8

PERICOLI



- Pornografia
- Abusi sessuali
- Molestie sessuali
- Bullismo e cyberbullismo
- Disturbi del comportamento alimentare

9

2.1 – Pornografia

10

PORNOGRAFIA

Accessibile sul web
=
facilità
=
dipendenza

Inconsapevolezza
(ipotesi di reato, strumento di ricatto)

Fenomeni collegati:

- **Selfie erotico**, spesso oggetto di cessione a terzi per ottenere in cambio ricariche per il cellulare;
- **Sexting**, un neologismo che indica l'invio di fotografie erotiche abbinate a testi con esplicite allusioni sessuali;
- **Porn revenge**, che consiste nel caricare in rete, spesso su appositi siti, foto o video a sfondo erotico dell'ex partner;
- **Pedofilia e pedopornografia**.

2.1 - LA SOCIETÀ MODERNA/Pornografia

11

2.2 – Abusi e molestie sessuali

12

ABUSI SESSUALI: CARATTERISTICHE

<p>Definizione: coinvolgimento in attività sessuale da parte di un soggetto imaturato e/o dipendente senza consapevolezza delle proprie azioni ad opera di un soggetto in posizione di supremazia.</p>	<p>Dominanza (fisica e/o psicologica)</p>	<p>Incapacità di autodeterminazione della vittima</p>
<p>Atteggiamenti subdoli</p>	<p>Espressioni ammiccanti e ambigue</p>	<p>Forme di contatto fisico invasive</p>

2.2 - LA SOCIETÀ MODERNA/Abusi e molestie sessuali

13

MOLESTIE SESSUALI

Differenza tra atti e molestie sessuali: le molestie sessuali prescindono da contatti fisici con le zone erogene della persona offesa e normalmente si estrinsecano mediante petiziari telefonate o atteggiamenti non graditi o mediante espressioni volgari, nelle quali lo sfondo sessuale costituisce un motivo e non un momento della condotta.

- **Comportamenti indesiderati a connotazione sessuale**
- **Condono discriminatorio basato sul sesso**
- **Carattere verbale** (richieste implicite/esplicite di prestazioni sessuali, espressioni equivocate/allusive, promesse di agevolazioni in cambio di prestazioni sessuali, condotte sfiorate a fronte del rifiuto di prestazioni sessuali)
- **Carattere non verbale** (gesti provocatori/osceni a connotazione sessuale, contatti interpersonali, scritti/corpi allusivi e altro materiale a sfondo sessuale e esposizione/diffusione, anche mediante mezzi telematici)

2.2 - LA SOCIETÀ MODERNA/Abusi e molestie sessuali

14

2.3 – Bullismo e cyberbullismo

15

BULLISMO E CYBERBULLISMO

*«Un comportamento bullo è un tipo di azione che mira **deliberatamente** a far del male o a danneggiare; spesso è **persistente**, talvolta dura per settimane, mesi, persino anni ed è **difficile difendersi** per coloro che ne sono vittime. Alla base della maggior parte dei comportamenti sopraffattori c'è un **abuso di potere** e un **desiderio di intimidire e dominare**» (Sharp e Smith, 1998).*


2.3 - LA SOCIETÀ MODERNA/Bullismo e cyberbullismo

16

BULLISMO

Il bullismo è soprattutto un fenomeno sociale con precise caratteristiche:

- è un fenomeno dinamico, perché sia fisico che psicologico
- è multidirezionale, perché in più direzioni coinvolge in modo diretto e indiretto anche altri attori, quali ad esempio i testimoni e i familiari
- è relazionale, perché riguarda le relazioni tra coetanei pari
- è lesivo fisicamente per la vittima
- è dannoso psicologicamente per tutti gli attori
- è e deve essere continuo e persistente nel tempo
- è prevaricatorio poiché annienta il fisico e la personalità della vittima




2.3 - LA SOCIETÀ MODERNA/Bullismo e cyberbullismo

17

CYBERBULLISMO

«Il cyberbullismo, in concreto, si presenta con l'atteggiamento tipico degli atti di bullismo e, quindi con manifestazioni vessatorie ed approfittamento della debolezza della vittima; ciò che cambia è l'amplificazione devastante del messaggio per effetto delle tecnologie odierne utilizzate. Si tratta di comportamenti violenti esercitati in Rete. Cambia l'ambiente e cambiano le vittime, ed il giovane autore si muoverà in assoluto anonimato; saranno frequenti comportamenti illeciti rientranti nelle minacce, ingiurie, diffamazione ma non potranno essere commessi reati che comportano fisicità.»

E' questa la definizione data dall'Avv. Anna Livia Pennetta, nel libro "La responsabilità giuridica per atti di bullismo" (Giappichelli - 2014).



2.3 - LA SOCIETÀ MODERNA/Bullismo e cyberbullismo

18

DIFFERENZE TRA BULLISMO E CYBERBULLISMO

Bullismo	Cyberbullismo
È uno strumento a supporto comunicativo nell'ambito scolastico, operativo in luoghi di ritrovo.	può essere esteso ovunque, ovunque ed a tutti il mondo.
generalmente solo chi ha un carattere forte (o prepotente) tende a essere il primo a parlare, può diventare cyberbullo.	chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare cyberbullo.
I bulli sono studenti, compagni di classe o di Istituto, o soggetti conosciuti dalla vittima nell'ambito operativo e di luoghi di ritrovo.	i cyberbullo possono essere sconosciuti e facilitare la partecipazione di altri "senza scetticismo", in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo.
Le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenute, agli altri soggetti appartenenti al medesimo ambito operativo e a determinati luoghi di ritrovo.	il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo.
Le azioni di bullismo avvengono in ambienti nei quali quello accoltito, risponde e dal luogo di ritrovo.	le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24.
La dinamica agghiacciante del bullismo scolastico, sportivo e dei luoghi di ritrovo limita le azioni aggressive.	i cyberbullo hanno sempre libertà nel poter fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale.
Il bisogno del bullo di dominare nelle relazioni interpersonali attraverso il controllo diretto con la vittima.	pericolosità di irrimediabilità da parte del cyberbullo attraverso azioni che si celano dietro la tecnologia.
reazioni evidenti da parte della vittima e visibili nell'atto dell'azione di bullismo.	senza di reazioni visibili da parte della vittima che non consentono al cyberbullo di vedere gli effetti delle proprie azioni.
tentativa e sottrarre da responsabilità portando su un piano scherzoso la parte di vittima.	adeguamento della parentalità: le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al "qualche altro" online.

13 - LA SOCIETÀ MODERNA Bullismo e cyberbullismo

19

CATEGORIE DI CYBERBULLISMO



La direttrice del 'Center for safe and responsible internet use', l'esperta di sicurezza Nancy Willard, ha identificato le seguenti categorie nell'ambito delle quali si inseriscono i diversi comportamenti attraverso i quali vengono attuate minacce e molestie.

13 - LA SOCIETÀ MODERNA Bullismo e cyberbullismo

20

CATEGORIE DI CYBERBULLISMO

Flaming (messaggi offensivi e/o volgari/invasi) solitamente in forma di chat di discussione online

Harassment (molestie): inviare in maniera ossessiva e ripetuta messaggi continui e insulti

Put-downs (denigrazione): inviare messaggi, tramite sms, mail e post, a più destinatari con l'intento di danneggiare la reputazione della vittima

Masquerade (sostituzione di persona): rubare l'identità della vittima con l'obiettivo di pubblicare o usare contenuti volgari

Happy slapping (molestie finalizzate allo scopo di riprendere l'aggressione e pubblicare il video sul web)

Exclusion (esclusione): escludere deliberatamente una persona da un gruppo online per fessità

Exposure (rivelazioni): rendere pubbliche le informazioni private della vittima

Cyberstalking (cyber-persecuzione): molestare e denigrare ripetutamente per incutere paura e terrore in riferimento all'incolumità fisica

Trickery (inganno): concussione la fiducia di una persona per capire informazioni private e/o imbarazzanti con la finalità di renderle pubbliche


13 - LA SOCIETÀ MODERNA Bullismo e cyberbullismo

21

I PROTAGONISTI DEL CYBERBULLISMO

I protagonisti degli episodi di bullismo possono essere suddivisi in tre categorie:

- 1) i **BULLI**, che mettono in atto le prevaricazioni;
- 2) le **VITTIME**, che subiscono le prepotenze;
- 3) gli **SPETTATORI**, che assistono passivi.



Se vengono commessi reati NON è bullismo ma attività criminale e in tal caso deve essere chiamata in causa la magistratura.

13 - LA SOCIETÀ MODERNA Bullismo e cyberbullismo

22

2.4 - Disturbi del comportamento alimentare

13 - LA SOCIETÀ MODERNA Disturbi del comportamento alimentare

23

DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE



Anorexia (dal greco an-orexis: letteralmente mancanza di appetito)

Bulimia (dal greco bous e limos: letteralmente una fame da bue che si traduce in abbuffate seguite da condotte di eliminazione)

Binge eating disorder (termine inglese per definire il disturbo del comportamento alimentare incontrollato)

Vigorexia (dal latino vigor e dal greco orexis: letteralmente fame di forza, indica l'eccessiva attenzione per la forma fisica e per lo sviluppo muscolare)

Ortorexia (dal greco orthos e orexis: letteralmente corretto appetito, indica chi si nutre ossessivamente con cibi precisi senza eliminare altre categorie di alimenti)

Draughorexia (tendenza a digiunare, o limitare l'assunzione di cibo, per poter assumere forti quantità di alcolici)

13 - LA SOCIETÀ MODERNA Disturbi del comportamento alimentare

24

DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE

Offrono in poco tempo l'**illusione** di ottenere un corpo che soddisfa i **parametri estetici** ritenuti irrinunciabili dalla società.

Mirano ad ottenere l'**accettazione** del gruppo e illudono di poter essere facilmente controllabili da parte di chi li pone in atto.

Attraverso i DCA gli adolescenti pensano di poter **controllare** anche le emozioni, per portare ordine in una vita che, evidentemente, non li soddisfa.

14 - LA SOCIETÀ MODERNA Disturbi del comportamento alimentare

25

3. - IL CONTESTO NORMATIVO

14 - LA SOCIETÀ MODERNA Il contesto normativo internazionale

26

3.1 - Il contesto normativo internazionale

14 - LA SOCIETÀ MODERNA Il contesto normativo internazionale

27

CONTESTO NORMATIVO INTERNAZIONALE



O.N.U. 1993

«Declaration on the elimination of violence against women»

Art. 1 - violenza di genere:

« (...) ogni atto di violenza fondato sul genere che comporti o possa comportare per la donna danno o sofferenza fisica, psicologica o sessuale, includendo la minaccia di questi atti, coercizioni o privazioni arbitrarie della libertà, che avvengano nel corso della vita pubblica o privata»

3.1 - IL CONTESTO NORMATIVO E IL CONTESTO NORMATIVO INTERNAZIONALE

28

3.2 – Il contesto normativo europeo

29

DIRETTIVA 2012/29/UE

Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, per proteggerle e rafforzarne i diritti.

Risponde a tre preoccupazioni:

- 1) bassissima percentuale di condanne degli autori di reati di violenza di genere e nei confronti di minori;
- 2) necessità di protezione delle vittime dalla c.d. "violenza istituzionale" derivante dalle procedure (la c.d. vittimizzazione secondaria);
- 3) minimizzazione del 'numero oscuro', ovvero del numero di reati che non vengono denunciati.

3.2 - IL CONTESTO NORMATIVO E IL CONTESTO NORMATIVO EUROPEO

30

3.3 – Il contesto normativo penale statale

31

Legge 15 febbraio 1996, n. 66

CONTESTO NORMATIVO STATALE

I reati posti a tutela della libertà sessuale divengono **delitti contro la libertà personale**.

Prima erano classificati come delitti contro la moralità pubblica e il buon costume.

3.3 - IL CONTESTO NORMATIVO E IL CONTESTO NORMATIVO PENALE STATALE

32

EVOLUZIONE DEL CONTESTO NORMATIVO PENALE STATALE

L. 6 febbraio 2006, n. 38

«Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia, anche a mezzo Internet»

L. 23 aprile 2009, n. 38

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutorii»

L. 1 ottobre 2012, n. 172

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, sottoscritta a Lanzarote il 25 ottobre 2007

L. 15 ottobre 2013, n. 119

Sul e.d. femminicidio, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province»

L. 19 luglio 2010, n. 69

Modifica al codice penale, al codice di procedura penale e alle disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, denominata «Codice Rosso»

3.3 - IL CONTESTO NORMATIVO E IL CONTESTO NORMATIVO PENALE STATALE

33

Violenza sessuale – Art. 609 bis e ss. c.p.

LE SINGOLE FATTISPECIE DELITTUOSE

- ❖ Delitto contro la libertà personale
- ❖ Indispensabile è il dissenso della persona offesa, espresso o tacito
- ❖ Il consenso esclude la punibilità

3.3 - IL CONTESTO NORMATIVO E IL CONTESTO NORMATIVO PENALE STATALE

34

LE SINGOLE FATTISPECIE DELITTUOSE

- Atti sessuali con minorenne – art. 609quater c.p.**
- Completamento di atti sessuali con un minore, anche in assenza di contatto fisico
- Il consenso del minore è considerato sempre vitioso dalla condizione di minorità determinata dall'età, salvo attenuazione in casi particolari
- Art. 609sexies c.p.**
- L'ignoranza dell'età è oggi considerata irrilevante, salvo la sua inevitabilità.
- Art. 609bis c.p.**
- Attenuazione della pena nei casi in cui la compromissione della sfera sessuale della vittima risulta non grave.
- La pena in caso di gravidanza è aumentata per l'ampio margine di discrezionalità lasciato al giudice, seppur temperato da una serie di indici emersi nel tempo dalla giurisprudenza di legittimità

3.3 - IL CONTESTO NORMATIVO E IL CONTESTO NORMATIVO PENALE STATALE

35

LE SINGOLE FATTISPECIE DELITTUOSE

Innesso aggravanti collegiate alla commissione di atti di violenza sessuale, in relazione all'età del soggetto passivo, alle modalità della condotta delittuosa e a circostanze collegate a particolari condizioni della vittima o ai rapporti tra essa e l'autore della condotta delittuosa

Violenza sessuale aggravata

Art. 609ter c.p.

3.3 - IL CONTESTO NORMATIVO E IL CONTESTO NORMATIVO PENALE STATALE

36

LE SINGOLE FATTISPECIE DELITTUOSE

Pene accessorie e misure di sicurezza - Art. 609nonies c.p.

Sono previste pene accessorie e/o altri effetti penali a seguito dell'intervenuta condanna o patteggiamento per i reati previsti e punti dagli artt. 609bis, ter, quater, quinquies, octies e undecies del Codice Penale

Merita specifica menzione d'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori

Particolare importanza hanno le misure di sicurezza personali che impongono:

1. eventuali restrizioni di movimento e circolazione
2. divieto di avvicinamento a luoghi frequentati prevalentemente da minori
3. divieto a svolgere lavori che comportino contatti con minori
4. imposizione di notifica alle autorità di polizia della residenza e degli spostamenti

3.3 - IL CONTESTO NORMATIVO E IL CONTENUTO NORMATIVO PENALE ITALIANO

37

Corruzione di minorenni Art. 609quinquies c.p.

LE SINGOLE FATTISPECIE DELITTUOSE

Compimento di atti sessuali di fronte al minore di quattordici anni, o della esibizione di materiale pornografico o di atti sessuali con l'obiettivo di indurre il minore a compiere o subire atti sessuali.

Occorre il dolo specifico determinato dalla cosciente volontà dell'atto, e il bene protetto dalla norma consiste nella intangibilità sessuale del minore, che la condotta punita mette in pericolo.

Si tratta di un reato di pericolo astratto, che si distingue dall'atto sessuale con il minore perché in questo caso egli è solo spettatore.

3.3 - IL CONTESTO NORMATIVO E IL CONTENUTO NORMATIVO PENALE ITALIANO

38

LE SINGOLE FATTISPECIE DELITTUOSE

Violenza sessuale di gruppo - Art. 609octies c. p.

Reato plurisoggettivo contro la libertà personale autonoma introdotta dalla Legge 66/96

Consiste nella partecipazione di più persone riunite ad atti di violenza sessuale

È sufficiente la sola partecipazione

È punito con maggiore severità poiché la plurisoggettività aggrava la sopraffazione subita dalla vittima e la sensazione di non potersi opporre

3.3 - IL CONTESTO NORMATIVO E IL CONTENUTO NORMATIVO PENALE ITALIANO

39

Adescamento di minore - Art. 609undecies c.p.

LE SINGOLE FATTISPECIE DELITTUOSE

Introdotta dalla Legge 172/2012, punisce chi, allo scopo di commettere i reati di cui agli artt. 600, bis, ter, quater e quinquies, 609bis, quater, quinquies e octies C. Pen., adesca un minore di sedici anni

Norma a dolo specifico, posta a tutela dell'equilibrato sviluppo psico-sessuale del minore

Si configura attraverso qualsiasi atti volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce, anche attraverso Internet o altri mezzi di comunicazione elettronica.

3.3 - IL CONTESTO NORMATIVO E IL CONTENUTO NORMATIVO PENALE ITALIANO

40

Interferenze illecite nella vita privata - Art. 615bis c.p.

LE SINGOLE FATTISPECIE DELITTUOSE

Punisce «Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti la vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'art. 614», ovvero chiunque «rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte dell'articolo.»

È un reato comune, perseguibile a querela, salvo eccezioni legate alla figura dell'agente

La finalità è quella di reprimere le invasioni della sfera privata delle persone, purché tale invasione risulti gratuita, arbitraria e ingiustificata.

3.3 - IL CONTESTO NORMATIVO E IL CONTENUTO NORMATIVO PENALE ITALIANO

41

Pornografia minorile - Art. 600ter c. p.

LE SINGOLE FATTISPECIE DELITTUOSE

Reato introdotto dall'art. 3 della Legge 269/98, affinato in seguito, in particolare ad opera della Legge 172/2012

Per «pornografia minorile» si intende qualsiasi rappresentazione, con qualsivoglia mezzo, di un minore di 18 anni coinvolto in attività sessuali, esplicite, reali o simulate che siano, ovvero dei genitali di un minore di 18 anni per finalità sessuale

3.3 - IL CONTESTO NORMATIVO E IL CONTENUTO NORMATIVO PENALE ITALIANO

42

Detenzione di materiale pornografico Art. 600quater c.p.

LE SINGOLE FATTISPECIE DELITTUOSE

Punisce la sola detenzione di materiale pedopornografico

L'ottica è sempre la difesa della personalità, integrità psico-fisica, dignità, libertà e sviluppo morale del minore

3.3 - IL CONTESTO NORMATIVO E IL CONTENUTO NORMATIVO PENALE ITALIANO

43

Pornografia virtuale - Art. 600quater.1 c.p.

LE SINGOLE FATTISPECIE DELITTUOSE

Punisce le condotte aventi ad oggetto materiale pornografico costituito da immagini virtuali riproducenti minore di 18 anni, anche attraverso la tecnica del montaggio.

3.3 - IL CONTESTO NORMATIVO E IL CONTENUTO NORMATIVO PENALE ITALIANO

44

LE SINGOLE FATTISPECIE DELITTUOSE

Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti - Art. 612ter c.p. (c.d. «revenge porn»)

Reato, a natura plurioffensiva, introdotto dalla Legge 69/2019 (c.d. Codice Rosso), in ideale continuità con la Legge 71/2017 contro il cyberbullismo

Persegue l'intento di tutelare la vittima di violenza di genere e punisce chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, diffonde immagini o video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso dell'interessato

La norma punisce anche chi li diffonda, avendoli ricevuti da terzi, con l'intento di recare danno. In tale secondo caso occorre un dolo specifico

3.3 - IL CONTESTO NORMATIVO E IL CONTENUTO NORMATIVO PENALE ITALIANO

45

3.3.1 – Bullismo e cyberbullismo

46

3.3.1 - IL CONTESTO NORMATIVO IL CONTESTO NORMATIVO STATALE Bullismo e cyberbullismo

Nel nostro ordinamento giuridico non esiste ancora il reato di bullismo, anche se il dibattito parlamentare sull'argomento è molto vivo.

REPRESSIONE E PREVENZIONE DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

Tuttavia, un importante passo in avanti nel contrasto al bullismo è rappresentato dalla legge 71/2017, che ha introdotto il reato di cyberbullismo.

L'art. 1, comma 2, di tale legge in esame affida al Ministero per l'istruzione e la ricerca il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra l'altro, sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti.

Ai singoli istituti è demandata l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet con la collaborazione della polizia postale e delle associazioni territoriali impegnate nella materia, creando così il presupposto per un impegno convergente e su più fronti degli alunni, dei docenti, del personale scolastico, dei genitori e delle altre agenzie socio-educative.

47

3.3.1 - IL CONTESTO NORMATIVO IL CONTESTO NORMATIVO STATALE Bullismo e cyberbullismo

Le condotte del bullo devono essere sempre considerate violente, anche se non sono sempre penalmente rilevanti, perché anche se esse possono rivestire una valenza che penalmente può essere considerata simbolica, esse recano una offesa alla libertà e alla dignità individuale tutt'altro che di minore gravità.

Alcune condotte giovanili vengono ricondotte al fenomeno bullismo, ma il più delle volte non hanno alcuna rilevanza sotto il profilo giuridico in quanto si estrinsecano in atti di inciviltà e indisciplina non perseguibili direttamente dalla autorità giudiziaria.

Altre condotte, invece, si qualificano come vere e proprie figure di reato. Il più delle volte l'atto di bullismo viola sia la legge penale, sia quella civile, quindi può dar vita a due processi, l'uno penale e l'altro civile (che possono essere unificati soltanto se l'autore dell'illecito è maggiorenne).

REPRESSIONE E PREVENZIONE DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

48

REPRESSIONE E PREVENZIONE DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

I reati possono configurarsi il bullismo sono analizzati a seconda di come si esprimono il comportamento dell'autore.

Reati contro la persona	Reati contro il patrimonio	Altri reati
<ul style="list-style-type: none"> Stipulazione fraudolenta art. 381 c.p. Autorevolezza art. 382 c.p. Autorevolezza art. 383 c.p. Autorevolezza art. 384 c.p. Autorevolezza art. 385 c.p. Autorevolezza art. 386 c.p. Autorevolezza art. 387 c.p. Autorevolezza art. 388 c.p. Autorevolezza art. 389 c.p. Autorevolezza art. 390 c.p. Autorevolezza art. 391 c.p. Autorevolezza art. 392 c.p. Autorevolezza art. 393 c.p. Autorevolezza art. 394 c.p. Autorevolezza art. 395 c.p. Autorevolezza art. 396 c.p. Autorevolezza art. 397 c.p. Autorevolezza art. 398 c.p. Autorevolezza art. 399 c.p. Autorevolezza art. 400 c.p. Autorevolezza art. 401 c.p. Autorevolezza art. 402 c.p. Autorevolezza art. 403 c.p. Autorevolezza art. 404 c.p. Autorevolezza art. 405 c.p. Autorevolezza art. 406 c.p. Autorevolezza art. 407 c.p. Autorevolezza art. 408 c.p. Autorevolezza art. 409 c.p. Autorevolezza art. 410 c.p. Autorevolezza art. 411 c.p. Autorevolezza art. 412 c.p. Autorevolezza art. 413 c.p. Autorevolezza art. 414 c.p. Autorevolezza art. 415 c.p. Autorevolezza art. 416 c.p. Autorevolezza art. 417 c.p. Autorevolezza art. 418 c.p. Autorevolezza art. 419 c.p. Autorevolezza art. 420 c.p. Autorevolezza art. 421 c.p. Autorevolezza art. 422 c.p. Autorevolezza art. 423 c.p. Autorevolezza art. 424 c.p. Autorevolezza art. 425 c.p. Autorevolezza art. 426 c.p. Autorevolezza art. 427 c.p. Autorevolezza art. 428 c.p. Autorevolezza art. 429 c.p. Autorevolezza art. 430 c.p. Autorevolezza art. 431 c.p. Autorevolezza art. 432 c.p. Autorevolezza art. 433 c.p. Autorevolezza art. 434 c.p. Autorevolezza art. 435 c.p. Autorevolezza art. 436 c.p. Autorevolezza art. 437 c.p. Autorevolezza art. 438 c.p. Autorevolezza art. 439 c.p. Autorevolezza art. 440 c.p. Autorevolezza art. 441 c.p. Autorevolezza art. 442 c.p. Autorevolezza art. 443 c.p. Autorevolezza art. 444 c.p. Autorevolezza art. 445 c.p. Autorevolezza art. 446 c.p. Autorevolezza art. 447 c.p. Autorevolezza art. 448 c.p. Autorevolezza art. 449 c.p. Autorevolezza art. 450 c.p. Autorevolezza art. 451 c.p. Autorevolezza art. 452 c.p. Autorevolezza art. 453 c.p. Autorevolezza art. 454 c.p. Autorevolezza art. 455 c.p. Autorevolezza art. 456 c.p. Autorevolezza art. 457 c.p. Autorevolezza art. 458 c.p. Autorevolezza art. 459 c.p. Autorevolezza art. 460 c.p. Autorevolezza art. 461 c.p. Autorevolezza art. 462 c.p. Autorevolezza art. 463 c.p. Autorevolezza art. 464 c.p. Autorevolezza art. 465 c.p. Autorevolezza art. 466 c.p. Autorevolezza art. 467 c.p. Autorevolezza art. 468 c.p. Autorevolezza art. 469 c.p. Autorevolezza art. 470 c.p. Autorevolezza art. 471 c.p. Autorevolezza art. 472 c.p. Autorevolezza art. 473 c.p. Autorevolezza art. 474 c.p. Autorevolezza art. 475 c.p. Autorevolezza art. 476 c.p. Autorevolezza art. 477 c.p. Autorevolezza art. 478 c.p. Autorevolezza art. 479 c.p. Autorevolezza art. 480 c.p. Autorevolezza art. 481 c.p. Autorevolezza art. 482 c.p. Autorevolezza art. 483 c.p. Autorevolezza art. 484 c.p. Autorevolezza art. 485 c.p. Autorevolezza art. 486 c.p. Autorevolezza art. 487 c.p. Autorevolezza art. 488 c.p. Autorevolezza art. 489 c.p. Autorevolezza art. 490 c.p. Autorevolezza art. 491 c.p. Autorevolezza art. 492 c.p. Autorevolezza art. 493 c.p. Autorevolezza art. 494 c.p. Autorevolezza art. 495 c.p. Autorevolezza art. 496 c.p. Autorevolezza art. 497 c.p. Autorevolezza art. 498 c.p. Autorevolezza art. 499 c.p. Autorevolezza art. 500 c.p. 	<ul style="list-style-type: none"> Autorevolezza art. 401 c.p. Autorevolezza art. 402 c.p. Autorevolezza art. 403 c.p. Autorevolezza art. 404 c.p. Autorevolezza art. 405 c.p. Autorevolezza art. 406 c.p. Autorevolezza art. 407 c.p. Autorevolezza art. 408 c.p. Autorevolezza art. 409 c.p. Autorevolezza art. 410 c.p. Autorevolezza art. 411 c.p. Autorevolezza art. 412 c.p. Autorevolezza art. 413 c.p. Autorevolezza art. 414 c.p. Autorevolezza art. 415 c.p. Autorevolezza art. 416 c.p. Autorevolezza art. 417 c.p. Autorevolezza art. 418 c.p. Autorevolezza art. 419 c.p. Autorevolezza art. 420 c.p. Autorevolezza art. 421 c.p. Autorevolezza art. 422 c.p. Autorevolezza art. 423 c.p. Autorevolezza art. 424 c.p. Autorevolezza art. 425 c.p. Autorevolezza art. 426 c.p. Autorevolezza art. 427 c.p. Autorevolezza art. 428 c.p. Autorevolezza art. 429 c.p. Autorevolezza art. 430 c.p. Autorevolezza art. 431 c.p. Autorevolezza art. 432 c.p. Autorevolezza art. 433 c.p. Autorevolezza art. 434 c.p. Autorevolezza art. 435 c.p. Autorevolezza art. 436 c.p. Autorevolezza art. 437 c.p. Autorevolezza art. 438 c.p. Autorevolezza art. 439 c.p. Autorevolezza art. 440 c.p. Autorevolezza art. 441 c.p. Autorevolezza art. 442 c.p. Autorevolezza art. 443 c.p. Autorevolezza art. 444 c.p. Autorevolezza art. 445 c.p. Autorevolezza art. 446 c.p. Autorevolezza art. 447 c.p. Autorevolezza art. 448 c.p. Autorevolezza art. 449 c.p. Autorevolezza art. 450 c.p. Autorevolezza art. 451 c.p. Autorevolezza art. 452 c.p. Autorevolezza art. 453 c.p. Autorevolezza art. 454 c.p. Autorevolezza art. 455 c.p. Autorevolezza art. 456 c.p. Autorevolezza art. 457 c.p. Autorevolezza art. 458 c.p. Autorevolezza art. 459 c.p. Autorevolezza art. 460 c.p. Autorevolezza art. 461 c.p. Autorevolezza art. 462 c.p. Autorevolezza art. 463 c.p. Autorevolezza art. 464 c.p. Autorevolezza art. 465 c.p. Autorevolezza art. 466 c.p. Autorevolezza art. 467 c.p. Autorevolezza art. 468 c.p. Autorevolezza art. 469 c.p. Autorevolezza art. 470 c.p. Autorevolezza art. 471 c.p. Autorevolezza art. 472 c.p. Autorevolezza art. 473 c.p. Autorevolezza art. 474 c.p. Autorevolezza art. 475 c.p. Autorevolezza art. 476 c.p. Autorevolezza art. 477 c.p. Autorevolezza art. 478 c.p. Autorevolezza art. 479 c.p. Autorevolezza art. 480 c.p. Autorevolezza art. 481 c.p. Autorevolezza art. 482 c.p. Autorevolezza art. 483 c.p. Autorevolezza art. 484 c.p. Autorevolezza art. 485 c.p. Autorevolezza art. 486 c.p. Autorevolezza art. 487 c.p. Autorevolezza art. 488 c.p. Autorevolezza art. 489 c.p. Autorevolezza art. 490 c.p. Autorevolezza art. 491 c.p. Autorevolezza art. 492 c.p. Autorevolezza art. 493 c.p. Autorevolezza art. 494 c.p. Autorevolezza art. 495 c.p. Autorevolezza art. 496 c.p. Autorevolezza art. 497 c.p. Autorevolezza art. 498 c.p. Autorevolezza art. 499 c.p. Autorevolezza art. 500 c.p. 	<ul style="list-style-type: none"> Autorevolezza art. 401 c.p. Autorevolezza art. 402 c.p. Autorevolezza art. 403 c.p. Autorevolezza art. 404 c.p. Autorevolezza art. 405 c.p. Autorevolezza art. 406 c.p. Autorevolezza art. 407 c.p. Autorevolezza art. 408 c.p. Autorevolezza art. 409 c.p. Autorevolezza art. 410 c.p. Autorevolezza art. 411 c.p. Autorevolezza art. 412 c.p. Autorevolezza art. 413 c.p. Autorevolezza art. 414 c.p. Autorevolezza art. 415 c.p. Autorevolezza art. 416 c.p. Autorevolezza art. 417 c.p. Autorevolezza art. 418 c.p. Autorevolezza art. 419 c.p. Autorevolezza art. 420 c.p. Autorevolezza art. 421 c.p. Autorevolezza art. 422 c.p. Autorevolezza art. 423 c.p. Autorevolezza art. 424 c.p. Autorevolezza art. 425 c.p. Autorevolezza art. 426 c.p. Autorevolezza art. 427 c.p. Autorevolezza art. 428 c.p. Autorevolezza art. 429 c.p. Autorevolezza art. 430 c.p. Autorevolezza art. 431 c.p. Autorevolezza art. 432 c.p. Autorevolezza art. 433 c.p. Autorevolezza art. 434 c.p. Autorevolezza art. 435 c.p. Autorevolezza art. 436 c.p. Autorevolezza art. 437 c.p. Autorevolezza art. 438 c.p. Autorevolezza art. 439 c.p. Autorevolezza art. 440 c.p. Autorevolezza art. 441 c.p. Autorevolezza art. 442 c.p. Autorevolezza art. 443 c.p. Autorevolezza art. 444 c.p. Autorevolezza art. 445 c.p. Autorevolezza art. 446 c.p. Autorevolezza art. 447 c.p. Autorevolezza art. 448 c.p. Autorevolezza art. 449 c.p. Autorevolezza art. 450 c.p. Autorevolezza art. 451 c.p. Autorevolezza art. 452 c.p. Autorevolezza art. 453 c.p. Autorevolezza art. 454 c.p. Autorevolezza art. 455 c.p. Autorevolezza art. 456 c.p. Autorevolezza art. 457 c.p. Autorevolezza art. 458 c.p. Autorevolezza art. 459 c.p. Autorevolezza art. 460 c.p. Autorevolezza art. 461 c.p. Autorevolezza art. 462 c.p. Autorevolezza art. 463 c.p. Autorevolezza art. 464 c.p. Autorevolezza art. 465 c.p. Autorevolezza art. 466 c.p. Autorevolezza art. 467 c.p. Autorevolezza art. 468 c.p. Autorevolezza art. 469 c.p. Autorevolezza art. 470 c.p. Autorevolezza art. 471 c.p. Autorevolezza art. 472 c.p. Autorevolezza art. 473 c.p. Autorevolezza art. 474 c.p. Autorevolezza art. 475 c.p. Autorevolezza art. 476 c.p. Autorevolezza art. 477 c.p. Autorevolezza art. 478 c.p. Autorevolezza art. 479 c.p. Autorevolezza art. 480 c.p. Autorevolezza art. 481 c.p. Autorevolezza art. 482 c.p. Autorevolezza art. 483 c.p. Autorevolezza art. 484 c.p. Autorevolezza art. 485 c.p. Autorevolezza art. 486 c.p. Autorevolezza art. 487 c.p. Autorevolezza art. 488 c.p. Autorevolezza art. 489 c.p. Autorevolezza art. 490 c.p. Autorevolezza art. 491 c.p. Autorevolezza art. 492 c.p. Autorevolezza art. 493 c.p. Autorevolezza art. 494 c.p. Autorevolezza art. 495 c.p. Autorevolezza art. 496 c.p. Autorevolezza art. 497 c.p. Autorevolezza art. 498 c.p. Autorevolezza art. 499 c.p. Autorevolezza art. 500 c.p.

3.3.1 - IL CONTESTO NORMATIVO IL CONTESTO NORMATIVO STATALE Bullismo e cyberbullismo

49

4 – IL MONDO DELLO SPORT

50

... E NELLO SPORT?

Ambiente sportivo a rischio perché contraddistinto da peculiarità potenzialmente capaci di incentivare il verificarsi di comportamenti abusivi o molesti nei confronti dei giovani atleti



4 - IL MONDO DELLO SPORT

51


IL RUOLO DELLO SPORT

Sport e attività sportiva parti integranti della vita sociale come famiglia e scuola	Trasmissione dei valori fondamentali per l'educazione di un individuo
Sport e attività sportiva necessari per socializzazione, evoluzione e funzionamento psico-fisico di un soggetto	Limiti e regole

4 - IL MONDO DELLO SPORT

52

OBIETTIVI



- ✓ Rete di sostegno non solo da parte della famiglia e della scuola, ma anche delle istituzioni sportive per creare e mantenere modelli di riferimento sani
- ✓ Definizione dei ruoli
- ✓ No delega del proprio ruolo ad altri
- ✓ Necessità di inquadrare i pericoli e il quadro di riferimento
- ✓ Offrire soluzioni

4 - IL MONDO DELLO SPORT

53

FATTORI DI POTENZIALE RISCHIO NELLO SPORT
(1/2)

relazione di fiducia allenatori / atleti (e genitori che raramente mettono in discussione l'autorità dei primi)	squilibrio di potere	ricorso a strutture premiali, basate sulla paura e la dipendenza
naturalità dei contatti fisici	promiscuità in ambienti ristretti (docce, spogliatoi, sale per la misurazione del peso corporeo)	uso degli strumenti informatici

4 - IL MONDO DELLO SPORT

54

FATTORI DI POTENZIALE RISCHIO NELLO SPORT (2/2)

- circostanze spazio-temporali nelle quali i minori risultano interamente affidati ad allenatori e/o altre figure di riferimento delle società sportive (trasferte, car pooling)
- tolleranza di comportamenti discriminatori, violenti o sessualmente inappropriati (normalizzazione)
- immaturità emotivo-sessuale degli adolescenti
- cultura del silenzio (omertà, rinuncia alla denuncia)

4 - S. MORO DOLO SPORT


55

LA CASISTICA DEGLI ABUSI SESSUALI

Sulla base dei dati pubblicati dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI, aggiornati al 31 dicembre 2022, nell'arco temporale 2014-2022 si segnalano n. 127 procedimenti disciplinari avviati, definiti o in corso in tema di violazioni attinenti la sfera sessuale: 12 iscritti nel 2014, 10 nel 2015, 8 nel 2016, 15 nel 2017, 19 nel 2018, 21 nel 2019, 11 nel 2020, 10 nel 2021 e 21 nel 2022.

4 - S. MORO DOLO SPORT

56



57

LE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLE CONDOTTE ABUSIVE

Si rilevano tre principali modalità di realizzazione delle condotte abusive, riconducibili alla peculiarità della pratica sportiva:

- abusi commessi nei luoghi direttamente preposti all'esercizio delle diverse discipline;
- condotte poste in essere sfruttando quelle circostanze di totale affidamento dei minori agli adulti di riferimento in occasione di spostamenti o trasferte;
- condotte derivanti da un rapporto di fiducia e assidua frequentazione, poste in essere direttamente presso le abitazioni, gli uffici o altri spazi privati nella disponibilità dei soggetti agenti.

4 - S. MORO DOLO SPORT

58

4.1 - Le strategie difensive

4.1 - S. MORO DOLO SPORT

59

LE STRATEGIE DIFENSIVE

Le strategie difensive adottate dagli imputati per ipotesi di abuso sessuale ai danni degli atleti, generalmente minori, forniscono un spaccato interessante, evidenziando le peculiarità della fattispecie

4.1 - S. MORO DOLO SPORT

60

LE STRATEGIE DIFENSIVE

La contestazione dell'affidabilità delle persone offese

Si tratta di una strategia posta in essere soprattutto in caso di vittime minorenni

In genere, i minori sono gli unici testimoni degli abusi e, in quanto tali, le loro dichiarazioni di solito scontano un surplus di circospezione.

Le principali strategie di difesa di fronte alle dichiarazioni dei minori abusati concernono:

- l'affidabilità intrinseca degli stessi;
- la frammentarietà e le incertezze nell'esposizione;
- le divergenze rispetto alle affermazioni operate in un momento successivo alla prima rivelazione e alle testimonianze di altre persone offese o soggetti terzi;
- la riconosciuta falsità di parte delle accuse e il rischio di fenomeni di contaminazione dell'informazione, tali da ingenerare suggestioni e influenze reciproche.

4.1 - S. MORO DOLO SPORT

61



62

LE STRATEGIE DIFENSIVE

- La contestazione del rapporto di affidamento di cui all'art. 809, quater c.p. e il c.d. allenatore di fatto.
- Nelle imputazioni per i reati di cui all'art. 809, quater c.1, 1° e c.2, c.p. la contestazione della sussistenza del rapporto di affidamento, anche di mero fatto, richiesto dalla norma è quasi una costante.
- Per la giurisprudenza la fattispecie criminosa in questione prescinde dalla regolarità, tipicità o legittimità del rapporto di affidamento.
- In particolare si è specificata l'irrelevanza di una pretesa modesta differenza di età fra l'allenatore e gli atleti, alla luce della soggezione dei secondi al primo, che, a prescindere dall'età anagrafica, è intrinseca al rapporto istruttore-atletivo.
- Ciò che rileva è il titolo, e non il differenziale di età o il luogo proposto allo svolgimento di quelle attività per le quali si è verificato l'affidamento.

4.1 - S. MORO DOLO SPORT

63

LE STRATEGIE DIFENSIVE

4.1 - IL MONDO DELLO SPORT: Le strategie difensive

64

LE STRATEGIE DIFENSIVE

4.1 - IL MONDO DELLO SPORT: Le strategie difensive

65

L'USO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI

Le asserite "relazioni sentimentali", invocate a volte nelle strategie difensive degli accusati di abusi sessuali, sono sovente accompagnate da "assidui rapporti tramite mezzi di comunicazione telematici, in particolare tramite strumenti di videoscrittura", che consentono di coltivare un rapporto informale con l'atleta e di insinuarsi gradualmente in tutti gli aspetti della sua vita.

4.1 - IL MONDO DELLO SPORT: Le strategie difensive

66

4.2 - La giurisprudenza

4.2 - IL MONDO DELLO SPORT: La giurisprudenza

67

LA GIURISPRUDENZA

(Cass. Pen., sez. III, sentenza n.15433/2018)

«Non potrà certamente escludersi la rilevanza penale di una condotta consistente nel compimento di atti sessuali in danno di soggetti che - pur per limiti legati ad un'età estremamente infantile, vuoi per limiti legati a fattori morfologici, siano essi fisici ovvero psichici - non siano in grado di apprezzare la insensità e la violenza degli atti in questione, altrimenti si escluderebbe la commissione di qualsiasi reato ogniqualvolta il soggetto portatore dell'interesse lesso non avesse la consapevolezza dell'averne lesione».

Si tratta di un caso relativo ad un allenatore di calcio, nel quale è emerso che tale giovane persona offese, chiaramente in età infantile sia dal rapporto di fiducia che le legava al loro "allenatore", sia dalla ingenuità connessa alla loro età ancora preadolescenziale, in prima battuta, sebbene avessero avvertito un certo disagio derivante dai comportamenti del P, non ne avevano colto la indubbia oggettiva connotazione sessuale, dimostrandosi anche dall'insinuante questo che il P rivolgeva alle persone offese in merito al fatto se essi provassero o meno piacere da quanto lui faceva su di loro».

4.2 - IL MONDO DELLO SPORT: La giurisprudenza

68

LA GIURISPRUDENZA

(Cass. Pen., sez. III, sentenza n.32235/2007)

Non può negarsi che quando il rapporto «è qualificato da un elevato differenziale di potere...[la] vittima non è in grado di aderire perché convinta a farlo, ma soggiace al volere del soggetto attivo in quanto è ridotta a mero strumento di soddisfazione delle sue voglie.»

4.2 - IL MONDO DELLO SPORT: La giurisprudenza

69

LA GIURISPRUDENZA

(Cass. Pen., sez. III, sentenza n.18599/2015; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.31356/2017 Cass. Pen., sez. III, sentenza n.8986/2013)

Molestie sessuali non connotate da violenza e costrizione non possono dirsi immuni da intimidazione psicologica...[ove l'imputato sia] ben consapevole di esse [riuscito a inculare nelle vittime la convinzione che il loro futuro sportivo dipendesse da lui...e che le stesse si sarebbero sottomesse al suo volere nel timore di perdere quelle occasioni di gioco, che erano prioritarie nella graduatoria dei loro obiettivi adolescenziali], ben potendo il consenso essere emaliosamente carpito ed indotto...[facendo] leva sul rapporto maestro/allieva, che può essere particolarmente efficace». Se questo è vero nei confronti degli adolescenti minorenni, non bisogna però pensare che al compimento del delitto siamo alla situazione cambi drasticamente, al punto da poter essere rimessa alla totale disponibilità delle parti: è assolutamente irrealistico credere che una persona diciottenne, seguita per anni dallo stesso allenatore, smetta improvvisamente di subirne il fascino

4.2 - IL MONDO DELLO SPORT: La giurisprudenza

70

4.3 - Il contesto normativo sportivo nazionale

4.3 - IL MONDO DELLO SPORT: Il contesto normativo sportivo nazionale

71

IL CONTESTO NORMATIVO SPORTIVO NAZIONALE

La giustizia sportiva non contempla una norma che punisca esplicitamente gli atti di pedofilia, violenza sessuale o molestia

Linee guida e codici di comportamento generali sul tema su iniziativa di alcune FSN (FGI, FIDS, FIPaV, FIR, FIS, FISE)

4.3 - IL MONDO DELLO SPORT: Il contesto normativo sportivo nazionale

72

IL CONTESTO NORMATIVO SPORTIVO NAZIONALE

In mancanza di una norma specifica che tipicizza le condotte di abuso sessuale in ambito sportivo, gli addebiti per «abusi sessuali» o «molestie sessuali» vengono ricondotti alla violazione dei generici principi informatori di lealtà e correttezza (art. 2 Codice di Comportamenti Sportivo CONI)

4.3 - IL MONDO DELLO SPORT E IL CONTESTO NORMATIVO SPORTIVO NAZIONALE

73

Codice della Giustizia Sportiva del CONI - artt. 9, 36 e 37

IL CONTESTO NORMATIVO SPORTIVO NAZIONALE - L'ASSUNZIONE DELLE PROVE

Il collegio giudicante può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova e che gli organi di giustizia tengono udienza con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati anche a distanza, tramite videoconferenza ovvero altro equivalente tecnologico che sia idoneo e disponibile

4.3 - IL MONDO DELLO SPORT E IL CONTESTO NORMATIVO SPORTIVO NAZIONALE

74

IL CONTESTO NORMATIVO SPORTIVO NAZIONALE - L'ASSUNZIONE DELLE PROVE

Collegio di Garanzia dello Sport, sez. unite, 10.2.2016 n. 6

È principio consolidato della giustizia sportiva che lo standard probatorio richiesto non si spinge sino all'assoluta certezza della commissione dell'illecito - certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione - né al superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. La sua definizione prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio. A tale principio vigente nell'ordinamento deve assegnarsi una portata generale, sicché deve ritenersi adeguato un grado inferiore di certezza, ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla commissione dell'illecito (C.G.d.S., SS.UU., 2.8.2016, n. 34; 3.10.2017, n. 69; 19.12.2017, n. 93).

4.3 - IL MONDO DELLO SPORT E IL CONTESTO NORMATIVO SPORTIVO NAZIONALE

75

IL CONTESTO NORMATIVO SPORTIVO NAZIONALE LA TUTELA DEL MINORE

La Legge Delega sul riordino del CONI e sul professionismo sportivo dell'8 agosto 2019, n. 86, entrata in vigore il 31 agosto, dedica un apposito spazio alla **tutela dei minori** contro possibili abusi e molestie.

Art. 8, lett. e, prevede: «(...) **obblighi e adempimenti in capo alle associazioni sportive atti a tutelare i minori e a rilevare e prevenire eventuali molestie, violenze di genere e condizioni di discriminazione previste dal codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come previsto dalla Carta olimpica.**»

4.3 - IL MONDO DELLO SPORT E IL CONTESTO NORMATIVO SPORTIVO NAZIONALE

76

IL CONTESTO NORMATIVO SPORTIVO NAZIONALE

Il D. Lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, attuativo dell'art. 8 della Legge Delega n. 86/2019 e recante «**Semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi**» si è posto (artt. 16, comma 1 e 2), tra gli altri, l'obiettivo di promuovere la redazione, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Associazioni Benemerite, di linee guida, da valere a cascata per tutti i sodalizi ad esse affiliate, «(...) **per la predisposizione di modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta** (...)» a tutela dei minori e per la prevenzione di molestie, della violenza di genere in relazione ai fattori di rischio di discriminazioni, molestie e violenze in danno di donne e di minori, istituzionalizzando, di fatto, l'adozione di un «Codice Safeguarding».

4.3 - IL MONDO DELLO SPORT E IL CONTESTO NORMATIVO SPORTIVO NAZIONALE

77

IL CONTESTO NORMATIVO SPORTIVO NAZIONALE - L'INTERVENTO DEL TERZO NEL PROCESSO SPORTIVO

Codice della Giustizia Sportiva del CONI - art. 34

- Ammette l'intervento di terzi nell'ambito del procedimento purché titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ambito dell'ordinamento federale. Gli interventi possono essere ad adiuvandum, ad opponendum o essere supportati da interessi autonomi.
- La giurisprudenza consolidata del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI afferma che il giudizio disciplinare deve avere una struttura binaria (contrapposizione delle due sole posizioni dell'organo che esercita l'azione disciplinare e del soggetto destinatario della pretesa sanzionatoria).
- Inoltre viene sempre esclusa la possibilità della parte offesa di partecipare al giudizio innanzi al Collegio di Garanzia (il CGS prevede i soli interventi della FSN e della PGS).

4.3 - IL MONDO DELLO SPORT E IL CONTESTO NORMATIVO SPORTIVO NAZIONALE

78

4.4 - IL RAPPORTO TRA ORDINAMENTO STATALE E ORDINAMENTO SPORTIVO

4.4 - IL MONDO DELLO SPORT E IL RAPPORTO TRA ORDINAMENTO STATALE E ORDINAMENTO SPORTIVO

79

IL RAPPORTO TRA ORDINAMENTO STATALE E ORDINAMENTO SPORTIVO IN MATERIA

Il sistema di giustizia disciplinare sportivo opera:

1. nei confronti dei soggetti ad esso appartenenti
2. nei confronti dei soggetti non più appartenenti, per fatti commessi in costanza di tesseramento o affiliazione

La sopravvenuta estraneità all'ordinamento sportivo non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare, e sospende la prescrizione sinché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante in esso

4.4 - IL MONDO DELLO SPORT E IL RAPPORTO TRA ORDINAMENTO STATALE E ORDINAMENTO SPORTIVO

80

RAPPORTO TRA GIUDIZIO PENALE E GIUDIZIO SPORTIVO

Indipendenza del procedimento disciplinare sportivo rispetto al procedimento penale quale diretta conseguenza dell'autonomia dell'ordinamento sportivo dall'ordinamento statale

Esito del giudizio penale non vincolante

Potere/dovere degli organi della giustizia sportiva di procedere ad autonoma valutazione rispetto ai fatti contestati e acclarati in sede penale

4.4 - IL MONDO DELLO SPORT E IL RAPPORTO TRA ORDINAMENTO STATALE E ORDINAMENTO SPORTIVO

81

RAPPORTO TRA GIUDIZIO PENALE E GIUDIZIO SPORTIVO

Codice della Giustizia Sportiva del CONI – art. 39

La sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento e la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti, hanno efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.

Rimane ferma l'autonomia del giudizio disciplinare nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto, finalizzata ad evitare automatismi sanzionatori, in relazione alle sensibili differenze strutturali e funzionali dei due procedimenti.

4.4 - IL MONDO DELLO SPORT e rapporto tra ordinamento penale e ordinamento sportivo

82

RAPPORTO TRA GIUDIZIO PENALE E GIUDIZIO SPORTIVO

La sospensione del procedimento disciplinare sportivo è ammessa solo se, per legge, deve essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità giudiziaria.

Il giudice disciplinare può procedere ad una rinnovata e rimeditata valutazione dei fatti accertati dal giudice penale, attribuendo rilievo anche a comportamenti penalmente irrilevanti e meritevoli di considerazione nell'ottica, necessariamente più rigorosa, dell'illecito disciplinare.

4.4 - IL MONDO DELLO SPORT e rapporto tra ordinamento penale e ordinamento sportivo

83

RAPPORTO TRA GIUDIZIO PENALE E GIUDIZIO SPORTIVO

Codice della Giustizia Sportiva del CONI – art. 49

Obbliga i Procuratori federali che durante le indagini abbiano notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero, ad informare direttamente l'Autorità giudiziaria competente ovvero a trasmettere senza indugio copia degli atti al Presidente federale affinché questi vi provveda.

Se il Procuratore federale ritiene che il Pubblico ministero o altre Autorità giudiziarie dello Stato siano in possesso di atti o documenti rilevanti per le proprie attribuzioni, ne richiede l'acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport, soggiacendo naturalmente ad un obbligo di riserbo in caso di ottenimento degli stessi.

4.4 - IL MONDO DELLO SPORT e rapporto tra ordinamento penale e ordinamento sportivo

84

4.5 – Le iniziative di contrasto al fenomeno degli abusi sessuali

85

4.5.1 – Le iniziative internazionali

86

LE INIZIATIVE INTERNAZIONALI DI CONTRASTO AL FENOMENO DEGLI ABUSI SESSUALI NELLO SPORT

Nel 2020 il CIO ha approvato e lanciato il certificato «International Safeguarding Officer in Sport», che prevede:

- Corso di otto mesi sviluppato in collaborazione con un Comitato consultivo accademico di esperti internazionali e supervisionato da tre direttori di programma
- Frequenza aperta a tutti, ma destinata soprattutto alle Federazioni Internazionali (IF), alle Federazioni Nazionali (NF) e ai Comitati Olimpici Nazionali (NOC)
- Obiettivo è dotare i partecipanti coinvolti nella salvaguardia degli atleti di competenze, abilità e consapevolezza idonee a svolgere il ruolo di Safeguarding Officer o Focal Point per la loro organizzazione sportiva

4.5.1 - IL MONDO DELLO SPORT e iniziative di contrasto al fenomeno degli abusi sessuali - Le iniziative internazionali

87

LE INIZIATIVE INTERNAZIONALI DI CONTRASTO AL FENOMENO DEGLI ABUSI SESSUALI NELLO SPORT

Dal 2004 il CIO ha sviluppato programmi e iniziative per salvaguardare gli atleti da molestie e abusi nello sport

Quattro commissioni del CIO:

1. Commissione Atleti
2. Commissione Entourage Atleti
3. Commissione Medico Scientifica
4. Commissione Donne nello Sport

4.5.1 - IL MONDO DELLO SPORT e iniziative di contrasto al fenomeno degli abusi sessuali - Le iniziative internazionali

88

LE INIZIATIVE INTERNAZIONALI DI CONTRASTO AL FENOMENO DEGLI ABUSI SESSUALI NELLO SPORT

- ✓ Aprile 2018: il Consiglio d'Europa ha indirizzato un appello alle Autorità pubbliche e al movimento sportivo perché adottino iniziative di contrasto agli abusi sessuali verso i bambini
- ✓ «Start to talk»: campagna che ha individuato l'ambito sportivo come di rischio elevato

4.5.1 - IL MONDO DELLO SPORT e iniziative di contrasto al fenomeno degli abusi sessuali - Le iniziative internazionali

89

LE INIZIATIVE INTERNAZIONALI DI CONTRASTO AL FENOMENO DEGLI ABUSI SESSUALI NELLO SPORT

Spagna:
campagna di sensibilizzazione «#abusofueradejuego»

Francia:
mobilitazione di importanti autorità di Governo e denuncia di casi eclatanti rimasti ignoti e taciuti

Svizzera:
iniziative volte a contrastare il fenomeno e a creare programmi di informazione, sensibilizzazione e sostegno

4.5.1 - IL MONDO DELLO SPORT e iniziative di contrasto al fenomeno degli abusi sessuali - Le iniziative internazionali

90

4.5.2 – Le iniziative nazionali

91

Iniziativa da parte del Presidente del CONI, della Procura Generale dello Sport, delle Federazioni Sportive Nazionali, di atleti, di genitori, di associazionismo, della stampa, di autorità sportive

- 2019 -
Procura Generale dello Sport: indirizzo di carattere generale per estendere il divieto di patteggiamento anche a episodi di abusi/molestie sessuali, di prevaricazione con atti di prepotenza

- 2019 -
FICC: norma nel Regolamento di Giustizia che applica l'indirizzo di carattere generale della Procura Generale dello Sport

- 2021 -
Consiglio Nazionale del CONI: disposizione che inserisce nei principi di giustizia la radiazione per qualsiasi soggetto condannato con sentenza sportiva passata in giudicato per molestie e violenze su persone e animali, viscolando così tutti i soggetti appartenenti all'ordinamento sportivo

LE INIZIATIVE CONCRETE NAZIONALI DI CONTRASTO AL FENOMENO DEGLI ABUSI SESSUALI NELLO SPORT

4.5.2 - IL MONDO DELLO SPORT: Le iniziative di contrasto al fenomeno degli abusi sessuali/Le iniziative nazionali

92


1. Non condivisione del patteggiamento nei casi di violenza sessuale / molestie / bullismo
2. Proposta di emendamento al CGS per codificare tale esclusione
3. Monitoraggio e impulso costante sui casi di abusi/molestie/bullismo
4. Supporto costante alle Procure Federali nei rapporti con l'A.G. ordinaria
5. Supporto costante alle Procure Federali rispetto alle indagini e al loro esito
6. Iniziative di supporto e diffusione all'adozione di buone pratiche presso tutte le Procure Federali/Federazioni a partire dall'esempio fornito dalla FIS e da altre FSN che stanno attuando iniziative analoghe, con particolare attenzione per quelle federazioni che presentano una casistica più diffusa

AZIONI DELLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT

4.5.2 - IL MONDO DELLO SPORT: Le iniziative di contrasto al fenomeno degli abusi sessuali/Le iniziative nazionali

93

ABUSI E MOLESTIE SESSUALI
LE INIZIATIVE DI CONTRASTO



Collaborazione tra Commissione Parlamentare per l'Infanzia e l'Adolescenza e il CONI per l'istituzione e programmazione di corsi di formazione, anche in tema di prevenzione degli abusi sessuali, destinati agli operatori del settore sportivo.

4.5.2 - IL MONDO DELLO SPORT: Le iniziative di contrasto al fenomeno degli abusi sessuali/Le iniziative nazionali

94

Il Consiglio Federale della FIS (delibera n. 901 dell'8.10.2018) ha adottato il «Codice Etico e Comportamentale degli Istruttori, Tecnici e staff tecnico federale» (in vigore dal 01.01.2019).

La sottoscrizione è obbligatoria per i tesserandi e tesserati.

Definisce una serie di «comportamenti da tenere» e «evitare»

In talde è prevista una autocertificazione con il quale l'interessato dichiara di non essere stato atteso da nessun conduttore/tesserato di non essere impunito o aver riportato condanne per una serie di reati fra i quali rientrano i c.d. reati sessuali e di non aver subito condanne sportive o di essere stato delinso da Procure sportive per tali reati.

È stata preannunciata l'adozione di un Protocollo di Salvaguardia.

ABUSI E MOLESTIE SESSUALI
LE INIZIATIVE DI CONTRASTO

4.5.2 - IL MONDO DELLO SPORT: Le iniziative di contrasto al fenomeno degli abusi sessuali/Le iniziative nazionali

95

ABUSI E MOLESTIE SESSUALI
LE INIZIATIVE DI CONTRASTO

Il Consiglio Federale della FGI ha recepito a propria volta le direttive del CIO in tema di **Safeguarding Policy**.

La FGI ha istituito, in linea con la propria Safeguarding Policy, una Commissione di Salvaguardia, chiamata a svolgere un lavoro di sorveglianza, informazione, consulenza e impulso sul tema.

4.5.2 - IL MONDO DELLO SPORT: Le iniziative di contrasto al fenomeno degli abusi sessuali/Le iniziative nazionali

96

ABUSI E MOLESTIE SESSUALI
LE INIZIATIVE DI CONTRASTO

Il Consiglio Federale della FIDS ha nominato la Commissione per l'approfondimento e lo studio del progetto «Safeguarding Officer» per la predisposizione del «Regolamento per la tutela dei tesserati».

4.5.2 - IL MONDO DELLO SPORT: Le iniziative di contrasto al fenomeno degli abusi sessuali/Le iniziative nazionali

97

ABUSI E MOLESTIE SESSUALI
LE INIZIATIVE DI CONTRASTO

Il Consiglio Federale della FIPaV ha deliberato di integrare il proprio «Codice Etico» con le «Norme comportamentali in materia di prevenzione e repressione degli abusi sui minori».

4.5.2 - IL MONDO DELLO SPORT: Le iniziative di contrasto al fenomeno degli abusi sessuali/Le iniziative nazionali

98

ABUSI E MOLESTIE SESSUALI
LE INIZIATIVE DI CONTRASTO

La FIR si è dotata di «Linee Guida per la Tutela dei minori» - che hanno ottenuto il patrocinio dell'UNICEF - e di un «Vademecum breve per la valutazione e la gestione dei fenomeni di bullismo e goliardia nel rugby».

4.5.2 - IL MONDO DELLO SPORT: Le iniziative di contrasto al fenomeno degli abusi sessuali/Le iniziative nazionali

99

ABUSI E MOLESTIE SESSUALI

LE INIZIATIVE DI CONTRASTO

Il Consiglio Federale della FIS ha recepito le direttive del CIO del 2016 in tema di **Safeguarding Policy**, consistenti in un programma di attività finalizzate alla sensibilizzazione, alla prevenzione e al contrasto di molestie ed abusi in ambito sportivo.

La FIS ha adottato, in linea con l'operato della FEI, una propria Safeguarding Policy, che ha istituito la figura del **Safeguarding Officer**, chiamato a svolgere un lavoro di sorveglianza, informativo ed educativo sul tema.

4.3.2 - IL MONDO DELLO SPORT: Le iniziative di contrasto al fenomeno degli abusi sessuali (Le iniziative nazionali)

100

ABUSI E MOLESTIE SESSUALI

LE INIZIATIVE DI CONTRASTO

La FISE è stata la prima Federazione Sportiva Nazionale a istituire una **«Commissione Antimolestie»** e a redigere un **«Codice Etico Comportamentale»**.

4.3.2 - IL MONDO DELLO SPORT: Le iniziative di contrasto al fenomeno degli abusi sessuali (Le iniziative nazionali)

101

4.6 – Bullismo e cyberbullismo

102

IL BULLISMO NELLO SPORT

- Fenomeno ancora poco scandagliato nello sport
- Contrariamente a quanto avviene per la sfera sessuale, non corrisponde un quadro normativo penale dettagliato
- In termini sportivi configura la evidente negazione di tutti i valori fondanti dello sport e delle competizioni e, pertanto, ben può trovare modalità di prevenzione, contrasto e repressione.

4.4 - IL MONDO DELLO SPORT: Bullismo e cyberbullismo

103

4.6.1 – Le strategie di prevenzione al bullismo e cyberbullismo

104

STRATEGIE DI PREVENZIONE DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

1. Azioni e obiettivi comuni possono essere:	1. sensibilizzazione sulla rilevanza del fenomeno bullismo	2. favorire e valorizzare gli atteggiamenti di convivenza civile	3. sensibilizzare ai problemi e alle conseguenze della violenza fisica e morale sia gli autori del bullismo che la loro vittima
4. operare affinché la comunicazione non diventi la violenza ma non la causa di promozione	5. promuovere l'educazione alla legalità attraverso tutte le iniziative che promuovono l'arricchimento del cittadino, alle iniziative per una corretta sicurezza assistibile	6. agire affinché si accresca la consapevolezza che bullismo e cyberbullismo:	7. danneggiare tutto l'ambiente sociale, impedendo lo svolgimento di una attività di sport e/o di studio serena
8. danneggiare tutti coloro che ne sono testimoni	9. danneggiano le famiglie di tutti gli attori della vittima e del bullo	10. danneggiano le istituzioni al cui interno i fenomeni si verificano	11. danneggiano la coesività diffondendo la cultura dell'alone e dell'arroganza

4.4.1 - IL MONDO DELLO SPORT: Bullismo e cyberbullismo: Le strategie di prevenzione al bullismo e cyberbullismo

105

STRATEGIE DI PREVENZIONE DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

Non sottovalutare, confondendosi il fenomeno con la normale conflittualità tra coetanei.	Super riconoscere comportamenti e ruoli attivi/passivi, che non sempre coincidono con quelli di vittima e di bullo.	Specifiche attività di prevenzione dei reati in danno di minore.
Iniziativa di sviluppo della cultura del dialogo e della legalità rivolte ai giovani.	Informazione ai genitori sul comportamento da adottare e sull'importanza della segnalazione agli organi di Polizia e/o sportivi competenti.	Educazione al dialogo e alla legalità nei confronti dei ragazzi.
Efficace e realistico monitoraggio del problema.	Sviluppo di protocolli di comportamento per il personale, per i genitori e per i ragazzi.	Coinvolgimento degli "attori" esterni alla formazione: docenti e all'educazione familiare.

4.4.1 - IL MONDO DELLO SPORT: Bullismo e cyberbullismo: Le strategie di prevenzione al bullismo e cyberbullismo

106

4.6.2 – Le iniziative di contrasto al bullismo e cyberbullismo

107

BULLISMO E CYBERBULLISMO - LE INIZIATIVE DI CONTRASTO

Sul tema del bullismo/cyberbullismo è stato sottoscritto il 10 maggio 2019 un protocollo di intesa tra il MOIGE e il CONI volto a contrastare tali fenomeni nello sport, con il coinvolgimento della scuola e dell'associazionismo sportivo, studiando il fenomeno, diffondendo progetti educativi mirati e promuovere i corretti stili e comportamenti di vita e di gioco.

4.4.2 - IL MONDO DELLO SPORT: Bullismo e cyberbullismo: Le iniziative di contrasto al bullismo e cyberbullismo

108

4.6.2.1 – Le iniziative di contrasto al cyberbullismo

109

L'Assessorato alle Politiche Educative del Comune di Venezia, insieme alla Fondazione Carolina, ha divulgato delle schede pratiche per aiutare i genitori a conoscere le più diffuse applicazioni di messaggistica, social network e chat.

CYBERBULLISMO
-
LE INIZIATIVE DI CONTRASTO

110



111



112

5. – LE «SAFEGUARDING POLICIES»

113

NECESSITÀ DELLE SAFEGUARDING POLICIES
-
PREMESSA

Lo sport può essere ad alto rischio di abuso e deve costituire una preoccupazione per chiunque agisca o lavori in ambiti sportivi.

L'abuso può seriamente compromettere la serenità degli atleti e delle atlete e determinare serie conseguenze sia sulla persona che sulle prestazioni sportive, determinando anche l'abbandono dello sport in toto.

114



115

LE SAFEGUARDING POLICIES
-
COSA SONO?

Le Safeguarding Policy sono tutte quelle azioni volte a promuovere il benessere e a proteggere gli atleti dal danno, dall'abuso e dal maltrattamento, prevenendo danni alla salute e allo sviluppo della personalità adottando azioni concrete atte ad ottenere i migliori risultati.

116

5.1 – Le strategie

117

Le strategie di sviluppo di una corretta salvaguardia degli atleti deve passare da:

- sviluppo di politiche e procedure
- meccanismi di prevenzione
- corretta gestione delle segnalazioni di abuso e molestia

LE SAFEGUARDING POLICIES - STRATEGIE

Occorre avere chiaro il perimetro delle leggi e delle regole che si applicano al contesto e, possibilmente, esplicitare il rifiuto di ogni tolleranza verso atti di abuso e molestia.

Occorre il coinvolgimento attivo degli atleti nella definizione delle azioni di contrasto.

5.1 - LE SAFEGUARDING POLICIES - Le strategie

118

È utile il coinvolgimento di altre agenzie, sportive o pubbliche, che possano fornire specifico supporto.

È importante definire il perimetro dei destinatari delle politiche di salvaguardia, che può e deve spaziare dagli ambiti amministrativi a quelli atletici e tecnici, dai volontari che supportano l'organizzazione agli staff degli atleti per finire con le strutture federali, tenendo una attenzione specifica focalizzata sulle categorie potenzialmente più esposte a rischio, come i minori, gli atleti con disabilità.

Sono molto importanti le definizioni, per chiarire il perimetro di interesse, perché fanno chiarezza sul contesto, possono indirizzare correttamente le politiche, favorire l'apprendimento di cosa costituisce abuso o molestia nei confronti di atleti e tecnici e definire le motivazioni per le quali un caso è ritenuto suscettibile di essere perseguito al contrario di un altro.

LE SAFEGUARDING POLICIES - STRATEGIE

5.1 - LE SAFEGUARDING POLICIES - Le strategie

119

5.2 - Le definizioni

120

Le definizioni devono essere allineate con quelle del CIO e delle norme vigenti.

Tra queste, quelle di:

- ABUSO
- MOLESTIA SESSUALE
- NEGLIGENZA
- MINORE (al di sotto dei 18 anni)
- CONSENSO
- SQUILIBRIO DI POTERE (POWER EMBALANCE)

LE SAFEGUARDING POLICIES - DEFINIZIONI

5.2 - LE SAFEGUARDING POLICIES - Le definizioni

121

5.3 - Le condotte vietate

122

LE SAFEGUARDING POLICIES - CONDOTTE VIETATE

- Le condotte vietate consistono nell'avere:
 - precedenti penali
 - commesso abusi su minori
 - attuato cattive condotte sessuali o atti di molestia e/o bullismo
 - attuato cattive condotte emotive o fisiche
 - tollerato o favorito le condotte inappropriate
 - posto in essere altri tipi di condotte inappropriate

5.3 - LE SAFEGUARDING POLICIES - Le condotte vietate

123

5.4 - La segnalazione

124

Importanza denuncia precoce in ambito sportivo per:

- 1) affermare l'autonomia della giustizia sportiva da quella ordinaria
- 2) permettere, attesi i tempi più rapidi del processo sportivo, di adottare misure cautelari e di giudicare i fatti con tempestività
- 3) eventualmente contribuire alla costruzione del castello accusatorio penale ordinario con le risultanze dell'indagine sportiva

Importanza reportistica codificata

Contrasto a ogni forma di ritorsione nei confronti di chi denuncia

LE SAFEGUARDING POLICIES - SEGNALAZIONE

5.4 - LE SAFEGUARDING POLICIES - La segnalazione

125

LE SAFEGUARDING POLICIES - SEGNALAZIONE

- Veicolare in modo immediato la denuncia
- Se coinvolge minori, riportarla anche alla Giustizia Ordinaria
- Riservatezza e anonimato (a protezione dei soggetti coinvolti)
- No valutazioni preliminari da parte di chi riceve la denuncia
- Solo accertamenti necessari
- Gestione sportistica affidata a personale preparato e dedicato
- Misure precauzionali, sanzioni codificate e giusto processo (legame con Autorità pubbliche)

5.4 - LE SAFEGUARDING POLICIES - La segnalazione

126

6. - POLITICHE DI PREVENZIONE

127

POLITICHE DI PREVENZIONE

Oltre alle politiche di salvaguardia e alle procedure normative occorre che vi sia una effettività di queste politiche, attraverso modelli di implementazione, di comunicazione e di individuazione dei messaggi e comportamenti corretti, anche attraverso l'uso di una adeguata terminologia, che deve essere improntata alla genitori, alla sportività e alla restituzione.

Necessità di:

1. un'attività di formazione / educazione, finalizzata alla prevenzione degli abusi nei confronti di tutti i soggetti adulti con ruoli diretti negli organismi sportivi;
2. un'azione di sensibilizzazione / formazione / educazione nei confronti degli atleti, con il consenso dei genitori in caso di minori;
3. un aumento della consapevolezza di tutti circa il fenomeno, l'importanza di segnalare ogni caso, le figure deputate a ricevere e veicolare le segnalazioni, come reperire informazioni sulla materia e sulle procedure.

128

POLITICHE DI PREVENZIONE

FORMAZIONE

La formazione deve essere finalizzata, tra l'altro, a superare:

1. il timore di denunciare
2. la scarsa informazione sul fenomeno e su cosa costituisca abuso e molestia
3. il convincimento che l'assunzione di responsabilità riguarda solo altri
4. il retaggio culturale che favorisce l'abuso e la molestia
5. la sfiducia nell'efficacia delle procedure di segnalazione

e deve tenere conto del contesto di riferimento, della diverse caratteristiche dei destinatari, della modalità di somministrazione, in funzione dei destinatari stessi.

La comunicazione interna, che veicola le politiche e le procedure di contrasto agli abusi e molestie, è molto importante, e deve essere pianificata in modo da raggiungere tutti i soggetti interessati, soprattutto prima delle competizioni.

129

POLITICHE DI PREVENZIONE - OBIETTIVI



Rinnovata alleanza fra le principali agenzie educative



Patto di corresponsabilità
Famiglia - Scuola - Istituzione sportiva

130

POLITICHE DI PREVENZIONE

SITUAZIONI E COMPORAMENTI

Le politiche di prevenzione devono essere rese effettive, facendole percepire come concrete dagli atleti e dagli altri soggetti interessati, e non come astratte petizioni di principio

E' opportuno, a fini di prevenzione, porre particolare attenzione ai comportamenti e, quindi:

- 1) evitare l'interazione interpersonale diretta ed esclusiva;
- 2) praticare i messaggi solo in spazi aperti e osservabili. In caso di minori, sempre alla presenza di almeno un altro adulto;
- 3) evitare sistemi di visione senza degli spogliatoi, che devono essere chiusi agli estranei, inclusi i genitori in caso di minori, se non per ragioni di emergenza e per il tempo strettamente necessario, sotto supervisione.

131

POLITICHE DI PREVENZIONE

LA CULTURA DEL RISPETTO

È imprescindibile un capillare intervento di sensibilizzazione e **formazione** di genitori, di insegnanti e di tutte quelle figure di riferimento per i giovani che operano nell'ambito di associazioni sportive o ricreative.

Il **rispetto** dovrebbe essere costantemente annoverato fra i principi educativi, insieme al senso di responsabilità per le proprie azioni e all'incoraggiamento a vivere con passione e impegno l'esistenza, accogliendo anche l'esperienza della sconfitta.

132

POLITICHE DI PREVENZIONE

IL «PATTO DI CORRESPONSABILITÀ»

Uno strumento per ridisegnare i rapporti tra famiglie e agenzie educative potrebbe essere, in ambito sportivo, la definizione di un vero e proprio «Patto di corresponsabilità», che potrebbe essere sottoscritto dalle singole società sportive, dagli atleti tesserati o dai genitori degli atleti minorenni, così da individuare formalmente e condividere i principi e i comportamenti che società sportiva, atleti e genitori si impegnano a rispettare, al fine di tutelare tutti i soggetti coinvolti, in un'ottica di piena trasparenza e di costruttiva collaborazione.

133

RICAPITOLANDO

- Importanza della denuncia precoce in ambito sportivo
- Importanza del monitoraggio dei media in assenza di denuncia precoce in ambito sportivo
- Importanza del ruolo di impulso della Procura Generale dello Sport
- Importanza delle Procure Federali e della loro sensibilità sulla materia
- Importanza della collaborazione con l'Autorità Giudiziaria ordinaria in senso biunivoco
- Importanza delle misure cautelari a scopo di protezione preventiva dal reiterarsi dei comportamenti, in presenza di elementi indiziari attuali e concreti

134

Il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, la Procura Generale dello Sport, le Procure Federali, gli Organi di Giustizia devono diventare "agenti attivi di cambiamento".

Occorre proporre azioni concrete nel mondo dello sport e buone pratiche in grado di circoscrivere, valutare e prevenire le condotte controindicate e, nel fare ciò, di proteggere tutti: le potenziali vittime, gli operatori, il buon nome delle Federazioni, dello Sport, del CONI, senza minimizzare e senza enfatizzare.

IN CONCLUSIONE

Occorre un approccio serio, pragmatico e professionale.

135

PROMEMORIA

Lo sport allena anche alla vita, quindi le sue parole d'ordine dovrebbero essere:	PASSIONE	IMPEGNO	DISCIPLINA
RISPETTO	ASPETTATIVA	SCONFITTA	RESILIENZA
ASCOLTO	Infine, mai dimenticare che la valenza sociale e psico-fisica dello sport risiede anche nel diritto di non essere campioni		

136

TESTI DI RIFERIMENTO E CREDITI

- **F. BETTI**, Gli abusi sessuali nello sport, Tesi di Laurea in Diritto Penale, Università degli Studi di Genova - Scuola di Scienze Sociali - Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza - Anno accademico 2019/2020
- **I. CAPIROGLIO**, Avvocato e saggista su temi socio-pedagogici. Membro del Segretariato ASWS - Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Già coordinatore del Tavolo tecnico sulle dipendenze presso il Ministero della Salute e Sindaco di Savona.
- **R. GRILLO**, Abusi sessuali e bullismo nello sport, in Rivista di Diritto ed Economia dello Sport, Anno XVI, Fasc. 1/2020, SLPC, 2020

Editing a cura di L. Saccone, Segretario della Procura Generale dello Sport presso il CONI

137

APPENDICE

Il patto di corresponsabilità



138

PREMESSA

Il patto di corresponsabilità, sottoscritto dalla società sportiva, dagli atleti e dai genitori degli atleti minorenni, enuclea i principi e i comportamenti che società sportiva, atleti e genitori condividono e si impegnano a rispettare al fine di tutelare tutti i soggetti coinvolti, nel segno della trasparenza e della collaborazione.

APPENDICE: IL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ

139

NORME DI COMPORTAMENTO SOCIETÀ SPORTIVA

Rispettare il proprio Codice etico, ove esista, o quello della Federazione sportiva di appartenenza.

La società sportiva si impegna a:

- Mantenere un comportamento rispettoso nei confronti dell'atleta al fine di permettere il suo corretto sviluppo psico-fisico sia durante gli orari di allenamento, sia in occasione di competizioni e trasferimenti o altri momenti concorsi.
- Promuovere in ogni occasione il dialogo con l'atleta e, in caso di necessità, con la famiglia.
- Promuovere un clima di collegialità e collaborazione fra le diverse figure che operano all'interno della società sportiva.
- Migliorare costantemente la conoscenza della propria disciplina e aggiornarsi sugli strumenti dell'attività formativa e pedagogica.
- Fornire con il comportamento esempio di buona condotta e di qualità morali, promuovendo pratiche solidali e di confronto costruttivo fra gli atleti.

APPENDICE: IL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ

140

NORME DI COMPORTAMENTO ATLETI

Gli atleti si impegnano a:

- Rispettare il Codice etico della società sportiva, ove esista o quello della Federazione sportiva a cui appartiene la società.
- Rispettare tutte le figure che operano all'interno della società sportiva e gli altri atleti nella loro individualità.
- Collaborare nel costruire un ambiente sereno e solidale, motivandosi l'altro.
- Essere puntuali e frequentare con regolarità gli allenamenti.
- Non fare uso di telefoni cellulari durante gli allenamenti e farne un corretto utilizzo all'interno degli spogliatoi (non effettuare riprese video o scatti fotografici in tali locali all'insaputa dei compagni o senza previo consenso). Imponiamo alla richiesta l'uso dei social media (*).
- Rispettare gli spazi, gli arredi e gli effetti personali, promuovere le buone pratiche finalizzate a limitare gli sprechi.
- Rivolgersi, in caso di necessità, al referente individuato dalla società sportiva.

(*) Da diventare un' esigenza imprescindibile collegare la moderna tecnologia della comunicazione e dell'interazione (Tc) all'etica. Al cellulare come al web è necessario applicare regole, in seguito come spazi delimitati il giorno della rete, a limitare il corretto utilizzo e preservare, soprattutto i giorni, dalle attività sportive. L'obiettivo primario consiste nel garantire il rispetto del professionista digitale, attraverso la sua tecnologia, ambiente e risparmio, che si fa strada e colui di nuovi manager, nuovi, omologhi, autentici tutti Agli dall'alto che sollecita il momento della de-automatizzazione dall'utente.

APPENDICE: IL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ

141

NORME DI COMPORTAMENTO GENITORI

I genitori si impegnano a:

- Conoscere il Codice etico della società sportiva ove esista o quello della Federazione sportiva a cui appartiene la società.
- Motivare i propri figli al rispetto dell'impegno sportivo, vigilando sulla regolare frequenza e sulla puntualità, giustificando tempestivamente le assenze.
- Partecipare attivamente agli incontri promossi dalla società sportiva.
- Non contestare le attività e le decisioni di carattere tecnico/sportivo assunte dai tecnici e dirigenti sportivi.
- Fornire alla società sportiva le informazioni utili per consentire una migliore conoscenza dell'atleta.

APPENDICE: IL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ

142



PROCURA GENERALE DELLO SPORT

A P P U N T O

INCONTRI

PROCURA GENERALE DELLO SPORT - PROCURATORI FEDERALI FSN/DSA

**(Roma, Salone d'Onore del CONI – 18 ottobre 2023)
(Milano, Palazzo delle Federazioni Sportive – 27 novembre 2023)**

A pochi mesi dal termine dell'anno solare 2023 e a qualche mese di distanza dagli incontri di presentazione del progetto formativo sulla Safeguarding Policy, che si sono svolti nel mese di novembre 2022 e nei mesi di gennaio e febbraio dell'anno in corso, si è ritenuto utile incontrare nuovamente gli Uffici delle Procure Federali delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.

Come in passato, in un'ottica di contenimento delle risorse finanziarie, sono state individuate le città di Roma e di Milano, in modo tale da rispettare, il più possibile, l'ambito geografico delle Sedi delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, nonché quello di residenza dei Procuratori Federali qualora non coincidente con la Sede federale.

Il primo incontro si è svolto a Roma il 18 ottobre 2023 nel Salone d'Onore del CONI, il secondo a Milano il 27 novembre 2023 presso il Palazzo delle Federazioni Sportive.

INCONTRO DEL 18 OTTOBRE 2023

A tale incontro sono stati invitati gli Uffici del Procuratore Federale e gli Uffici di Segreteria di n. 48 Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate, di cui n. 38 sono state rappresentate, n. 6 hanno comunicato l'impossibilità a partecipare e n. 4 non hanno riscontrato l'invito.

Per la Procura Generale dello Sport, oltre al Procuratore Generale, hanno partecipato n. 10 Procuratori Nazionali, il Segretario (con funzioni, anche, di estensore del resoconto) e gli altri componenti dell'Ufficio di Segreteria della Procura Generale.

Procura Generale dello Sport presso il CONI
00135 Roma, Foro Italico
tel.: +39.06.3685.4021 / .7202 / .7801 / .7802
fax: +39.06.3272.3664
e-mail: procura.generale@coni.it
PEC: procuragenerale@cert.coni.it

Il Procuratore Generale dello Sport ha introdotto l'incontro ringraziando i presenti ed affrontando i seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1. Patteggiamenti senza incolpazione

In merito a tale argomento, il Procuratore Generale dello Sport ha richiamato la nota della Procura Generale dello Sport in data 5 luglio 2023 (prot. n. 4136, **allegato n. 1**), ribadendo che i passaggi richiesti alle Procure Federali all'atto della formalizzazione dei patteggiamenti senza incolpazione ex art. 48 del Codice della Giustizia Sportiva, sono necessari alla Procura Generale dello Sport al fine di comprendere il processo logico alla base della sanzione concordata tra la Procura Federale ed il soggetto incolpato e, quindi, poter esercitare al meglio le attribuzioni conferite alla stessa Procura Generale dalle normative in vigore.

Sempre in merito a tale argomento, il Procuratore Generale dello Sport ha ribadito che seppure il Codice della Giustizia Sportiva – e, conseguentemente, i Regolamenti di Giustizia federali, con l'eccezione di quello adottato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio – non preveda tali fattispecie come causa di esclusione ex art. 48, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva, la Procura Generale dello Sport ritiene di avere il dovere, per il ruolo ricoperto, di non prestare il proprio consenso ai patteggiamenti senza incolpazione concordati se riferiti a procedimenti iscritti per episodi di abusi e/o molestie sessuali, per episodi di prevaricazione con atti di prepotenza e per episodi di discriminazione razziale, in linea con le proposte di modifica già presentate.

2. Legge Delega 86/2019, art. 8; D. Lgs. n. 39/2021 e D. Lgs. 36/2021, art. 33, comma 6

In merito a tale argomento e alla nota della Procura Generale dello Sport inviata in data 12 giugno 2023 (prot. n. 3539, **allegato n. 2**), il Procuratore Generale dello Sport ne ha ribadito la finalità di promemoria alle Federazioni Sportive Nazionali e alle Discipline Sportive Associate tramite i Procuratori Federali, aggiungendo che gli risulta che la nota abbia determinato, successivamente, una fattiva interlocuzione tra le stesse ed il CONI.

3. Piattaforma informatica “Sistema di Giustizia Sportiva”

Coadiuvato nel suo intervento dal Segretario della Procura Generale dello Sport, il Procuratore Generale dello Sport ha richiamato la nota inviata in data 25 luglio 2023 (prot. n. 4676, **allegato n. 3**), ribadendo l'importanza dell'utilizzo della piattaforma informatica “Sistema di Giustizia Sportiva”, strumento predisposto dal CONI ex art. 53, comma 6, del Codice della Giustizia Sportiva, per l'iscrizione, la gestione e lo scambio degli atti e delle comunicazioni tra le Procure Federali e la Procura Generale dello Sport. A tal proposito, nell'intervento, è stata ribadita alle Procure Federali, ancora una volta, la richiesta di una estrema attenzione al corretto utilizzo degli stati e al tempestivo caricamento degli atti, fondamentali per poter consentire alla Procura Generale dello Sport di poter

esercitare le proprie attribuzioni, nonché per evitare di correre il rischio di vanificazione dell'attività di indagine svolta dalle Procure Federali in caso di esercizio dell'azione disciplinare.

4. Rapporti con soggetti / enti non qualificati

Con riferimento alla partecipazione ovvero al coinvolgimento di soggetti terzi nei procedimenti iscritti dal Procuratore Federale ovvero nei giudizi dinanzi agli Organi di Giustizia, il Procuratore Generale dello Sport ha richiamato l'attenzione dei presenti sul disposto dell'art. 34 del Codice della Giustizia Sportiva, secondo il quale l'intervento del terzo è riservato esclusivamente a quei soggetti che siano titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale e, quindi, tesserati e affiliati.

Ha chiesto ai presenti di porre particolare attenzione a quei soggetti che, pur non essendo legittimati, si accreditino come latori di denunce o come loro tramite, sottolineando che, proprio in quanto la loro partecipazione non è prevista dall'ordinamento sportivo, un loro coinvolgimento potrebbe comportare una conseguente legittimazione che non è prevista dalle norme in vigore.

Ha ricordato, quindi, che gli Organi del sistema di giustizia sportiva si rapportano esclusivamente con le parti – soggetti tesserati o sodalizi affiliati – ovvero con i legali dalle stesse nominati, ricordando, per quanto concerne il procedimento dinanzi agli Organi di giustizia, che, allo stato, nemmeno il soggetto denunciante viene considerato come parte.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Procuratore Generale dello Sport ha invitato i presenti ad intervenire.

Ha preso la parola l'Avv. Antonio Villani, Procuratore Nazionale dello Sport, il quale, riprendendo l'argomento relativo ai patteggiamenti senza incolpazione, ha domandato, specificatamente ai rappresentanti dell'Ufficio del Procuratore Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio presenti all'incontro, il motivo per il quale, quasi sempre, la sanzione che viene sottoposta al vaglio della Procura Generale dello Sport sia ridotta del 50% rispetto a quella base in assenza di una motivazione che non viene specificata. Ha chiesto, anche, il motivo per il quale, a volte, anche la sanzione base risulti essere inferiore a quella stabilita dal Codice di Giustizia Sportiva federale.

Il Procuratore Generale dello Sport ha approfittato delle domande formulate dall'Avv. Villani in merito ai patteggiamenti senza incolpazione, per rappresentare che la Procura Generale dello Sport ha ipotizzato, in particolare proprio con la Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, delle sanzioni alternative, che possano consentire, da un lato il mantenimento di un effetto afflittivo della sanzione, dall'altro un contributo alla crescita del soggetto incolpando. Ha rappresentato, infatti, che, spesse volte, la semplice sanzione pecuniaria non viene percepita dal soggetto incolpando come una vera e propria sanzione afflittiva.

Ha preso la parola il Cons. Giuseppe Chinè, Procuratore Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, che, in risposta ai quesiti formulati dall'Avv. Villani, ha spiegato che la scelta di ridurre 'a monte' la sanzione convenuta del 50% è motivata dal fatto che, diversamente, il soggetto nei confronti del quale è stata emessa la comunicazione di conclusione delle indagini con intendimento di deferimento, potrebbe preferire un deferimento e andare a dibattimento, in modo tale che, poi, possa convenire un patteggiamento con incolpazione con una sanzione ridotta di 1/3, anziché della metà. Ha aggiunto che, in ogni caso, per evitare che le sanzioni finali possano essere considerate troppo lievi, la sanzione di partenza potrebbe essere aumentata. In risposta, invece, alla rappresentata necessità, da parte della Procura Generale dello Sport, di rendere meglio intellegibili i patteggiamenti proposti e avallati dalla Procura Federale, ha convenuto sulla necessità di motivare adeguatamente sulla riduzione del 50% e, comunque, in modo migliore.

Sempre con riferimento al patteggiamento senza incolpazione, il Cons. Chinè ha rappresentato che si tratta, a proprio parere, di una norma di grande civiltà giuridica e che il successo ottenuto in merito ha consentito e consente alla Procura Federale di non rallentare l'operato degli Organi di giustizia, permettendo, in aggiunta, di espletare una funzione educativa nei confronti dei tesserati e degli affiliati.

Il Cons. Chinè ha portato l'esempio di un calciatore che ove dedito alle scommesse e qualora raggiungesse un accordo di patteggiamento senza incolpazione, potrebbe, oltre a non scendere in campo per un certo lasso di tempo, raccontare la propria esperienza, sottoponendosi ad un piano terapeutico sotto la vigilanza della Procura Federale. Ha spiegato che, nel caso in cui questo ipotetico calciatore non dovesse rispettare i termini dell'accordo convenuto, questo sarebbe considerato nullo e nei suoi confronti verrebbe esercitata l'azione disciplinare, con richiesta, da parte della Procura Federale, di una sanzione piena, anziché ridotta.

Sempre con riferimento al patteggiamento senza incolpazione, il Cons. Chinè ha chiesto alla Procura Generale dello Sport di rispettare sempre i 10 giorni che le normative in vigore le assegnano per formulare eventuali osservazioni. In merito il Procuratore Generale dello Sport ha risposto che i casi in cui tale termine non è stato rispettato, sono stati rarissimi, ancor più se paragonati al volume dei patteggiamenti proposti. Ha aggiunto che, in ogni caso, si adopererà ancora maggiormente affinché il termine venga sempre rispettato, chiedendo, in ogni caso, che da parte della Procura Federale vi sia una collaborazione proficua anche su tali aspetti.

Il Cons. Chinè ha proseguito il proprio intervento ponendo il problema – in ogni caso ben noto alla Procura Generale dello Sport - del mancato rispetto dei termini considerati perentori nel Codice di Giustizia Sportiva federale, a maggior ragione nel caso in cui alla proposizione di un intendimento di archiviazione dovesse corrispondere una non condivisione da parte della Procura Generale dello Sport e quest'ultima invitasse la Procura Federale a notificare all'interessato la comunicazione di conclusione delle indagini con intendimento di deferimento e/o esercitare l'azione disciplinare mediante atto di deferimento a giudizio. Ha sottolineato, a tal proposito, che si tratta di un problema in merito al quale occorrerà trovare una soluzione normativa, sebbene, allo stato, la Procura

Generale dello Sport stia colmando il vuoto normativo mediante l'avocazione dei procedimenti interessati.

Il Procuratore Generale dello Sport è intervenuto spiegando che quest'ultimo tema riguarda specificatamente la Federazione Italiana Giuoco Calcio, poiché è solo nel Codice di Giustizia della predetta Federazione Sportiva Nazionale – approvato, in ogni caso, in un periodo temporale successivo al Codice della Giustizia Sportiva, nel quale, diversamente da quello della FIGC, tutti i termini non sono considerati perentori ma ordinatori, salvo diversamente specificato - che è stato introdotta la perentorietà di tutti i termini, salvo diversamente specificato. Ha sottolineato come, stante la perentorietà dei termini non presente nel Codice della Giustizia Sportiva, e, in ogni caso, la mancanza di un termine alla Procura Generale dello Sport per pronunciarsi sull'intendimento di archiviazione – diversamente, invece, da quanto previsto per il patteggiamento senza incolpazione – tale vuoto normativo impedisca, di fatto, alla Procura Generale dello Sport di poter esercitare appieno le proprie prerogative in caso di non condivisione dell'intendimento di archiviazione, a causa dello spirare dei termini e della conseguente dichiarazione di inammissibilità del deferimento da parte degli Organi di giustizia. A tale proposito, quindi, per provare a superare, anche se temporaneamente, questa problematica, ha chiesto una collaborazione delle Procure Federali affinché gli intendimenti di archiviazione vengano trasmessi alla Procura Generale dello Sport non a ridosso della scadenza dei termini previsti, in modo tale che, nell'eventualità in cui l'intendimento di archiviazione non venisse condiviso, non si rischierebbe uno sfioramento dei termini perentori. Ha, infine, auspicato che il vuoto normativo possa essere colmato, anche perché ciò comporta, allo stato, una mancanza di equilibrio tra le Procure Federali e la presenza di potenziali discrepanze e contrasti tra le norme in vigore.

E' intervenuta la Prof. Avv. Daniela Noviello, Procuratore Nazionale dello Sport, in merito al tema della recidiva, della differente interpretazione nei Regolamenti di Giustizia e della necessità, per la Procura Generale dello Sport, di un approccio sistematico , in attesa dell'attuazione del "Casellario delle sanzioni e delle condanne sportive".

Il Procuratore Generale dello Sport ha chiarito che la valutazione sulla presenza o meno della recidiva, come da modello di riscontro ai patteggiamenti senza incolpazione - concordato con tutti i Procuratori Nazionali dello Sport -, è e deve essere di competenza del singolo Procuratore Federale. Ha, inoltre, chiarito che non è possibile dare una interpretazione univoca alla recidiva, considerata la sua variabilità all'interno dei Regolamenti di Giustizia delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate. Ha aggiunto che, fino all'introduzione del Casellario, si dovrà fare affidamento alla memoria storica dei Procuratori Federali, chiarendo che, a scanso di equivoci, in ogni caso il Casellario, per adempiere davvero alla sua funzione, non solo dovrà essere riempito con il pregresso, ma dovrà essere costantemente alimentato dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Sportive Associate.

E' intervenuto l'Avv. Michele Rossetti, Procuratore Federale della Federazione Ginnastica d'Italia, rappresentando la criticità relativa alle notifiche, all'intervento del terzo e alle proposte di modifica

al Regolamento di Giustizia e Disciplina della Federazione di appartenenza. Con riferimento alle notifiche, ha rappresentato che, spesso, i soggetti incolpati si presentano senza essere accompagnati da un legale e che, quindi, in mancanza di un indirizzo PEC ovvero di una PEC che sia stata depositata errata all'atto dell'affiliazione o successivamente modificata, le notifiche non possono perfezionarsi come necessario. Per quanto riguarda l'intervento del terzo, ha fatto presente che non è consentito. Con riferimento alle modifiche al Regolamento di Giustizia e Disciplina deliberate dal Consiglio Federale della Federazione Ginnastica d'Italia e sottoposte al CONI per la necessaria approvazione, ha riferito che sono state tutte respinte. Nello specifico, riguardo a quella relativa alla necessità di introdurre una modifica che chiarisca che il Procuratore Federale non può archiviare il procedimento senza prima aver ricevuto la condivisione all'intendimento da parte della Procura Generale dello Sport, inserendo il relativo termine per il riscontro, ha rappresentato di aver ricevuto dal competente Ufficio del CONI una risposta secondo la quale la Procura Federale non è tenuta ad attendere il riscontro della Procura Generale dello Sport, la quale, nell'eventualità in cui fosse in disaccordo con l'intenzione di archiviare il procedimento, può sempre esercitare l'avocazione. Ha auspicato che la Procura Generale dello Sport possa farsi latrice presso il CONI riguardo alla necessità che vengano apportate modifiche e correttivi all'attuale stesura del Codice della Giustizia Sportiva e, conseguentemente ai Regolamenti di Giustizia di tutte le Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate.

E' intervenuto, in risposta all'Avv. Rossetti, l'Avv. Guido Cipriani, Vice Procuratore Generale dello Sport, che, con riferimento alla rappresentata criticità relativa al mancato possesso della PEC da parte dei soggetti affiliati o tesserati, ha menzionato alcune decisioni, rese sul punto, dal Collegio di Garanzia per lo Sport, secondo le quali il soggetto affiliato è obbligato a dotarsi di una PEC. Tra l'altro, ha rammentato quanto disposto dall'art. 11, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva stabilisce, secondo il quale, testualmente, *"Tutti gli atti del procedimento e dei quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata. Le Federazioni prevedono che, all'atto dell'affiliazione o del rinnovo della stessa, l'istante comunichi l'indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni."* Ha aggiunto che, in ogni caso, per quanto riguarda i soggetti affiliati, basterebbe che questi eleggessero domicilio presso un indirizzo PEC, superando il problema rappresentato dall'Avv. Rossetti, senza necessità di ricorrere, eventualmente, a modifiche normative.

Il Procuratore Generale dello Sport è intervenuto richiamando la norma che sancisce l'obbligo di collaborazione dei soggetti tesserati nei confronti della Procura Federale, che, qualora fosse disattesa, anche con riguardo a una elezione di domicilio inesatta, deve comportare l'iscrizione di un procedimento da parte della Procura Federale.

L'Avv. Cipriani ha citato una ulteriore decisione del Collegio di Garanzia per lo Sport, relativa alla vicenda di un sodalizio che, all'atto dell'affiliazione ad una Federazione Sportiva Nazionale, ha comunicato una PEC errata, chiarendo che, in tale eventualità, la responsabilità è in capo al soggetto comunicante.

Non essendoci ulteriori argomenti, l'incontro si conclude con i rinnovati ringraziamenti del Procuratore Generale dello Sport a tutti i numerosi intervenuti, ribadendo lo spirito di dialogo, confronto e collaborazione che deve sempre animare i rapporti tra gli Uffici del Procuratore Federale e la Procura Generale dello Sport.

INCONTRO DEL 27 NOVEMBRE 2023

A tale incontro sono stati invitati gli Uffici del Procuratore Federale e gli Uffici di Segreteria di n. 13 Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate, di cui n. 6 sono state rappresentate e n. 7 hanno comunicato l'impossibilità a partecipare.

Per la Procura Generale dello Sport, oltre al Procuratore Generale dello Sport, hanno partecipato il Vice Procuratore Generale e il Segretario (con funzioni, anche, di estensore del resoconto).

Il Procuratore Generale dello Sport ha introdotto l'incontro ringraziando i presenti, dando il benvenuto al neo Procuratore Federale della Federazione Italiana Gioco Bridge, Dott. Bruno De Filippis ed affrontando i seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1. Legge Delega 86/2019, art. 8; D. Lgs. n. 39/2021 e D. Lgs. 36/2021, art. 33, comma 6

In merito a tale argomento e alla nota della Procura Generale dello Sport inviata in data 12 giugno 2023 (prot. n. 3539, **allegato n. 2**), il Procuratore Generale dello Sport, come nell'incontro svoltosi a Roma il 18 ottobre 2023, ne ha ribadito la finalità. Ha sottolineato l'obbligo che le società sportive acquisiscano il certificato del Casellario Giudiziario, specialmente per coloro che abbiano dei contatti con i soggetti di minore età.

2. Patteggiamenti senza incolpazione

In merito a tale argomento, il Procuratore Generale dello Sport, come nell'incontro svoltosi a Roma il 18 ottobre 2023, ha richiamato la nota della Procura Generale dello Sport in data 5 luglio 2023 (prot. n. 4136, **allegato n. 1**), ribadendone i contenuti e confermando, anche in questa occasione, che seppure il Codice della Giustizia Sportiva – e, conseguentemente, i Regolamenti di Giustizia federali, con l'eccezione di quello adottato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio – non prevedano che per gli episodi di abusi e/o molestie sessuali, per gli episodi di prevaricazione con atti di prepotenza e per gli episodi di discriminazione razziale, non possano non essere concordati patteggiamenti senza incolpazione, la Procura Generale dello Sport continuerà a non prestare il proprio consenso, fermo restando che il Presidente Federale, sentito il Consiglio Federale, può sempre non tenere conto del parere negativo della Procura Generale dello Sport e, quindi, far sì

che l'accordo acquisti, in ogni caso, efficacia, comportando, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.

3. Piattaforma informatica "Sistema di Giustizia Sportiva"

Coadiuvato nel suo intervento dal Segretario della Procura Generale dello Sport, il Procuratore Generale dello Sport ha richiamato la nota inviata in data 25 luglio 2023 (prot. n. 4676, **allegato n. 3**), ribadendo, come nell'incontro svoltosi a Roma il 18 ottobre 2023, l'importanza dell'utilizzo della piattaforma informatica "Sistema di Giustizia Sportiva". E' stata sottolineata alle Procure Federali, ancora una volta, la richiesta di estrema attenzione al corretto utilizzo degli stati e al tempestivo caricamento degli atti, fondamentale per poter consentire alla Procura Generale dello Sport di poter esercitare le proprie attribuzioni, nonché per evitare di correre il rischio di vanificazione dell'attività di indagine svolta dalle Procure Federali in caso di esercizio dell'azione disciplinare.

In particolare, il Segretario della Procura Generale dello Sport ha fatto presente che, sebbene, salvo diversamente specificato, tutti i termini contenuti nel Codice della Giustizia Sportiva – e recepiti nei Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate – siano ordinatori e non perentori, ormai tutti gli Organi di Giustizia li considerano tali.

4. Reati commessi al di fuori dell'ambito sportivo da soggetti tesserati

Con riferimento a tale argomento, il Procuratore Generale dello Sport ha informato i presenti che, presumibilmente i primi mesi del prossimo anno, le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia per lo Sport si pronunceranno sul punto. La Procura Generale dello Sport ha, infatti, presentato un ricorso dinanzi a tale Organo nella convinzione – tra l'altro suffragata da recenti pronunce della Corte di Cassazione (Sezione Lavoro), nonché delle norme sul lavoro sportivo e della giurisprudenza in materia di rapporto di lavoro – che un soggetto tesserato che commetta un reato al di fuori dell'ambito sportivo, debba essere sottoposto anche al giudizio sportivo, soprattutto qualora i fatti siano di rilevante gravità e abbiano rivestito particolare clamore mediatico e risonanza sociale.

5. Rapporti con soggetti / enti non qualificati

Con riferimento alla partecipazione ovvero al coinvolgimento di soggetti terzi nei procedimenti iscritti dal Procuratore Federale ovvero nei giudizi dinanzi agli Organi di Giustizia, il Procuratore Generale dello Sport, come in occasione dell'incontro svoltosi a Roma il 18 ottobre 2023, ha richiamato l'attenzione dei presenti sul disposto dell'art. 34 del Codice della Giustizia Sportiva, secondo il quale l'intervento del terzo è riservato esclusivamente a quei soggetti che siano titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale e, quindi, tesserati e affiliati, aggiungendo che l'art. 58 del Codice della Giustizia Sportiva, recepito da tutti i Regolamenti di Giustizia delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, prevede,

testualmente che *“La parte non può stare in giudizio se non col ministero di un difensore, munito di apposita procura.”*.

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Procuratore Generale dello Sport ha invitato i presenti ad intervenire.

Relativamente all’argomento relativo alla Legge Delega 86/2019, art. 8; D. Lgs. n. 39/2021 e D. Lgs. 36/2021, art. 33, comma 6 e, nello specifico, all’obbligo che le società sportive acquisiscano il certificato del Casellario Giudiziario, specialmente per coloro che abbiano dei contatti con i soggetti di minore età, il Procuratore Federale della Federazione Italiana Gioco Bridge ha chiesto se il certificato debba essere quello del Casellario Giudiziario o dei carichi pendenti.

Il Procuratore Generale dello Sport ha confermato che deve essere quello del Casellario Giudiziario, anche se potrebbe non fornire tutte le informazioni necessarie nella loro completezza. Ha ricordato che, infatti, la norma che impone tale obbligo risale a quasi più di dieci anni fa e che si deve applicare anche al lavoro sportivo, sebbene, inizialmente, si ritenesse che l’applicazione fosse limitata alle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute come professionistiche. Rammenta ai presenti che, con il riconoscimento del lavoro sportivo, non è più possibile sottrarsi a tale obbligo e che chi non vi dovesse adempiere, incorre in sanzioni amministrative e disciplinari sportive.

Ha approfittato per accennare ai Principi Fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione che l’Osservatorio permanente del CONI per le politiche di Safeguarding ha adottato nell’agosto 2023. In merito ha sottolineato che tali Principi sono a salvaguardia non solo dei soggetti minori, ma anche degli adulti che hanno a che fare con tali soggetti e che, quindi, sono importanti per tutte le categorie coinvolte.

Sempre relativamente all’argomento – e, specificatamente, a quello delle Safeguarding Policy – è intervenuto l’Avv. Luca Viola, Procuratore Federale Aggiunto della Federazione Italiana Sport Orientamento, che ha domandato come debbano comportarsi le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate con le nomine dei componenti del Safeguarding Office.

Il Procuratore Generale dello Sport ha risposto chiarendo che, inizialmente, si ebbe l’errata convinzione e percezione di una qualche sovrapposizione tra la Procura Federale e il Safeguarding Office, superata, per alcune Federazioni Sportive Nazionali, grazie alla richiesta di ausilio da parte della Procura Generale dello Sport nella corretta redazione delle norme che chiarissero la separazione di tali Organi, che devono essere non sovrapposti, né sovrapponibili, seppure il confine tra essi sia labile. Ha aggiunto che i Principi adottati dal CONI su proposta dell’Osservatorio, chiariscono, in buona parte, le differenze e la separazione dei rispettivi ambiti di competenza. Ha aggiunto che, sicuramente, l’applicazione delle norme consentirà di determinare ulteriormente il confine di competenze e attribuzioni tra le Procure Federali e i Safeguarding Office.

L'Avv. Gabriele Pezzano, Sostituto Procuratore Federale della Federazione Italiana Sport Invernali, ha chiesto a che punto sia l'introduzione del Casellario delle Sanzioni e delle Condanne Sportive previsto dal Codice della Giustizia Sportiva.

Il Segretario della Procura Generale dello Sport ha chiarito che, purtroppo, contrariamente alle aspettative, l'adozione del Casellario subirà inevitabili ritardi, anche per via della necessità di operare delle scelte tra il Casellario e alcune implementazioni della piattaforma informatica "Sistema di Giustizia Sportiva". Ha, inoltre, rappresentato come, in ogni caso, l'introduzione del Casellario non risolverà automaticamente tutte le problematiche, in quanto, occorrerà interrogarsi sul caricamento del pregresso, a meno che non si decida di non tenerne conto, facendole decorrere dalla data di attuazione.

Sul punto è intervenuto anche il Procuratore Generale dello Sport che ha chiarito che il CONI, già da tempo, si sia tempestivamente messo in regola, anche ai fini dell'adozione del Casellario oltre che della piattaforma informatica, con gli adempimenti necessari all'adeguamento al "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (RGDP o, in inglese, GDPR - General Data Protection Regulation) delle procedure di trattamento dei dati personali e dei necessari strumenti informatici della Procura Generale dello Sport.

Il Dott. Bruno De Filippis, Procuratore Federale della Federazione Italiana Gioco Bridge, ha posto il problema relativo all'acquisizione delle segnalazioni da parte della Procura Federale e alle denunce presentate in forma anonima, domandando come si regolino le altre Procure Federali, ai fini dell'iscrizione di un procedimento.

Sul punto ha risposto il Segretario della Procura Generale dello Sport, chiarendo che la fonte per le iscrizioni di un procedimento da parte della Procura Federale possono consistere sì nelle denunce, negli esposti, nelle segnalazioni ricevute direttamente dalla Procura Federale o veicolate dalla Procura Generale dello Sport, ma anche dal monitoraggio dei quotidiani, delle agenzie stampa e dei siti internet, con notizie rinvenibili sulla carta stampata e in rete.

Il Procuratore Generale dello Sport e il Vice Procuratore Generale, hanno, poi, chiarito nuovamente, con riferimento all'aspetto relativo alle denunce presentate in forma anonima, che la norma in vigore esclude solamente che l'azione disciplinare possa essere esercitata esclusivamente sulla base di tali denunce, il che, però, consente al Procuratore Federale di iscrivere un procedimento ed effettuare gli accertamenti e le indagini di propria competenza, specialmente se tale denuncia, seppure anonima, risulti circostanziata.

Il Dott. Angelo De Zotti, Procuratore Federale dell'Aero Club d'Italia, ha domandato se la Procura Generale dello Sport dia un parere preventivo sull'atto di deferimento delle Procure Federali.

Il Procuratore Generale dello Sport ha risposto negativamente, rinnovando l'invito, insieme al Vice Procuratore Generale dello Sport e al Segretario della Procura Generale dello Sport, a trasmettere, tramite caricamento sulla piattaforma informatica, gli atti nella loro completezza e tempestivamente, con preghiera, stante il ruolo della Procura Generale dello Sport dinanzi al

Collegio di Garanzia per lo Sport, di una trasmissione, anche, delle decisioni degli Organi di Giustizia di primo e secondo grado.

L'Avv. Stefania Cappa, Procuratore Federale della Federazione Italiana Sport Invernali, ha fatto presente che la maggior parte dei reati relativi alle discipline sportive di competenza di tale Federazione non sono tipizzati e, pertanto, nelle contestazioni, spesso, si deve ricorrere alla generica mancata osservanza dei generali principi di lealtà, probità e correttezza. Ha aggiunto che la mancata tipizzazione spesso si pone anche relativamente al mancato rispetto dell'obbligo di denuncia da parte di un soggetto tesserato o affiliato.

Il Procuratore Generale dello Sport ha risposto che l'obbligo di segnalazione esiste, in linea teorica, per tutti i soggetti tesserati e affiliati e che, in assenza di una norma specifica all'interno del proprio Regolamento di Giustizia, la Procura Federale potrà contestare, al soggetto tesserato o affiliato, l'aver contravenuto al rispetto degli obblighi di lealtà, probità e correttezza.

Il Procuratore Federale della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio e della Federazione Italiana Surfing Sci Nautico, Avv. Marco Cozzi, ha posto il problema relativo al fatto che, spesso, nel momento in cui vengono effettuate dalla Procura Federale audizioni a distanza, le parti non adempiono all'obbligo di restituzione del verbale dalle stesse sottoscritto.

Il Procuratore Generale dello Sport ha invitato il Procuratore Federale Avv. Cozzi, nel caso in cui si verificassero tali casi, a iscrivere un procedimento nei confronti di tali soggetti per mancata collaborazione con la Procura Federale e, in ogni caso, considerato che, in mancanza del verbale sottoscritto, i difensori delle parti e gli Organi di Giustizia endofederali potrebbero eccepire la presenza delle audizioni, gli ha consigliato di registrarle, depositando i verbali presso l'Organo procedente sicuramente sotto tale forma, avendo cura di specificare nel verbale, preventivamente, all'atto dell'audizione, che in mancanza della restituzione del verbale sottoscritto, tale registrazione lo sostituirà.

L'Avv. Cozzi pone il problema delle notifiche a mezzo PEC e il Procuratore Generale, prima, e il Vice Procuratore Generale, poi chiariscono che nel caso in cui una notifica a mezzo PEC non vada a buon fine, trattandosi di una PEC depositata dal soggetto tesserato o affiliato, nei confronti di quest'ultimo dovrà essere iscritto un procedimento disciplinare, richiamando i contenuti dell'intervento nel corso dell'incontro del 18 ottobre 2023.

Non essendoci ulteriori argomenti, l'incontro si conclude con i rinnovati ringraziamenti del Procuratore Generale dello Sport a tutti i numerosi intervenuti, ribadendo lo spirito di dialogo, confronto e collaborazione che deve sempre animare i rapporti tra gli Uffici del Procuratore Federale e la Procura Generale dello Sport.

IL SEGRETARIO
Luca Saccone




**PROCURA GENERALE
DELLO SPORT**

Roma, 5 luglio 2023

EMAIL

Prot. n. 4136

Preg.mi
Procuratori Federali delle
Federazioni Sportive Nazionali e
Discipline Sportive Associate

Spett.li
Procure Federali delle
Federazioni Sportive Nazionali e
Discipline Sportive Associate

**OGGETTO: Codice della Giustizia Sportiva, art. 48 “Applicazione consensuale di sanzioni su richiesta e adozione di impegni senza incolpazione”
LINEA GUIDA EX ART. 51, COMMA 5, DEL CODICE DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA**

1) OGGETTO DELLA LINEA GUIDA

L'oggetto della Linea Guida riguarda i suggerimenti agli Uffici del Procuratore Federale delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate per la trasmissione - alla Procura Generale dello Sport (ex art. 48, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva) e al Presidente Federale (ex art. 48, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva) - del cd. 'patteggiamento senza incolpazione' ex art. 48 del Codice della Giustizia Sportiva.

Questi suggerimenti si reputano necessari al fine di uniformare gli adempimenti tra tutti gli Uffici del Procuratore Federale e di applicare criteri di garanzia procedimentale, contribuendo, anche, a velocizzare il più possibile la procedura.

2) PREMESSA

L'art. 48 del Codice della Giustizia Sportiva, “Applicazione consensuale di sanzioni su richiesta e adozione di impegni senza incolpazione”, dispone testualmente quanto segue:

1. *I soggetti sottoposti a indagini possono convenire con il Procuratore Federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura oppure, ove previsto dall'ordinamento federale, l'adozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti degli illeciti ipotizzati. Il Procuratore Federale, prima di addivenire all'accordo, informa il Procuratore generale dello Sport, il quale entro dieci giorni può formulare rilievi.*
2. *L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore Federale, al Presidente della Federazione, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio Federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione o degli impegni indicati, anche sulla base degli eventuali rilievi del Procuratore Generale dello Sport. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni da parte del Presidente della Federazione, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.*
3. *Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva, né per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona, né per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.*

3) ADEMPIMENTI ART. 48, COMMA 1

La proposta di patteggiamento deve essere formulata dal soggetto incolpando al Procuratore Federale (e non viceversa) nel periodo intercorrente tra la 'comunicazione di conclusione delle indagini con intendimento di deferimento' (ex art. 44, comma 4, 1° capoverso del Codice della Giustizia Sportiva) e l'atto di deferimento (ex art. 44, comma 4, 2° capoverso del Codice della Giustizia Sportiva).

La proposta di patteggiamento non può essere formulata prima che il Procuratore Federale abbia informato l'interessato dell'intendimento di procedere al deferimento.

Tramite inserimento sulla piattaforma informatica "Sistema di Giustizia Sportiva" (ex art. 53, comma 6, del Codice della Giustizia Sportiva) - utilizzando lo stato "patteggiamento senza incolpazione" (o, se non più disponibile, "comunicazioni della Procura Federale", avendo cura di aggiungere la descrizione relativa all'inserimento) - dovranno essere trasmesse alla Procura Generale dello Sport la proposta di patteggiamento formulata dal soggetto incolpando e l'accoglimento formale della proposta da parte del Procuratore Federale.

L'accoglimento formale da parte del Procuratore Federale potrà essere espresso, a mero titolo esemplificativo, con una lettera di trasmissione alla quale è allegata la proposta di patteggiamento ovvero attraverso una annotazione firmata dal Procuratore Federale sulla proposta di patteggiamento.

Per consentire a questa Procura Generale dello Sport di poter adempiere alle attribuzioni conferitele dalle normative in vigore, la proposta deve essere accompagnata dalle adeguate motivazioni in ordine al percorso di determinazione della proposta di sanzione ovvero riportare chiaramente i seguenti elementi, in ogni caso comprendendo il relativo riferimento normativo federale:

- la sanzione base;
- l'eventuale diminuzione e la motivazione;
- l'eventuale ulteriore diminuzione e la motivazione;
- l'eventuale aumento e la motivazione;
- la sanzione finale.

La proposta deve essere corredata dal documento di identità del soggetto incolpando proponente e può pervenire anche dal difensore del soggetto, purchè fornito di procura.


4) ADEMPIMENTI ART. 48, COMMA 2

La Procura Federale deve trasmettere al Presidente Federale la proposta di patteggiamento formulata dal soggetto incolpando, l'accoglimento della proposta da parte del Procuratore Federale, unitamente al riscontro ricevuto in merito da parte della Procura Generale dello Sport.

5) DETERMINAZIONE E ADOZIONE LINEA GUIDA

Questa Procura Generale dello Sport, per le motivazioni espresse, adotta la presente Linea Guida.

IL PROCURATORE GENERALE dello SPORT
Ugo Taucer





**PROCURA GENERALE
DELLO SPORT**

Roma, 12 giugno 2023

EMAIL

Prot. n. 3539

Spett.li
Procure Federali delle
Federazioni Sportive Nazionali

Spett.li
Procure Federali delle
Discipline Sportive Associate

OGGETTO: Art. 8 Legge Delega 86/2019: Decreto Legislativo n. 39 del 28 febbraio 2021 e art. 33, comma 6, Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021

In spirito di fattiva collaborazione istituzionale, per le prerogative conferite alla Procura Generale dello Sport dalle normative in vigore, ai fini dei conseguenti adempimenti, si desidera richiamare l'attenzione di Codeste Procure Federali sull'entrata in vigore - in data 31 agosto 2022 e in attuazione dell'art. 8 della Legge Delega 86/2019, in materia di ordinamento sportivo e professioni sportive - del Decreto Legislativo n. 39 del 28 febbraio 2021, recante *“Semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi”*.

Tale Decreto Legislativo, tra le altre cose, prevede quanto segue:

“Titolo III “Contrasto alla violenza di genere”

Art. 16 “Fattori di rischio e contrasto della violenza di genere nello sport”.

1. Le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni benemerite, sentito il parere del CONI, devono redigere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e

Procura Generale dello Sport presso il CONI
00135 Roma, Foro Italico
tel.: +39.06.3685.4021 / .7202 / .7801 / .7802
fax: +39.06.3272.3664
e-mail: procura.generale@coni.it
PEC: procuragenerale@cert.coni.it

dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Le linee guida vengono elaborate con validità quadriennale sulla base delle caratteristiche delle diverse Associazioni e delle Società sportive e delle persone tesserate.

2. Le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche devono predisporre e adottare entro dodici mesi dalla comunicazione delle linee guida di cui al comma 1, modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi. In caso di affiliazione a più Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva e Associazioni benemerite, esse possono applicare le linee guida emanate da uno solo degli enti di affiliazione dandone comunicazione all'altro o agli altri.

3. Le Associazioni e Società sportive dilettantistiche e società sportive professionistiche che non adempiano agli obblighi di cui al comma 2 sono sanzionate secondo le procedure disciplinari adottate dalle Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva e associazioni benemerite a cui esse sono affiliate.

4. Le Associazioni e Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche, già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, lo integrano in base a quanto disposto al comma 2.

5. I regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite devono prevedere sanzioni disciplinari a carico dei tesserati che abbiano violato i divieti di cui al capo II del titolo I, libro III del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero siano stati condannati in via definitiva per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies 609-undecies del codice penale.

6. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva, le Associazioni benemerite, le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche possono costituirsi parte civile nei processi penali a carico dei loro tesserati nelle ipotesi di cui al comma 1”.

Inoltre, l'art. 33 (“Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori”), comma 6, del Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 (entrato in vigore nella sua vigente stesura il 17 novembre 2022) stabilisce che: “6. Fermo restando quanto previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, sull'impiego dei minori in attività lavorative di carattere sportivo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto di concerto (con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute

e con l'Autorità delegata per le pari opportunità e la famiglia), previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono introdotte disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle società e associazioni sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi”, mentre al comma 7 prevede che: “Ai minori che praticano attività sportiva si applica quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, recante attuazione della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile”, con conseguente obbligo, quindi, di quanto previsto ai sensi dell'art. 25 bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante “Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro”, che, di seguito si trascrive:

“1. Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

2. Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00”.

In considerazione di quanto sopra esposto, si intende sensibilizzare le Procure Federali sull'importanza delle norme di cui trattasi e monitorarne lo stato di attuazione, verificando se:

- 1) la Federazione Sportiva Nazionale / la Disciplina Sportiva Associata di appartenenza abbia:
 - a. avviato o compiuto le attività di redazione o adeguamento delle linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità età o orientamento sessuale;

- b. avviato o previsto, nel proprio Regolamento di Giustizia, l'introduzione di specifiche sanzioni disciplinari per i casi di accertata violazione da parte di tesserati dei divieti di cui al D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, ovvero di condanne ai sensi di norme penali riferibili a specifici *“delitti contro la libertà individuale”* (artt. 600 bis – 600 quinquies, ss. c.p.), nonché ai *“delitti contro l'uguaglianza”* (artt. 604 bis e 604 ter c.p.), e a una serie di *“delitti contro la libertà personale”* (artt. 609 bis – 609 quinquies, art. 609 octies e art. 609 undecies c.p.), indicando, nel contempo, anche il riferimento normativo;
- 2) le Associazioni e Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche, affiliate alla Federazione Sportiva Nazionale / alla Disciplina Sportiva Associata di appartenenza:
- a. abbiano comunque avviato o predisposto e adottato i modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva, nonché codici di condotta ad esse conformi;
- b. abbiano comunque designato e si siano dotate di un “responsabile per la tutela dei minori”, preposto alla prevenzione e al contrasto di ogni tipo di abuso e di violenza, nonché alla protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi;
- c. richiedano, ai propri collaboratori/lavoratori, il certificato penale del Casellario Giudiziale ai sensi dell'art. 25 bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.


Si sarà grati di un riscontro – anche negativo - che dovrà pervenire, via email, al Segretario della Procura Generale dello Sport, Dott. Luca Saccone, **entro il 30 settembre c.a.**

Per facilitare suddetto riscontro, è stato predisposto il modulo in allegato.

Si ringrazia anticipatamente e, a disposizione per eventuali chiarimenti in merito, si saluta cordialmente.

IL PROCURATORE GENERALE dello SPORT

Ugo Taucer



(indicare la Federazione Sportiva Nazionale / Disciplina Sportiva Associata)

[da compilare e inviare via email alla Procura Generale dello Sport entro il 30.09.2023]

MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE

**Decreto Legislativo n. 39 del 28 febbraio 2021 e
art. 33, comma 6, Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021**

- 1) Questa Federazione Sportiva Nazionale / Disciplina Sportiva Associata ha:
- a. avviato o compiuto le attività di redazione o adeguamento delle linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità età o orientamento sessuale?
- Sì No
- b. avviato o previsto, nel proprio Regolamento di Giustizia, l'introduzione di specifiche sanzioni disciplinari per i casi di accertata violazione da parte di tesserati dei divieti di cui al D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, ovvero di condanne ai sensi di norme penali riferibili a specifici *“delitti contro la libertà individuale”* (artt. 600 bis – 600 quinquies, ss. c.p.), nonché ai *“delitti contro l'uguaglianza”* (artt. 604 bis e 604 ter c.p.), e a una serie di *“delitti contro la libertà personale”* (artt. 609 bis – 609 quinquies, art. 609 octies e art. 609 undecies c.p.)?
- Sì No
- c. In caso di risposta affermativa al quesito di cui al punto 1.b, trascrivere, di seguito, il riferimento normativo contenuto nel proprio Regolamento di Giustizia:
- _____
 - _____
 - _____
 - _____
 - _____

2) Le Associazioni e Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche, affiliate alla Federazione Sportiva Nazionale / alla Disciplina Sportiva Associata di appartenenza:

a. hanno comunque avviato o predisposto e adottato i modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva, nonché codici di condotta ad esse conformi?

Sì

No

b. hanno comunque designato e si sono dotate di un "responsabile per la tutela dei minori", preposto alla prevenzione e al contrasto di ogni tipo di abuso e di violenza, nonché alla protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi?

Sì

No

c. richiedono, ai propri collaboratori/lavoratori, il certificato penale del Casellario Giudiziale ai sensi dell'art. 25 bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313?

Sì

No

data

firma



**PROCURA GENERALE
DELLO SPORT**

Roma, 25 luglio 2023

EMAIL

Prot. n. 4676

Preg.mi
Procuratori Federali delle
Federazioni Sportive Nazionali

Preg.mi
Procuratori Federali delle
Discipline Sportive Associate

Spett.li
Uffici di Segreteria delle
Procure Federali delle
Federazioni Sportive Nazionali

Spett.li
Uffici di Segreteria delle
Procure Federali delle
Discipline Sportive Associate

E, p.c.

Preg.mi
Segretari Generali delle
Federazioni Sportive Nazionali

Preg.mi
Segretari Generali delle
Discipline Sportive Associate

**OGGETTO: Piattaforma informatica ‘Sistema di Giustizia Sportiva’
Funzionalità e stati dei fascicoli**

Come noto, dal 1° gennaio 2022 – come comunicato da questa Procura Generale dello Sport con nota ns. prot. n. 5606 del 10 dicembre 2021 – è stata attivata la nuova “Piattaforma informatica ‘Sistema di Giustizia Sportiva’”, strumento obbligatorio per la gestione dei procedimenti iscritti dalle Procure Federali delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, nonché per lo svolgimento delle conseguenti attribuzioni conferite alle predette e a questo Ufficio.

Ad oggi, alcuni utenti, continuano a non utilizzare correttamente gli stati e/o non hanno la piena conoscenza di tutte le funzionalità della piattaforma informatica, sebbene ciò sia stato oggetto di specifici corsi di formazione, sia descritto con estrema chiarezza nelle relative documentazioni di riferimento (Manuale Operativo e Appendice) e l’Ufficio di Segreteria della Procura Generale dello Sport abbia fornito e fornisca continuo ausilio in merito.

Tale utilizzo non corretto e/o tale non piena conoscenza, comportano, inevitabilmente, la formazione di fascicoli inesatti e/o incompleti, che, come noto, all’esito dell’attività inquirente condotta dalla Procura Federale, potrebbero essere a disposizione - oltre che della Procura Generale dello Sport e della Procura Federale - dei soggetti eventualmente destinatari dell’avviso di conclusione delle indagini, dei loro difensori nominati nell’ambito del procedimento sportivo e degli Organi Disciplinari Giudicanti federali.

Ciò comporta, anche, un ritardo nelle comunicazioni tra le Procure Federali e la Procura Generale dello Sport, possibili fraintendimenti circa le rispettive attribuzioni, nonché un aggravio delle attività lavorative svolte da parte di tutti i soggetti coinvolti.

Pertanto, in spirito di fattiva collaborazione istituzionale, si riporta, di seguito, la sintesi degli stati che sono disponibili sulla piattaforma informatica, accompagnati dalla descrizione dell’utilizzo che deve esserne fatto, nonché di quali atti devono essere caricati sotto ciascuno di essi.

Tale sintesi è presente sul Manuale Operativo della “Piattaforma Informatica ‘Sistema di Giustizia Sportiva’”, inviato con nota ns. prot. n. 5798 del 21 dicembre 2021 e integrato ovvero modificato con l’”Appendice” inviata con nota ns. prot. n. 0938 del 3 marzo 2022. Tali documentazioni - alle quali si prega di fare riferimento -, come noto, sono entrambi disponibili in rete, sul sito internet del CONI, nella sezione dedicata alla Procura Generale dello Sport e pubblicate sulla bacheca della suddetta piattaforma.

STATI DI UN FASCICOLO

iscrizione procedimento

E' il primo stato di ogni fascicolo, nel quale è obbligatorio caricare l'esposto, la denuncia, la notizia e/o qualsivoglia atto e/o documento che origini l'iscrizione del procedimento. Si ricorda che una volta cliccato su "REGISTRA" il titolo del fascicolo non potrà più essere modificato e da tale momento inizieranno a decorrere i 60 (sessanta) giorni previsti per la conclusione delle indagini (salvo richieste di proroga).

atti di indagine

Sotto questo stato devono essere caricati, successivamente all'iscrizione del procedimento, tutti gli atti e/o documenti relativi alle attività di indagine svolte dalla Procura Federale, preliminari alle determinazioni relative alla conclusione delle indagini (intendimento di deferimento o intendimento di archiviazione).

richiesta 1^ proroga

Attraverso questo stato la Procura Federale, qualora ritenga che non sia possibile concludere le indagini entro il termine iniziale previsto di 60 giorni, può richiedere, motivandola, una proroga di ulteriori 40 giorni.

Preliminarmente alla richiesta e ai fini dell'eventuale concessione, dovranno essere caricati gli atti di indagine svolti fino al momento della richiesta.

richiesta 2^ proroga

Attraverso questo stato la Procura Federale, in casi eccezionali e qualora ritenga che non sia possibile concludere le indagini entro il termine di 100 giorni già prorogato, può richiedere una ulteriore proroga di ulteriori 20 giorni.

Preliminarmente alla richiesta dovranno essere caricati gli atti di indagine svolti fino a quel momento e, nella richiesta, rappresentati i motivi eccezionali posti a suo fondamento.

intendimento di deferimento

Attraverso questo stato la Procura Federale comunica alla Procura Generale dello Sport che, concluse le indagini, è sua intenzione procedere al deferimento del soggetto nei confronti del quale era stato iscritto il fascicolo.

Sotto questa sezione dovrà essere caricata:

- 1) la documentazione relativa, alla conclusione delle indagini con conseguente intendimento di deferimento;
- 2) l'eventuale memoria ovvero verbale di audizione previsti dall'art. 44, comma 4, del Codice della Giustizia Sportiva.

deferimento

Sotto questo stato, successivamente al caricamento dell'intendimento di deferimento, la Procura Federale, confermata la propria intenzione, dovrà caricare l'atto di deferimento.

patteggiamento con incolpazione

Attraverso questo stato la Procura Federale, anteriormente allo svolgimento della prima udienza dinanzi al Tribunale Federale, comunica alla Procura Generale dello Sport l'accordo, convenuto tra la stessa Procura Federale e il soggetto nei confronti del quale il procedimento era stato iscritto.

Sotto questa sezione dovrà essere caricata la documentazione relativa all'accordo, compresa la decisione del Tribunale Federale.

tribunale federale

Sotto questo stato dovrà essere caricata la seguente documentazione:

1. la fissazione dell'udienza dinanzi al Tribunale Federale;
2. eventuali memorie, l'indicazione dei mezzi di prova, altri documenti;
3. il dispositivo della decisione del Tribunale Federale;
4. la decisione con motivazioni del Tribunale Federale.

In caso di patteggiamento senza incolpazione, sotto questo stato dovrà essere caricata la decisione del Tribunale Federale.

corte federale di appello

Sotto questo stato dovrà essere caricata la seguente documentazione:

1. il reclamo dinanzi alla Corte Federale di Appello sulla decisione del Tribunale Federale;
2. la fissazione dell'udienza dinanzi alla Corte Federale di Appello;
3. eventuali atti scritti, memorie, altri documenti;
4. il dispositivo della decisione della Corte Federale di Appello;
5. la decisione con motivazioni della Corte Federale di Appello.

intendimento di archiviazione

Attraverso questo stato la Procura Federale comunica alla Procura Generale dello Sport che, concluse le indagini, è sua intenzione procedere all'archiviazione.

Sotto questa sezione dovrà essere caricata la documentazione relativa.

La Procura Federale, per poter proseguire nella propria attività, deve attendere il riscontro della Procura Generale dello Sport.

provvedimento di archiviazione

Attraverso questo stato la Procura Federale, a seguito del riscontro positivo della Procura Generale dello Sport all'intendimento di archiviazione, comunica alla Procura Generale dello Sport l'atto di archiviazione.

patteggiamento senza incolpazione

Attraverso questo stato la Procura Federale informa la Procura Generale dello Sport dell'accordo intervenuto con l'incolpando, caricando la relativa documentazione.

La Procura Generale dello Sport può formulare rilievi entro i successivi dieci giorni dall'inserimento della documentazione.

La Procura Federale, per poter proseguire nella propria attività, deve attendere il riscontro della Procura Generale dello Sport.

Si rammenta quanto indicato nella linea guida ns. prot. n. 4136 del 5 luglio 2023.

riapertura indagini

Questo stato deve essere utilizzato in caso di riapertura del fascicolo, ai sensi dell'art. 44, comma 5, del Codice della Giustizia Sportiva.

Da tale momento inizieranno a decorrere nuovamente i 60 giorni previsti per la conclusione delle indagini.

comunicazioni della procura federale

Questo stato consente di inviare comunicazioni alla Procura Generale dello Sport e/o di caricare atti e/o documenti, qualora non fosse disponibile lo specifico stato.

collegio di garanzia dello sport

Sotto questo stato dovrà essere caricata la seguente documentazione:

1. il ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport;
2. eventuali memorie;
3. la fissazione dell'udienza dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport;
4. il dispositivo della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport;
5. la decisione con motivazioni del Collegio di Garanzia dello Sport.

Si coglie l'occasione per rammentare che per il corretto utilizzo degli stati è necessario seguirne la prevista consequenzialità.

Quindi, a mero titolo esemplificativo:

- lo stato "richiesta 1^ proroga" non sarà disponibile se, prima, non siano stati caricati gli atti di indagine, utilizzando il relativo stato;

- lo stato “richiesta 2^a proroga” non sarà disponibile se, prima, non sia stato utilizzato lo stato “richiesta 1^a proroga”;
- qualora la 1^a proroga sia stata richiesta attraverso lo stato “comunicazioni della Procura Federale” – perché il termine per la richiesta scadeva in un giorno festivo - anche l’eventuale 2^a proroga dovrà essere richiesta attraverso lo stato “comunicazioni della Procura Federale”;
- lo stato “deferimento” non sarà disponibile se, prima, non sia stato caricato l’intendimento di deferimento, utilizzando il relativo stato.

Si ricorda, altresì, che lo stato “comunicazioni della Procura Federale” dovrà essere utilizzato solo ed esclusivamente se non sia disponibile lo stato specifico e che, in caso di riapertura del fascicolo dovrà essere utilizzato lo stato “riapertura indagini”.

Si ricorda, infine, che, per lo svolgimento delle attribuzioni conferite - sia alla Procura Federale, che alla Procura Generale dello Sport - dalle normative in vigore e/o in virtù della perentorietà dei termini, dovrà essere caricata tutta la documentazione relativa al fascicolo, che dovrà essere trasmessa attraverso un caricamento tempestivo.

L’Ufficio di Segreteria della Procura Generale dello Sport è a disposizione per qualsivoglia chiarimento e, in caso di dubbi sull’utilizzo della “Piattaforma informatica ‘Sistema di Giustizia Sportiva’”, è sempre preferibile un contatto preventivo.

Si ringrazia per l’attenzione e si saluta cordialmente.

IL SEGRETARIO
Luca Saccone
